

**GLI ATTI NORMATIVI REGIONALI IN MATERIA DI
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

A cura di Valeria Castelli

ABRUZZO 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 16 febbraio 2005, n. 10 (B.U. 9 marzo 2005, n. 13)

Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

La legge si compone di 10 titoli, per complessivi 33 articoli, e di un allegato (Indicatore sintetico di marginalità).

Fine della legge (titolo I) è il miglioramento dell'efficacia complessiva del sistema distributivo, dal punto di vista del contenimento dei prezzi e dell'incremento dei servizi, attraverso la definizione degli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali.

Destinatari della disciplina sono sostanzialmente i comuni, i quali, nel quadro della normativa statale e di quella della legge in oggetto, rilasciano le autorizzazioni per i nuovi impianti, anche tramite lo sportello unico, laddove istituito ed operante (art. 8).

Il titolo IV definisce i parametri in base ai quali si individuano i bacini di utenza, cioè ambiti territoriali regionali omogenei. Anche il territorio comunale è ripartito in zone omogenee, ai fini della localizzazione degli impianti.

Altra incombenza dei comuni è la determinazione (entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge) degli indirizzi urbanistici-edilizi per la modifica o la realizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, i quali devono essere dotati anche di autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi.

I comuni sono tenuti altresì a sottoporre a verifica gli impianti esistenti, revocando l'autorizzazione o disponendone la rilocalizzazione, a seconda del verificarsi di condizioni di incompatibilità assoluta o relativa, come previste dalla legge in esame (titolo V).

I comuni sono tenuti inoltre al collaudo quindicennale mediante istituzione e convocazione di apposita commissione (titolo VII); essi collaborano al Sistema informativo e all'Osservatorio regionale, trasmettendo alla regione ogni dato relativo alle autorizzazioni concesse (titolo VIII).

Il titolo VII è dedicato agli impianti GPL, metano, ad uso privato, lacustri e marini. La regione favorisce la domanda di metano, finalizzata al risparmio energetico e alla salvaguardia dell'ambiente.

I comuni infine determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti, nel quadro dei principi definiti al titolo IX.

Il titolo X contiene l'abrogazione di tutte le disposizioni contrastanti con la presente legge. Vengono citate specificamente 16 leggi, emanate tra il 1979 e il 1999, un regolamento del 1988, ed un articolo di una legge del 2004.

(b) Legge reg. 8 marzo 2005, n. 24 (B.U. 25 marzo 2005, n. 16 bis)

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

La legge si compone di 7 titoli, per un complesso di 110 articoli, e di un allegato (censimento delle piste di discesa esistenti).

Essa disciplina organicamente la materia, nel presupposto del riconoscimento da parte della regione della funzione sociale e del valore della pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo. Il trasporto funiviario è quindi considerato attività di pubblica utilità e di interesse generale.

Finalità della legge è garantire la sicurezza di tale pratica, il rispetto dell'ambiente, la gestione efficiente delle aree sciabili, come indicato al titolo I. Lo stesso titolo contiene disposizioni generali (definizioni, rapporto tra individuazione delle aree sciabili e strumenti urbanistici di pianificazione regionale, autorizzazioni, tavolo tecnico consultivo regionale in materia di aree sciabili attrezzate, requisiti di idoneità delle aree, obblighi e responsabilità civili dei gestori).

Il titolo II è dedicato in particolare alla disciplina degli impianti a fune o assimilati, il titolo III a quella delle piste da sci e altre tipologie di piste, il titolo IV ad altri spazi e infrastrutture dell'area sciabile attrezzata.

La gestione della sicurezza nelle aree sciabili forma l'oggetto della disciplina del titolo V. Diritti, obblighi e norme di comportamento degli utenti sono disciplinati nel titolo VI.

Chiude la legge il titolo VII, contenente l'individuazione dei soggetti competenti per il controllo del rispetto della normativa in materia e le sanzioni per le violazioni.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 3 marzo 2005, n. 18 (B.U. 18 marzo 2005, n. 15)

Istituzione dei distretti rurali.

Questa legge, composta di 10 articoli, istituisce i distretti rurali "quali strumenti di sviluppo e di corretta gestione del territorio in aree fortemente caratterizzate dall'attività agricola" (art. 1). Segue la definizione di "distretto" (art. 2) e l'esposizione delle finalità: la promozione, appunto, dei distretti rurali mediante politiche appropriate (art. 3).

Competenti in materia sono: la giunta regionale (individuazione dei distretti, approvazione del piano di distretto, trasmissione annuale al consiglio di una relazione sullo stato di attuazione della legge), le province competenti per territorio (elaborazione e adozione del piano, trasmissione semestrale alla giunta di una relazione sull'attività svolta).

(b) Legge reg. 13 giugno 2005, n. 25 (B.U. 17 giugno 2005, n. 32)

Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo.

La legge si compone di due soli articoli e riguarda le concessioni di cui al titolo per il 2005, per i comuni privi di piano spiaggia.

(c) Legge reg. 28 novembre 2005, n. 37 (B.U. 9 dicembre 2005, n. 61)

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 1.6.69, n. 29: Istituzione dell'Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo.

La legge (10 articoli) sostituisce, modifica o abroga molti articoli della legge istitutiva dell'Agenzia.

L'innovazione introdotta riguarda la modifica degli organi dell'Agenzia: al consiglio di amministrazione e al presidente e vicepresidente viene sostituito un direttore generale. Il testo della legge viene di conseguenza modificato in tutti i punti in cui si prevedevano i precedenti organi (competenze, emolumenti, nomina).

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Legge reg. 12 febbraio 2005, n. 8 (B.U. 2 marzo 2005, n. 11)

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 24.6.2003, n. 10: individuazioni di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.

La legge (7 articoli) introduce la previsione di un risarcimento, da parte della regione, dei danni per incidenti stradali provocati a veicoli e persone dalla fauna selvatica.

(b) Legge reg. 3 marzo 2005, n. 15 (B.U. 18 marzo 2005, n. 15)

Interventi per l'individuazione di sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare.

La legge, composta di 13 articoli, espone le finalità all'art. 1: sicurezza degli alimenti, informazione dei consumatori, valorizzazione dell'origine e delle qualità delle produzioni, miglioramento dell'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica.

Vengono ammessi a contributo sia progetti finalizzati all'introduzione di sistemi di rintracciabilità, sia produzioni di qualità regolamentata (ottenute cioè con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori nonché della normativa CEE).

Seguono l'elenco dei beneficiari (imprese agricole, organizzazioni dei produttori e interprofessionali, società di servizi qualificate), il programma degli interventi, la definizione dei contributi, i criteri di priorità, le spese ammissibili, i casi di revoca e le sanzioni.

(c) Legge reg. 3 marzo 2005, n. 16 (B.U. 18 marzo 2005, n. 15)

Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico.

La legge è composta di 17 articoli. Il primo espone le finalità: incentivare il potenziamento dei servizi specialistici alle aziende zootecniche attraverso il riordino del sistema delle associazioni allevatori e sostenere le attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, garantendo i livelli occupazionali.

Più che una disciplina organica del sistema evocata dal titolo, la legge definisce un sistema di incentivazioni, erogate per varie finalità: tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici, miglioramento genetico del bestiame, assistenza zootecnica e veterinaria, tecniche innovative in materia di riproduzione, attività divulgativa, scientifica, formativa.

Beneficiari degli interventi sono gli imprenditori agricoli che esercitano attività zootecnica e che siano in regola con la normativa specifica in materia sanitaria e veterinaria.

La giunta istituisce un comitato zootecnico regionale, con ruolo consultivo in merito al programma operativo triennale adottato dalla giunta stessa, che definisce vari aspetti relativi alla concessione dei finanziamenti.

(d) Legge reg. 23 novembre 2005, n. 34 (B.U. 2 dicembre 2005, n. 60)

Disposizioni urgenti in materia di pesca marittima

La legge è composta di 4 articoli. Essa introduce ulteriori destinazioni del fondo per il credito agevolato alle piccole e medie imprese del settore pesca ed acquacoltura (istituito ai sensi della l.r. 154/1997), estendendole alle azioni previste dalla l.r. 22/2004 (istitutiva del fondo unico per le politiche della pesca, v. *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Abruzzo, 3b*).

4. Leggi finanziarie

(a) Legge reg. 8 febbraio 2005, n. 6 (B.U. 25 febbraio 2005, n. 3 straord.)

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005).

Le sezioni 6, 7 e 9 del capo III di questa legge sono dedicate rispettivamente a: agricoltura, foreste e sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca; industria, artigianato, commercio ed energia; turismo.

Molte delle disposizioni della sezione 6 prevedono l'erogazione di contributi straordinari (a istituti professionali, Cofidi regionali, consorzi vari, produttori vitivinicoli, associazioni di allevatori, parchi regionali) per la realizzazione di progetti o per il ripianamento di passività.

Altre norme modificano leggi regionali precedenti in tema di consorzi di bonifica, usi civici, attività venatoria e protezione della fauna selvatica, forestazione, pesca.

Infine l'art. 101 disciplina organicamente la realizzazione dei "Percorsi dei sapori d'Abruzzo", promossi dalla regione nell'ambito delle sue politiche di sviluppo rurale.

Nella sezione 7, i contributi concessi riguardano in particolare il settore del commercio (consorzio tassisti, Centro del commercio estero delle camere di commercio, esercenti, impianti di distribuzione carburanti, cooperative di garanzia dei commercianti, forme

associative fra dettaglianti); un articolo riguarda la facoltà dei consorzi per lo sviluppo industriale di acquistare aree ed immobili per insediamenti produttivi; altri articoli infine prevedono interventi a sostegno dell'artigianato o modificano leggi precedenti in materia.

Anche la sezione 9 prevede, per lo più, la concessione di contributi ad operatori del settore del turismo (comitato organizzatore di una manifestazione sportiva, lega navale di Ortona, imprese turistiche, agenzia di promozione turistica regionale, stabilimenti balneari) o a soggetti pubblici (Unione dei comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi, comune di Scanno e di Lanciano, anche per l'incentivazione del turismo religioso.

Quattro articoli modificano precedenti leggi in materia.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

ABRUZZO 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 28 marzo 2006, n. 9 (B.U. 14 aprile 2006, n. 23)

Integrazione alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 recante: “Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere”.

Questa legge (due articoli) apporta una modifica marginale a quella citata nel titolo.

(b) Legge reg. 28 marzo 2006, n. 9 (B.U. 14 aprile 2006, n. 23)

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21.12.1999, n. 135 recante: norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

La legge si compone di 9 articoli.

Le modifiche riguardano per lo più l’assegnazione di posteggi agli operatori.

(c) Legge reg. 23 giugno 2006, n. 21 (B.U. 7 luglio 2006, n. 37)

Sostituzione dell’articolo 19 (Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori) della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane”.

In virtù delle modifiche apportate alla legge citata nel titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Abruzzo, 1.1.2 b*), viene allargata la platea dei beneficiari e vengono dettati i compiti di comuni e comunità montane, sia in sede di prima applicazione della legge che successivamente.

(d) Legge reg. 8 novembre 2006, n. 34 (B.U. 22 novembre 2006, n. 66)

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

Finalità della legge (26 articoli) è la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei “in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza per l’economia delle zone montane”, salvaguardando la salute dei cittadini, tutelando la propagazione dei funghi, riducendo l’impatto negativo antropico e valorizzando le risorse naturali.

Vengono quindi stabiliti limiti alla raccolta, prevedendo una deroga in caso di reddito inferiore a 13.000 euro, modalità e divieti; vengono disciplinati i permessi temporanei, l’autorizzazione alla raccolta (accordata in base ad un attestato di idoneità) e quella

concessa per scopi scientifici, nonché l'autorizzazione alla vendita. Viene istituita la commissione tecnico-consultiva regionale, mentre l'Istituto Zooprofilattico G. Caporale è individuato quale centro micologico regionale. Viene disposta l'istituzione presso ogni ASL di un ispettorato micologico. Sono infine previste attività di educazione e informazione, di vigilanza, sanzionatorie.

Vengono abrogati alcuni articoli della l.r. 45/79 sulla protezione della flora abruzzese.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 23 maggio 2006, n. 15 (B.U. 31 maggio 2006, n. 32)

Norme per il rilascio di concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative a carattere stagionale o temporaneo.

Le prescrizioni di questa legge, composta di 2 articoli, si applicano ai comuni privi di piano spiaggia per il 2006 ed a quelli che, pur avendo approvato il piano demaniale comunale, non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste. Le concessioni vengono rilasciate esclusivamente ai soggetti che ne sono stati titolari nel 2005.

(b) Legge reg. 24 luglio 2006, n. 25 (B.U. 9 agosto 2006, n. 43)

Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d'arte e dei comuni di interesse storico-artistico.

Al fine di determinare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio, la legge in 8 articoli individua i comuni a prevalente economia turistica (tutti i comuni della regione) e le città d'arte, nonché gli "esercizi specializzati in maniera prevalente"; demanda ai comuni l'individuazione dei giorni domenicali o festivi nei quali gli esercenti possono decidere di derogare all'obbligo di chiusura ed al limite di ore giornaliere di apertura.

(c) Legge reg. 15 novembre 2006, n. 36 (B.U. 29 novembre 2006, n. 68)

Partecipazione della Regione Abruzzo alla ricapitalizzazione della Società Abruzzo Sviluppo S.p.A.

La legge si compone di 4 articoli.

Essa dispone la partecipazione della regione, quale azionista della Società Abruzzo Sviluppo S.p.A, alla ricapitalizzazione della stessa, nell'ambito delle proprie finalità di sostegno allo sviluppo territoriale, di promozione del tessuto imprenditoriale e di rilancio occupazionale.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Legge reg. 28 marzo 2006, n. 7 (B.U. 14 aprile 2006, n. 23)

Disposizioni per la diffusione del commercio equo e solidale in Abruzzo.

La legge si compone di 11 articoli.

Sua finalità è il supporto alle forme di commercio equo e solidale, al quale viene riconosciuta una funzione rilevante nella promozione dell'incontro tra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale.

Tale supporto si traduce nella priorità per le imprese e i soggetti senza fini di lucro, che conformano la propria attività alla "Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale", nell'accesso agli aiuti ed investimenti regionali e nella promozione da parte della regione dei loro prodotti, il cui riconoscimento verrà disciplinato con apposito regolamento.

Viene anche istituita una giornata per l'esposizione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

(b) Legge reg. 15 novembre 2006, n. 38 (B.U. 29 novembre 2006, n. 68)

Proroga della disciplina delle leggi regionali 22.12.1995, n. 143 e 17.12.1996, n. 136, così come successivamente modificate.

In due articoli, questa legge dispone che la promozione di iniziative imprenditoriali eco-compatibili nel territorio dei parchi e delle riserve naturali, e quella riguardante l'imprenditorialità femminile innovativa, continuano a trovare la loro disciplina, rispettivamente, nelle due leggi indicate nel titolo, per tutto il 2006.

(c) Legge reg. 4 dicembre, n. 42 (B.U. 6 dicembre 2006, n. 71)

Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive.

I tre capi in cui sono organizzati i 13 articoli della legge sono rispettivamente dedicati: a disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo (conferimento da parte della regione ai comuni costieri delle funzioni amministrative in tale materia, per finalità turistico-ricreative, già delegate alle regioni con Dpr 616/1977 e loro conferite con D. Lgs 112/1998); disposizioni urgenti in materia di incentivazione dell'economia turistica; disposizioni urgenti in materia di attività sportive.

4. Leggi finanziarie

(a) Legge reg. 17 febbraio 2006, n. 3 (B.U. 3 marzo 2006, n. 14)

Modifica dell'art. 118 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) di modifica dell'art. 164 della L.R. 15/2004 (Disposizioni in materia di artigianato).

L'articolo 164 della l.r. 15/2004 (Finanziaria regionale 2004, v. *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Abruzzo, 4 a*), relativo alla rappresentanza delle associazioni artigiane in seno alle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato, già modificato dall'art. 118 della l.r. 6/2005 (v. *Abruzzo 2005, 4 a del presente volume*), contenuto nella sezione 7 del capo III, dedicata a industria, artigianato, commercio ed

energia e relativo alla rappresentanza delle imprese artigiane, viene qui ulteriormente modificato.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

ABRUZZO 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 1 ottobre 2007, n. 34 (B.U. 5 ottobre 2007, n. 6 straord.)

Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.

La sezione settima della legge è dedicata alle attività produttive.

In base all'art. 35, la regione può revocare e procedere al recupero di contributi, agevolazioni, finanziamenti e benefici, in caso di inadempimento o, da parte dei beneficiari, di obblighi o vincoli imposti da disposizioni comunitarie o italiane.

L'art. 43 prevede il cofinanziamento regionale di progetti di sviluppo economico ricompresi negli strumenti della programmazione negoziata.

La sezione ottava è dedicata all'agricoltura. In essa, vengono modificate varie leggi regionali relative ai suoli gravati da diritti di uso civico, alla pesca nelle acque interne, alla caccia, all'agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo, ai consorzi di bonifica, a misure di sostegno ad aziende zootecniche a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie.

La sezione decima riguarda turismo e attività sportive. In essa si introducono modifiche a leggi relative all'aeroporto d'Abruzzo e all'ordinamento delle professioni di maestro di mountain bike e ciclismo fuori strada.

1.2 Settoriali

(a) L.r. 29 maggio 2007, n. 12 (B.U. 6 giugno 2007, n. 32)

Integrazione all'art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: “Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative”, così come modificato dall'art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive”.

In realtà la legge (3 articoli) integra sia l'articolo 15 (introduzione della previsione di rilascio di concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative, nel caso di comuni che non abbiano ancora approvato uno specifico regolamento), sia l'articolo 13 (introduzione della previsione di rilascio, a titolo non oneroso, di un numero di concessioni equivalenti al numero degli Ambiti sociali).

(b) L.r. 12 luglio 2007, n. 19 (B.U. 18 luglio 2007, n. 40)

Modifiche alla l.r. 26 giugno 1997, n. 54: Ordinamento della organizzazione turistica regionale.

Le innovazioni e le modifiche introdotte da questa legge (5 articoli) riguardano gli organi dell’Azienda di promozione turistica regionale.

(c) L.r. 31 luglio 2007, n. 30 (B.U. 17 agosto 2007, n. 46)

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 23 dicembre 2004, n. 50, recante: Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.

In base alla modifica introdotta da questa legge (2 articoli), per “allevatore” va intesa sia una persona fisica che una società in nome collettivo o in accomandita semplice.

(d) L.r. 23 agosto 2007, n. 33 (B.U. 5 settembre 2007, n. 49)

Modifiche alla l.r. 8.11.2006, n. 34, recante: Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo.

La legge si compone di 21 articoli.

Vengono modificati i limiti di raccolta, il regime di autorizzazione alla raccolta, la raccolta nelle terre civiche, i permessi temporanei, la raccolta per motivi scientifici o didattici, i divieti di raccolta, i Centri micologici regionali, i corsi di preparazione alla commercializzazione, l’attività di educazione e informazione, la vigilanza sull’applicazione della legge, le sanzioni, l’autorizzazione alla vendita, disposizioni finanziarie.

(e) L.r. 25 ottobre 2007, n. 36 (B.U. 31 ottobre 2007, n. 60)

Modifiche all’art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d’arte e dei comuni di interesse storico- artistico.

Vengono in realtà modificate tre leggi: la 25/2006, la 61/1999, la 34/2007.

Quanto alla prima, la modifica riguarda la facoltà concessa ai comuni di derogare dall’applicazione di disposizioni relative alla chiusura domenicale o festiva; quanto alla seconda (Indirizzi programmatici e criteri per l’insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa) la modifica riguarda grandi strutture di vendita ed esercizi specializzati del settore non alimentare, in presenza di determinate condizioni; quanto alla terza (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture), viene inserito un riferimento all’accordo di programma.

La legge si compone di 4 articoli.

(f) L.r. 23 novembre 2007, n. 38 (B.U. 30 novembre 2007, n. 67)

Abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 36 (Modifiche all’art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d’arte e dei comuni di interesse storico-artistico) e dell’articolo 79, comma 1, della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 (Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture).

Questa legge (4 articoli) modifica la legge che precede, cancellando il riferimento all'accordo di programma.

(g) L.r. 23 novembre 2007, n. 39 (B.U. 30 novembre 2007, n. 67)

Sostituzione della lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 8 novembre 2006, n. 34 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei in Abruzzo) come modificato dall'art. 16 della L.R. 23 agosto 2007, n. 33.

La modifica è relativa alle sanzioni.

La legge è composta di 3 articoli.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 20 luglio 2007, n. 26 (B.U. 25 luglio 2007, n. 42)

Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati.

Le modifiche riguardano: l'introduzione, a fianco del già previsto principio di precauzione, anche di quello di azione preventiva, contenuto nell'ordinamento europeo; la deroga al divieto di coltivazione di OGM a fini sperimentali, purché in determinate situazioni e con specifici limiti; l'individuazione dell'agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo quale autorità competente a certificare eventuali contaminazioni da OGM; l'estensione anche ad aziende agroalimentari, oltreché agricole, dell'esclusione dall'accesso ai marchi di qualità e a finanziamenti o agevolazioni, nel caso di utilizzo di materie prime e seconde derivate da OGM; la vigilanza sul rispetto della legge (qui attribuita all'agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo); la copertura dei danni subiti da agricoltori per eventuali contaminazioni da OGM delle loro colture.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

1. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

BASILICATA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 22 febbraio 2005, n. 13 (B.U. 23 febbraio 2005, n. 14)

Norme per la protezione dei boschi dagli incendi

La legge, composta di 18 articoli, ha come finalità la prevenzione degli incendi boschivi nonché la ricostituzione del patrimonio boschivo eventualmente danneggiato dal fuoco. La programmazione delle attività finalizzate a tale scopo avviene mediante l'adozione di un piano pluriennale regionale, che deve indicare anche le linee guida per la ricostituzione dei boschi incendiati.

I compiti ed i ruoli della regione consistono essenzialmente nel coordinamento delle attività antincendio anche mediante stipula di convenzioni con altri soggetti. Essa dichiara inoltre ogni anno il periodo di grave pericolosità di incendi, costituisce il catasto degli incendi boschivi e predispone la cartografia delle aree incendiate.

La legge prevede una serie di divieti, prescrizioni e misure di precauzione, e la regolamentazione di attività ammesse, quale la bruciatura delle stoppie. Prevede altresì sanzioni per le violazioni e contributi per aziende agricole, privati e comuni.

Viene tra l'altro abrogato l'art. 11 della l.r. 42/1998 (v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Basilicata, 1.1.2 a*) dedicato al piano antincendio.

(b) Legge reg. 25 febbraio 2005, n. 16 (B.U. 2 marzo 2005, n. 17)

Modifica e integrazione alla legge regionale n. 33 del 6 settembre 2001 “Norme in materia di bonifica integrale”.

La modifica della legge indicata nel titolo, (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Basilicata, 1.1.2 a*) riguarda in particolare l'art. 11 (bilancio di previsione).

(c) Legge reg. 25 febbraio 2005, n. 17 (B.U. 2 marzo 2005, n. 17)

Agriturismo e turismo rurale.

La legge si compone di tre titoli, dedicati rispettivamente all'agriturismo, al turismo rurale ed agli incentivi e abrogazioni, per un totale di 33 articoli. Il titolo I, distinto in 4 capi, espone al capo 1° (Disposizioni generali) le finalità della legge in tema di agriturismo: il sostegno dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e dell'acquacoltura “anche mediante forme idonee di turismo nelle campagne”. Seguono alcune definizioni (agriturismo, esca turismo, ittiturismo) e l'individuazione dei soggetti che possono svolgere tali attività.

Il capo II disciplina l'uso degli immobili; demanda ad un regolamento regionale la definizione di criteri e limiti di svolgimento delle attività, obblighi amministrativi, sanzioni, disposizioni igienico-sanitarie, criteri e procedure per le richieste di

autorizzazione; dispone l'istituzione, a cura della regione, dell'elenco dei soggetti abilitati; definisce gli obblighi degli operatori autorizzati.

E' affidata ai comuni la verifica periodica circa il permanere dei requisiti che hanno dato luogo all'autorizzazione (capo III).

Le competenze del Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale e della commissione regionale per l'agriturismo, istituita ai sensi della presente legge, sono specificate al capo IV.

Il titolo II, dedicato al turismo rurale e distinto in 3 capi, dopo l'esposizione delle finalità (promozione di tale forma di turismo) e la definizione di esso, prevede la concessione di contributi a imprenditori agricoli, operatori turistici, artigiani, associazioni, centri di servizi gestiti prioritariamente da donne e giovani.

E' affidata alla regione la predisposizione del programma regionale di turismo rurale e di un regolamento. Compito dei comuni è il rilascio di autorizzazioni varie.

Il titolo III contiene una "clausola valutativa". Essa prevede che la regione è tenuta a presentare al consiglio: annualmente, una relazione contenente dati dettagliati sull'attuazione della legge; triennialmente, informazioni su regolamenti emanati, programmi, mappa delle ruralità, semplificazione amministrativa e adempimento dei propri compiti; sempre triennialmente, una relazione statistico-valutativa degli effetti della presente legge su mobilità attiva e passiva della popolazione, andamento del reddito pro-capite, opportunità di sviluppo economico ed occupazionale.

Per la determinazione degli incentivi regionali previsti dalla presente legge, si fa rinvio a quanto previsto dalla l.r. 36/2001 (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Basilicata, 1.3 a*) e alla l.r. 4/2002 (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Basilicata, 1.2 b*).

Viene infine abrogata la precedente disciplina in materia di agriturismo (l.r.24/1996).

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 22 febbraio 2005, n. 14 (B.U. 23 febbraio 2005, n. 14)

Modifiche alla legge regionale n. 15 del 12.03.2001 "Istituzione dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (A.R.B.E.A.)".

Le modifiche apportate alla legge di cui al titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Basilicata, 1.2 q*) riguardano fra l'altro: le funzioni dell'agenzia, l'istituzione del sistema informativo agricolo regionale, la nomina e le funzioni del direttore (termine che sostituisce quello di "amministratore"), le modalità della vigilanza esercitata dalla regione sull'agenzia.

L'art. 2 dispone l'abrogazione dell'allegato A alla legge citata.

La presente legge è composta di 3 articoli.

(b) Legge reg. 1 marzo 2005, n. 22 (B.U. 7 marzo 2005, n. 18)

Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato della regione Basilicata.

Dei 4 titoli in cui è suddivisa la legge (per un totale di 31 articoli), il primo ne espone le finalità: disciplinare l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni provinciali (oggetto dello stesso titolo I), e della commissione regionale per l'artigianato (oggetto

del titolo II), la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane (titolo III), le sanzioni amministrative (titolo IV).

(c) *Legge reg. 7 dicembre 2005, n. 32* (B.U. 10 dicembre 2005, n. 79)

Modifiche alla l.r. n. 19 del 12 novembre 2004 – Regolarizzazione dei vigneti di uva da vino impiantati senza alcuna autorizzazione.

Questa legge, composta di due soli articoli, modifica la sanzione amministrativa prevista dalla legge citata nel titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Basilicata, 2.a*)

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *Legge reg. 19 gennaio 2005, n. 1* (B.U. 20 gennaio 2005, n. 5)

Snellimento procedure istanze finanziate dalle ll.rr. 12 agosto 1986 n. 16 e 25 gennaio 1993 n. 5.

La legge in 9 articoli disciplina la facoltà, per le imprese beneficiarie dei contributi regionali (finalizzati al sostegno di programmi di investimento nel settore alberghiero e concessi ai sensi delle leggi citate nel titolo) di prorogare i termini per l'ultimazione dei lavori, di procedere a modifiche societarie o volture di contributo, di rimodulare il progetto approvato.

4. *Leggi finanziarie*

(a) *Legge reg. 27 gennaio 2005 n. 5* (B.U. 27 gennaio 2005, n. 7)

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata – Legge finanziaria 2005.

L'articolo 37 della legge disciplina, in via transitoria, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di bar e caffè.

L'articolo 38 prevede il finanziamento da parte della regione di un'integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia di Consorzi Fidi al fine di concedere garanzie supplementari alle piccole e medie imprese attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed istituisce un fondo regionale di garanzia per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

BASILICATA 2006

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

1.1 *Plurisettoriali*

1.2 *Settoriali*

(a) *Legge reg. 28 novembre 2006, n. 29 (B.U. 1 dicembre 2006, n. 72)*

Modifiche alla L.R. 6 settembre 2001, n. 33 – Norme in materia di bonifica integrale.

La modifica principale introdotta da questa legge (3 articoli) alla 33/2001 (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Basilicata, 1.1.2 a) consiste nella sostituzione del comma 5 dell'articolo 9, relativo ai casi di esonero dal pagamento del contributo di bonifica per i servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché all'obbligo di contributo alle spese consortili da parte dei gestori del servizio idrico integrato.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *Legge reg. 14 luglio 2006 n. 11 (B.U. 15 luglio 2006, n. 36 bis)*

Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali.

La legge, composta di 23 articoli, è suddivisa in 6 titoli. Il primo ne espone i principi generali: finalità (realizzare una più organica definizione dell'assetto delle funzioni e dei poteri tra regione, enti ed altre istituzioni) e principi ispiratori (distinzione e raccordo tra indirizzo politico, posto in capo al governo regionale, ed autonomia gestionale, affidata agli organi di vertice degli enti). La giunta verifica la congruità delle relazioni funzionali tra gli enti strumentali e gli uffici regionali.

Il titolo II (soppressione di enti ed organismi) prevede, fra l'altro, che nelle more della riorganizzazione del sistema turistico regionale l'azienda di promozione turistica sia gestita da un commissario straordinario; la stessa cosa è prevista per l'Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.), nelle more della riorganizzazione dell'attività amministrativa nel settore agricolo regionale.

Il titolo III (riforma di enti ed organismi) modifica, tra le altre, la l.r. 15/2001 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura, v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Basilicata, 1.2 q), relativamente al collegio dei revisori.

Il titolo IV disciplina l'attività di controllo e vigilanza regionali sugli atti degli enti; il titolo V modifica la l.r. 32/2000 che reca norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.

Fra le norme finali del titolo VI, vi sono alcune disposizioni abrogative.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) Legge reg. 9 agosto 2006 n. 20 (B.U. 10 agosto 2006, n. 47)

Crediti di conduzione nel settore agricolo.

La legge si compone di 7 articoli.

Essa prevede contributi regionali in conto interessi per imprese, società e cooperative agricole, finalizzati ad eliminare eventuali penalizzazioni da queste subite rispetto agli operatori di altri settori economici “quanto alla necessità di ottenere prestiti a breve termine ed alla capacità di finanziarli”.

(b) Legge reg. 9 agosto 2006 n. 21 (B.U. 12 agosto 2006, n. 48)

Contributo regionale per interventi di sostegno in materia di difesa contro le avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in agricoltura e danni da epizootie e fitopatie.

La legge si compone di 10 articoli.

Essa mira ad incentivare i produttori agricoli a far ricorso alle garanzie assicurative contro i danni derivanti da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, favorendo al contempo la solidità gestionale dei Consorzi di Difesa. A beneficio di essi, nonché a beneficio di imprenditori agricoli, vengono concessi contributi per la stipula di contratti assicurativi. Vengono altresì previsti interventi regionali a favore dei consorzi di Difesa per programmi di prevenzione ed a sostegno di imprese zootecniche danneggiate da infezioni epizootiche.

(c) Legge reg. 9 agosto 2006 n. 22 (B.U. 12 agosto 2006, n. 48)

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi finanziaria delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali.

Gli interventi previsti consistono in contributi in conto interessi su “finanziamenti agrari di soccorso per il consolidamento di passività” e nella possibilità di rinegoziazione di mutui in essere. Beneficiari degli interventi sono imprenditori agricoli di età non superiore a 40 anni e subentrati nella conduzione dell’impresa come capo-azienda a partire dal 2000, e società di capitali già costituite e subentrate nella conduzione dell’impresa al posto di imprenditori o di società di persone.

La legge è composta di 9 articoli

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

BASILICATA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1. Plurisettoriali

1.2. Settoriali

(a) L.r. 10 aprile 2007, n. 6 (B.U. 16 aprile 2007, n. 19)

Modifica delle legge regionale 6 settembre 2001, n. 33 e s.m. e integrazioni: Norme in materia di bonifica integrale.

La modifica riguarda la soppressione, tra gli organi dei consorzi di bonifica, della figura del direttore generale.

La legge si compone di 2 articoli.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

BOLZANO 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) Legge prov. 20 giugno 2005, 4 (B.U.19 luglio 2005, suppl. n. 2 al n. 29)

Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni.

La legge è composta di 21 articoli, di cui quelli da 2 a 11 dedicati all'agricoltura. In questa materia, vengono fra le altre significativamente modificate la legge 17/2001 (Legge sui masi chiusi); la 8/81 (Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai), della quale vengono integralmente sostituiti gli articoli da 4 a 8, relativi alla tutela delle patate da semina, alle autorizzazioni per la produzione e la commercializzazione dei vegetali, alla certificazione del materiale di propagazione dei vegetali, al servizio fitosanitario provinciale, alla vigilanza; la 16/1980 (Amministrazione dei beni di uso civico) quanto alla vigilanza; la 11/2001 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Bolzano, 1.2 a*) quanto alle figure del direttore generale, sanitario ed amministrativo; la 57/1988 (Disciplina e sviluppo dell'agriturismo) quanto alla definizione di attività agrituristica, alle attività previste e relative modalità di svolgimento, alla vigilanza, agli aiuti.

(b) Legge prov. 3 ottobre 2005, 8 (B.U.18 ottobre 2005, n. 42)

Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni.

Compongono la legge 12 articoli. Fra le leggi modificate significativamente, vi sono la 7/2000 (Nuovo ordinamento del commercio), relativamente alla qualificazione della rete commerciale dei centri storici e alla vendita della stampa quotidiana e periodica; la 3/1981 (Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana), relativamente all'attività dello spazzacamino o della spazzacamino, all'esame di abilitazione per odontotecnici/odontotecniche, all'installazione, collaudo allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali; alla 33/1992 (Riordinamento delle organizzazioni turistiche), quanto agli obblighi per poter accedere ai contributi provinciali.

1.2 Settoriali

(a) Legge prov. 18 ottobre 2005, n. 9 (B.U. 2 novembre 2005, n. 44)

Disciplina del settore fieristico.

Le legge, composta di 4 articoli, sostanzialmente traccia i principi di base relativi all'attività fieristica: la sua finalizzazione allo sviluppo economico e produttivo, la

libertà di attività, di concorrenza, di impresa, la trasparenza, la parità di condizioni per l'accesso alle manifestazioni e alle strutture nelle quali esse si svolgono.

Vengono precisate le fattispecie che non rientrano nell'applicazione della legge, le procedure per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, le sanzioni previste.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Decreto del presidente della provincia 16 marzo 2005, n. 10 (B.U. 26 aprile 2005, n. 17)

Modifiche del regolamento di esecuzione relativo alle norme in materia di esercizi pubblici.

Il regolamento si compone di tre articoli.

Vengono sostituite le tabelle A e B del regolamento 11/89, e viene modificato l'articolo 12 (classificazione), sostituendo un comma relativo alla necessità di concessione edilizia, e abrogando vari altri commi.

(b) Decreto del presidente della provincia 6 giugno 2005, n. 22 (B.U. 19 luglio 2005, n. 29)

Modifica del programma d'esame di lavorante artigiano per la professione di falegname.

L'unico articolo di cui è composto questo regolamento ne modifica uno precedente, relativamente alla prova pratica.

(c) Decreto del presidente della provincia 14 luglio 2005, n. 32 (B.U. 6 settembre 2005, n. 36)

Istituzione e tenuta degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne.

In 13 articoli, questo regolamento disciplina l'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti e negli elenchi delle vigne, l'aggiornamento degli stessi e la loro tenuta presso la ripartizione provinciale agricoltura.

(d) Decreto del presidente della provincia 18 ottobre 2005, n. 51 (B.U. 6 dicembre 2005, n. 49)

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

Il regolamento si compone di due articoli. Le modifiche riguardano gli articoli 20 e 20 bis del regolamento 39/2000, rispettivamente relativi all'autorizzazione per gli impianti di distribuzione di carburanti ed agli impianti con gas metano.

(e) Legge prov. 22 dicembre 2005, n. 12 (B.U. 3 gennaio 2006, suppl. n. 2 al n. 1)

Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”.

La legge si compone di 18 articoli ed un allegato.

Essa si pone come finalità quella di elevare il livello qualitativo dei prodotti, di portarlo a conoscenza dei consumatori e delle consumatrici, di promuovere e sostenere il marketing commerciale e la vendita di tali prodotti.

A tal fine viene istituito il marchio di qualità con indicazione di origine, disciplinandone l'uso.

Si prevedono inoltre un programma di controllo della qualità, un programma annuale di marketing, un comitato per la qualità, una commissione tecnica per ogni prodotto o categoria di prodotti che rientrino nell'ambito di applicazione della legge, con il compito di elaborare specifici disciplinari, varie misure di sostegno, compiti di vigilanza e sanzioni.

Viene abrogata la l.p. 11/2000 (Interventi a sostegno della promozione dei prodotti agroalimentari di qualità, v. *Regioni e attività produttive*, vol. 1°, Bolzano, 1.3 c).

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

(a) Legge prov. 22 luglio 2005, n. 5 (B.U. 2 agosto 2005, suppl. n. 2 al n. 31)

Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2005 e per il triennio 2005-2007.

L'articolo 11 del Capo II della legge (Disposizioni in materia di spese) modifica la l.p. 11/1998 (Disposizioni relative all'incentivazione in agricoltura, v. *Regioni e attività produttive*, vol. 1°, Bolzano, 1.3 a), relativo al cofinanziamento, da parte della provincia, di iniziative nel settore dell'agricoltura, contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione europea.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

BOLZANO 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) Legge prov. 18 ottobre 2006, n. 11 (B.U. 31 ottobre 2006, n. 44)

Modifica di leggi provinciali in vari settori

La legge (11 articoli) interviene a modificare 9 leggi precedenti emanate tra il 1970 e il 2006. Tra queste, la l.p. 22 dicembre 2005, n. 12, “Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del “marchio di qualità con indicazione di origine”; la l.p. 21 ottobre 1996, n. 21, “Ordinamento forestale” (funzioni di sorveglianza); la l.p. 17 febbraio 2000, n. 7, “Nuovo ordinamento del commercio” (impianti di distribuzione carburanti, sanzioni per vendita stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione).

1.2 Settoriali

(a) Decreto del Presidente della provincia 10 agosto 2006, n. 39 (B.U. 12 settembre 2006, n. 37)

Modifica del regolamento relativo alla pesca.

Il presente regolamento (10 articoli) apporta a quello citato nel titolo numerose modifiche, relative agli obblighi degli acquicoltori, ad autorizzazioni speciali accordate alle associazioni e federazioni di pesca affiliate al CONI, a casi particolari di prelievo dei pesci, ai piani di coltivazione, alle semine, alla sorveglianza, ai permessi di pesca, ai mezzi di pesca, ai limiti di cattura, all’esame di pesca.

2. Leggi e regolamenti sull’organizzazione e sui procedimenti

(a) Decreto del Presidente della provincia 22 maggio 2006, n. 24 (B.U. 11 luglio 2006, n. 28)

Modifiche del regolamento concernente la contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.

L’unico articolo di questo decreto modifica l’articolo 3 del regolamento 38/2001, relativo all’uso del contrassegno.

(b) Legge prov. 16 novembre 2006, n. 13 (B.U. 28 novembre 2006, n. 48)

Organismi geneticamente modificati (OGM) nell’agricoltura – disposizioni transitorie.

I tre articoli di questa legge sono finalizzati alla salvaguardia delle colture agricole della provincia da possibili contaminazioni con OGM, in assenza di norme per l’applicazione

del principio di coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.

Viene quindi stabilito il divieto di coltivazione e uso in agricoltura di specie geneticamente modificate, fino all’emanazione di tale disciplina, che dovrà essere adottata entro il 2009.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Decreto del Presidente della provincia 27 gennaio 2006, n. 9 (B.U. 28 febbraio 2006, n. 9)

Abrogazione del decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1993, n. 37, recante “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, concernente ‘Interventi provinciali per lo sviluppo dell’economia cooperativa’”.

Viene abrogato il regolamento di cui al titolo.

4. Leggi finanziarie

(a) Legge prov. 20 luglio 2006, n. 7 (B.U. 1 agosto 2006, suppl. n. 1 al n. 31)

Disposizioni in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2006 e per il triennio 2006-2008.

L’articolo 11 di questa legge modifica la l.p. 7/2000 (Nuovo ordinamento del commercio), nella quale viene inserito l’art. 24 bis, relativo al finanziamento dell’attività della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

BOLZANO 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.p.23 luglio 2007, n. 6 (B.U. 9 ottobre 2007, suppl. n. 1 al n. 41)

Modifiche di leggi provinciali in vari settori.

La legge è composta di 42 articoli distribuiti in 20 capi, e di un allegato.

Ogni capo modifica leggi di un determinato settore.

Il capo I modifica leggi in tema di alpinismo; il IV, in tema di turismo e industria alberghiera; il VI, in tema di esercizi pubblici; il VII, in tema di ordinamento forestale; il X, in tema di commercio; il XV, in tema di agricoltura; il XX, in tema di attività economiche.

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della provincia 26 marzo 2007, n. 24 (B.U. 27 giugno 2007, n. 26)

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

La modifica principale, apportata al regolamento 39/2000, consiste nell'inserimento dell'articolo 20 *ter*, relativo a distributori di carburante ad uso privato interno, cioè installati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al rifornimento di automezzi, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti delle imprese; o all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, ad uso esclusivo dei loro mezzi.

Questo regolamento si compone di 3 articoli.

(b) L.p. 9 ottobre 2007, n. 8 (B.U. 23 ottobre 2007, suppl. n. 2 al n. 43)

Ordinamento dell'industria.

La legge si compone di 5 articoli.

Viene data la definizione di attività industriale e di imprese industriali; viene disciplinata l'iscrizione al Registro delle imprese.

Viene delegata alla camera di commercio di Bolzano la competenza per l'applicazione di sanzioni amministrative in casi di esercizio di un'attività industriale in assenza dei prescritti requisiti professionali.

Infine, viene apportata una variazione di bilancio.

(c) L.p. 12 ottobre 2007, n. 9 (B.U. 23 ottobre 2007, suppl. n. 2 al n. 43)

Modifiche delle leggi provinciali in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia, di associazioni agrarie nonché di raccolta di funghi.

La legge si compone di 45 articoli e un allegato, distribuiti in 4 capi.

Il primo capo modifica ampiamente la l.p. 14/1987 (Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia).

Il secondo, modifica la l.p. 2/1959 (Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie, comunità agrarie, ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni).

Il terzo, modifica la l.p. 18/1991 (Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali).

Il capo quarto dispone alcune abrogazioni di norme.

(d) Decreto del presidente della provincia 18 ottobre 2007, n. 55 (B.U. 27 novembre 2007, n. 48)

Regolamento sull'ampliamento di esercizi pubblici e sulla previsione di zone per strutture turistiche.

Il regolamento (15 articoli e 4 allegati) disciplina i casi in cui è possibile l'ampliamento qualitativo e quantitativo di pubblici esercizi. Inoltre, determina i criteri per la previsione di zone per strutture turistiche e per la loro utilizzazione.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) L.p. 12 marzo 2007, n. 1 (B.U. 20 marzo 2007, n. 12)

Modifiche della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante "Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia".

La legge si compone di 5 articoli.

La modifica più consistente riguarda gli obblighi dei beneficiari.

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

CALABRIA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) R.r. 10 maggio 2005, n. 4 (suppl. ord. 14 maggio 2005 n. 7 al B.U. 30 aprile 2005, n. 8)

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive (art. 14 bis L.R. n. 8 del 26/6/2003).

Il regolamento (8 articoli) si propone al contempo l'obiettivo della tutela della salute dei consumatori e degli utenti di beni e servizi, e quello della "promozione della conoscenza del sistema economico e produttivo al fine di migliorare le opportunità di lavoro, l'efficienza e la produttività delle imprese, la programmazione degli interventi".

A questi fini, vengono istituiti la Consulta regionale dei consumatori (di cui vengono definiti ruolo, composizione e funzionamento), l'osservatorio dei prezzi e delle attività produttive e l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

A queste associazioni la regione può erogare contributi per la realizzazione di specifici progetti attinenti agli obiettivi enunciati dal regolamento.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 17 agosto 2005, n. 13 (B.U. 28 agosto 2005, suppl. straord. n. 3 al n. 15 del 16 agosto 2005)

Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).

L'art. 9 di questa legge prevede la concessione di contributi da parte della giunta ad imprese artigiane e commerciali aperte al pubblico, che svolgano attività sottoposte al rischio criminalità, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di sicurezza.

L'art. 12 dispone l'istituzione del Sistema regionale della moda "quale sintesi delle specializzazioni produttive del settore tessile, abbigliamento, accessori in pelle e calzature", al fine di "favorire le aggregazioni industriali, le innovazioni di prodotto e di

processo, nonché il miglioramento delle condizioni di accesso al credito". A sostegno di questo Sistema, è istituito un Fondo per la competitività delle imprese, che può agire sul costo del lavoro.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

CALABRIA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 20 novembre 2006, n. 12 (B.U. 27 novembre 2006, suppl. str. al n. 2)

Liquidazione del Consorzio di bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.

La legge (4 articoli) autorizza il commissario liquidatore del Consorzio di cui al titolo ad accendere un mutuo per l'importo residuo della situazione debitoria.

La regione concede, a partire dal 2007 e fino al 2027, un contributo pari al 50% dell'ammontare della rata di ammortamento di tale mutuo.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

CALABRIA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) R.r. 2 aprile 2007, n. 3 (B.U. 16 aprile 2007, n. 7)

Regolamento Tavolo agroalimentare

Il suddetto Tavolo, strumento dell'assessore regionale all'agricoltura, foreste e forestazione, per la definizione delle politiche agricole ed agroalimentari, viene definito quale "sede di confronto e di concertazione tra i soggetti che vi partecipano per la programmazione degli interventi della regione Calabria in materia agricola ed agroalimentare".

(b) L.r. 21 agosto 2007, n. 18 (B.U. 29 agosto 2007, suppl. str. n. 5 al n. 15)

Norme in materia di usi civici.

Capo I. Finalità della legge è quella di disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di usi civici e gestione delle terre civiche.

La legge contiene alcune definizioni, l'indicazione del regime giuridico, il rinvio ad un regolamento regionale di attuazione.

Capo II. Esso indica le funzioni amministrative della regione e delle province, e norme di programmazione.

Capo III. Esso conferisce alcune funzioni amministrative ai comuni, e disciplina i procedimenti amministrativi.

Il capo IV contiene norme transitorie.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) R.r. 2 aprile 2007, n. 2 (B.U. 16 aprile 2007, n. 7)

Regolamento per il funzionamento del fondo regionale di garanzia per il finanziamento a medio e lungo termine degli investimenti delle imprese agricole ed agroindustriali calabre.

Finalità del regolamento (10 articoli e 1 allegato) è quella di agevolare, tramite il suddetto fondo, l'accesso al credito da parte delle imprese agricole ed agroindustriali garantendo, entro limiti da definire, fondi per mutui e/o altri regimi di finanziamento.

Vengono definiti la durata, i beneficiari, le iniziative ammissibili, i soggetti garantiti, le modalità di gestione e di operatività, il monitoraggio sull'andamento del fondo.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

CAMPANIA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) R.r. 25 marzo 2005, n. 3 (B.U. 29 marzo 2005, n. 18)

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale del 21 ottobre 2003 n. 313 - Convalida dei regolamenti regionali.

L'articolo unico del presente regolamento convalida i regolamenti emanati dal presidente della giunta previa deliberazione della giunta a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 1/1999. Si tratta di 82 regolamenti, emanati tra settembre 2000 e maggio 2004, elencati nell'allegato A, molti dei quali riguardano lo sviluppo economico.

1.2 Settoriali

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) R.r. 24 febbraio 2005 n. 2 (B.U. 7 marzo 2005, n. 15)

Insedimenti produttivi ed aree industriali ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. - Legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 18.

Emanato in attuazione dell'art. 18 della legge regionale citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Campania, 1.4 b*), il regolamento (13 articoli) disciplina il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali di Avellino e Salerno, in raccordo con le disposizioni sui contratti d'area, nonché il recupero dei siti industriali.

(b) L.r. 1 febbraio 2005, n. 2 (B.U. 7 febbraio 2005, n. 9)

Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane.

La presente legge, in 5 articoli, disciplina gli obblighi per i produttori di pane, relativi al confezionamento ed etichettatura del prodotto.

(c) L.r. 1 febbraio 2005, n. 3 (B.U. 7 febbraio 2005, n. 9)

Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania.

La legge si compone di 5 articoli.

Ai fini della tutela delle produzioni della filiera bufalina e della salute dei consumatori, in relazione all'infezione della brucellosi bufalina, la giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei piani straordinari di profilassi e risanamento.

Per l'abbattimento dei capi infetti è previsto un indennizzo.

(d) *L.r. 15 febbraio 2005, n. 6* (B.U. 16 febbraio 2005, n. 12 bis)

Norme per la regolarizzazione delle superfici vitate.

Nell'obiettivo di "salvaguardare il patrimonio viticolo, i livelli occupazionali e l'economia regionale", la presente legge in 9 articoli disciplina la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate senza autorizzazione tra il 1° aprile 1987 (entrata in vigore del regolamento CEE che vieta la commercializzazione del vino proveniente da superfici impiantate illegalmente) e il 31 agosto 1998.

Vengono elencati nel dettaglio i casi per i quali è concessa l'autorizzazione per la regolarizzazione, e le sanzioni al cui pagamento è subordinata la regolarizzazione.

(e) *L.r. 15 febbraio 2005, n. 7* (B.U. 16 febbraio 2005, n. 12 bis)

Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61, avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco.

In un'ottica di valorizzazione delle associazioni pro loco e di riconoscimento del loro valore sociale, questa legge, composta di 10 articoli, ne istituisce l'albo regionale, definisce i requisiti per l'iscrizione ad esso, prevede le funzioni delle pro loco (oltre a quelle statutarie), individua nell'Unione nazionale pro loco d'Italia l'organismo di coordinamento, prevede contributi in relazione ai programmi di attività.

(f) *L.r. 23 febbraio 2005, n. 13* (B.U. 28 febbraio 2005, n. 14)

Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, "Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane".

La presente legge si compone di un unico articolo.

Le modifiche apportate alla legge di cui al titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 5°, Campania, 2b*) consistono nell'eliminazione dell'obbligo di usare per il pane confezioni trasparenti, rimanendo questa solo una possibilità, e nel riferimento, per eventuali contributi, al regime regionale di aiuto anziché alla legge 28/87.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) *R.r. 24 febbraio 2005, n. 1* (B.U. 7 marzo 2005, n. 7)

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 4 concernente: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate".

Il regolamento, in 6 articoli, demanda alla giunta l'individuazione delle emergenze fitosanitarie il cui controllo dà diritto ai contributi previsti dalla legge citata (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Campania, 1.3*), la definizione degli ambiti territoriali regionali interessati e delle priorità tra le emergenze individuate.

Vengono poi disciplinate le modalità per la presentazione dei progetti di intervento, per l'esame di validità dei progetti da finanziare e per l'erogazione del contributo.

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 28 dicembre 2005, n. 23 (B.U. 30 dicembre 2005, n. 69)

Rideterminazione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito.

A fronte della rideterminazione delle aliquote, da questa legge (2 articoli) vengono previsti i casi in cui essa non si applica.

(b) L.r. 11 agosto 2005, n. 15 (B.U. 18 agosto 2005, n. 40)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania. Legge finanziaria regionale 2005.

L'articolo 5 della legge integra la l.r. 8/1996 sulla tassidermia.

In base all'articolo 8 la giunta, in appoggio alle dinamiche competitive del sistema produttivo regionale, "istituisce e disciplina un fondo immobiliare di supporto ed al servizio dei soggetti istituzionalmente competenti sul territorio per ottimizzare le procedure di acquisizione e di finanziamento delle aree destinate ad insediamenti produttivi".

Allo stesso fine, l'art. 21 "istituisce un fondo per l'acquisizione e la diffusione, previo concerto con le associazioni delle piccole e medie imprese, dei brevetti innovativi nella produzione di beni ed ogni innovazione tecnologica utile alla maggiore competitività dei prodotti e dei servizi realizzati sul territorio regionale".

L'art. 28 infine modifica il regolamento 3/2005 relativo al finanziamento di iniziative produttive del contratto d'area di Avellino.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

(a) L.r. 5 dicembre 2005, n. 21 (B.U. 13 dicembre 2005, n. 66)

Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia.

La legge (5 articoli), oltre ad abrogare un totale di 100 leggi di vari settori, dispone che annualmente la giunta presenti al consiglio "uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale codificazione della disciplina legislativa di ogni settore e o materia di competenza della regione". Tali leggi, oltre ad abrogare espressamente norme già prive di efficacia, hanno anche il fine di semplificare la disciplina dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti amministrativi regionali, di coordinare fra loro le norme, di attribuire ai regolamenti "il compito di

integrare ed attuare la disciplina legislativa delle materie non coperte da riserva assoluta di legge".

CAMPANIA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 29 marzo 2006, n. 6 (B.U. 18 aprile 2006, n. 18)

Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

La legge si compone di 32 articoli, distribuiti in 6 capi. Nel capo I sono espone le finalità (miglioramento dell'efficienza complessiva della rete distributiva, contenimento dei prezzi, incremento dei servizi all'utenza, garanzia del servizio pubblico), alcune definizioni, le funzioni assegnate ai comuni. Viene istituita la commissione consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione di carburanti. La regione svolge attività permanente di analisi e studio sul settore, tramite l'ufficio carburanti che ha funzioni di osservatorio.

La disciplina di numerosi aspetti viene demandata ad apposito regolamento di attuazione.

Il capo II tratta degli impianti stradali, il III di quelli autostradali, il IV di quelli ad uso privato per natanti ed aeromobili. Il V è dedicato all'attività regionale di vigilanza e controllo. Il VI, tra le norme transitorie e finali, dispone alcune abrogazioni.

(b) L.r. 29 marzo 2006, n. 7 (B.U. 18 aprile 2006, n. 18)

Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura.

Finalità della legge (20 articoli) è la salvaguardia del patrimonio apistico.

Vengono disciplinati aspetti quali l'associazionismo tra apicoltori, la formazione professionale, i compiti delle Aziende sanitarie locali, le norme di sicurezza, il nomadismo, la cessione di api vive, la loro tutela da sostanze tossiche, l'allevamento e la selezione delle api regine, le sanzioni amministrative. Viene istituito il comitato regionale apistico e l'anagrafe regionale degli apicoltori. Si prevede l'adozione, da parte della regione, di un documento programmatico che deve indicare gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore in questione. Sono previsti altresì contributi in conti capitale per la realizzazione di determinate attività ed iniziative.

(c) L.r. 29 marzo 2006, n. 9 (B.U. 18 aprile 2006, n. 18)

Promozione e valorizzazione dell'agricoltura integrata in Campania.

Fine della legge (14 articoli) è lo sviluppo delle produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente.

Principi ispiratori dell'azione della regione sono quelli di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente, equilibrando "giudiziosamente" metodi agronomici, fisici, biologici e chimici.

In questo quadro, la regione sviluppa interventi nel campo della ricerca e sperimentazione, della formazione, della divulgazione, della diffusione di uno specifico marchio di produzione, della valorizzazione dei prodotti.

La regione dovrà predisporre ed aggiornare appositi disciplinari relativi alle tecniche colturali e zootecniche per produzioni di alta qualità, e alle modalità di conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione.

Viene disciplinata la concessione di un marchio collettivo regionale per i prodotti da agricoltura integrata; viene infine istituito il comitato tecnico scientifico consultivo regionale per tale tipo di agricoltura.

(d) L.r. 20 giugno 2006, n. 13 (B.U. 3 luglio 2006, n. 29)

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo e tutela degli ecosistemi tartufigeni.

Fine della legge, composta di 20 articoli, sono la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigo campano, proteggendo al contempo il loro ambiente naturale.

La regione esercita le proprie funzioni amministrative nel quadro di indirizzi generali la cui adozione è demandata alla giunta, così come le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti e quelle di tutela ambientale. Possono anche essere concessi contributi ad altri soggetti per attività di studio, formative e promozionali.

La legge disciplina quindi la raccolta in tutti i suoi aspetti ed istituisce presso ogni amministrazione provinciale una commissione tecnica per la tutela del tartufo.

(e) L.r. 24 luglio 2006, n. 14 (B.U. 7 agosto 2006, n. 36)

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo.

La legge si compone di 2 articoli ed apporta numerose modifiche a quella citata nel titolo, relativamente fra l'altro alla gestione dei boschi.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) R.r. 14 ottobre 2006, n. 4 (B.U. 30 ottobre 2006, n. 49)

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 4, concernente: Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate.

Il regolamento comprende 7 articoli. Esso dà attuazione alla legge citata demandando alla giunta l'individuazione delle emergenze per il cui controllo è possibile fruire di

incentivi, la priorità tra diverse emergenze, la cessazione di esse, le percentuali di contributo a carico della regione.

Vengono quindi disciplinate la presentazione dei progetti di controllo delle emergenze finalizzati all'ottenimento del contributo, e le modalità di erogazione di esso.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

CAMPANIA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) R.r. 24 luglio 2007, n. 3 (B.U. 6 agosto 2007, n. 44)

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati e tutela degli ecosistemi tartufigeni.

Il regolamento (12 articoli) dà attuazione alla l.r. 13/2006.

Esso definisce criteri ed indirizzi operativi per il rilascio delle attestazioni di riconoscimento, da parte delle province di competenza, delle tartufaie controllate e coltivate.

Vengono anche definiti gli ambiti e il calendario per la raccolta.

La regione favorisce la costituzione di associazioni locali di raccoglitori, attraverso il loro riconoscimento e la possibilità di accedere a contributi.

(b) R.r. 24 luglio 2007, n. 8 (B.U. 6 agosto 2007, n. 44)

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati.

La presente disciplina (23 articoli) è emanata con la finalità di garantire benefici agli ecosistemi vegetali, la gestione economica della raccolta, la tutela della salute pubblica.

L'esercizio delle funzioni amministrative è attribuito alle province e alle comunità montane. Esse possono delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni.

Vengono disciplinate le procedure per l'autorizzazione alla raccolta e alla vendita, le modalità, i luoghi, il rilascio della qualifica di raccoglitore professionale.

Possono essere concessi contributi regionali agli enti competenti e alle associazioni micologiche per iniziative di formazione e informazione.

Viene istituito l'ispettorato micologico, con funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) L.r. 22 giugno 2007, n. 7 (B.U. 4 luglio 2007, n. 38)

Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano.

Finalità della legge (9 articoli) è la promozione del commercio della carne di bufalo campano.

A tal fine, possono essere costituiti consorzi di valorizzazione tra allevatori, macellatori e imprese di lavorazione della filiera di carne di bufalo, prodotta secondo specifico disciplinare. Essi possono accedere a finanziamenti, in base a criteri definiti dalla presente legge.

(b) L.r. 28 novembre 2007, n. 12 (B.U. 3 dicembre 2007, n. 63 bis)

Incentivi alle imprese per l'attivazione del Piano di Azione per lo Sviluppo Economico Regionale.

Oggetto della legge (11 articoli), “in base alla competenza residuale in materia di sviluppo economico ed attività produttive e in conformità con i principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente e con la disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di stato alle imprese”, è la promozione di “azioni di sviluppo del sistema produttivo regionale anche attraverso l’istituzione di regimi di aiuto alle imprese”.

La legge definisce quindi i criteri generali cui devono attenersi gli aiuti regionali per lo sviluppo delle imprese.

La legge prevede la concessione di incentivi con procedura negoziale, mediante il ricorso al contratto di programma; la concessione di incentivi per nuovi investimenti, mediante il ricorso al credito di imposta; la concessione di incentivi per l’incremento dell’occupazione con procedura automatica, mediante il ricorso al credito di imposta; la concessione di aiuti agli investimenti con procedura valutativa.

Vengono anche previsti incentivi per il consolidamento di passività.

Sono quindi disciplinate le modalità di attuazione e le forme di monitoraggio.

Per garantire un’efficace e trasparente attuazione della legge, si rende necessario adeguare l’ordinamento amministrativo della giunta ; vengono perciò apportate le opportune modifiche alla l.r. 11/1991 (Ordinamento amministrativo della giunta regionale).

(c) R.r. 28 novembre 2007, n. 7 (B.U. 3 dicembre 2007, n. 63 bis)

Regolamento di attuazione degli incentivi per l’innovazione e lo sviluppo.

Il regolamento, composto di 9 articoli, disciplina l’ambito di applicazione, i destinatari, gli oggetti delle agevolazioni, la procedura per la concessione, i casi di revoca, l’assistenza tecnica, la verifica, i controlli e il monitoraggio, relativamente alla concessione di aiuti finalizzati a “promuovere progetti orientati al rafforzamento dei processi produttivi, distributivi ed organizzativi di impresa, all’internazionalizzazione, all’incremento della dimensione di impresa e della competitività sui mercati nazionali ed internazionali, tramite la realizzazione di interventi di carattere strutturale in investimenti produttivi, in formazione del capitale umano, in ricerca e sviluppo tecnologico, volti a produrre effetti duraturi per le imprese che operano sul territorio regionale”.

(d) R.r. 28 novembre 2007, n. 8 (B.U. 3 dicembre 2007, n. 63 bis)

Regolamento di attuazione degli incentivi per il consolidamento della passività a breve.

Il regolamento (8 articoli) disciplina il regime di aiuti denominato “Incentivi per il consolidamento delle passività a breve”, che ha lo scopo di favorire il miglioramento della struttura patrimoniale delle imprese e di facilitarne l’accesso al credito.

Vengono definiti i destinatari, l’oggetto dell’agevolazione, le procedure per la concessione, i casi di cessazione e revoca dei benefici, le verifiche, i controlli e il monitoraggio.

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 19 gennaio 2007, n. 1 (B.U. 22 gennaio 2007, n. 7)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007.

Alcuni articoli della legge (9, 10, 11 e 28) riguardano al semplificazione e la trasparenza amministrativa, in particolare relativamente ai procedimenti e alle procedure.

L’articolo 27 (piano d’azione per lo sviluppo economico regionale) apporta modifiche alla l.r. 24/2005 (legge finanziaria 2006), mediante l’inserimento di numerosi commi all’articolo 8, ed istituisce l’unità tecnica “piano d’azione per lo sviluppo economico regionale”.

L’articolo 33 istituisce la banca regionale del germoplasma e la rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche a rischio di estinzione. Sono previsti interventi di tutela e aiuti (incentivi ed agevolazioni) legati alle specie a rischio.

L’articolo 37 dispone la soppressione dell’ente regionale di sviluppo agricolo in Campania (ERSAC) e dell’ente regionale di sviluppo dell’artigianato (ERSVA). Entro 180 giorni il Consiglio regionale deve approvare un disegno di legge di riordino della materia.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

EMILIA – ROMAGNA 2005

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) R.r. 17 febbraio 2005, n. 2 (B.U. 18 febbraio 2004, n. 28)

Istituzione, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31), della certificazione di controllo volontario per gli aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 (istituzione, ai sensi dell'art. 7 della l.r. 19 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del r.r. 28 giugno 1984, n. 36).

Il presente regolamento (13 articoli) sostituisce il precedente del 1999 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Emilia - Romagna, 1.2 b*), che viene abrogato.

Molte sono le variazioni apportate. In particolare, fra le definizioni vengono inseriti nuovi termini; vengono in parte modificate le funzioni dell'organismo di controllo sul processo di certificazione (struttura fitosanitaria regionale); viene introdotto un articolo che assegna al fornitore la responsabilità della rispondenza alle caratteristiche riportate sull'etichetta o nel documento di commercializzazione del materiale certificato.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

EMILIA ROMAGNA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 1 giugno 2006, n. 5 (B.U. 1 giugno 2006, n. 75)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale.

I 6 articoli di questa legge sono suddivisi in tre capi (Disposizioni sull'ordinamento della professione di maestro di sci, Titolarità di funzioni in materia ambientale, Entrata in vigore).

Il capo I modifica tre articoli della legge 42/93, relativi rispettivamente ad abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale, alla commissione d'esame e al rilascio dei titoli, alle scuole di sci.

Il capo II conferma le funzioni in materia ambientale conferite alle province e ai comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

1.2 Settoriali

(a) R.r. 10 gennaio 2006, n. 1 (B.U. 12 gennaio 2006, n. 6)

Modifica al regolamento regionale 26 marzo 2002, n. 4 “Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna.”

Quattro sono gli articoli che compongono questo regolamento. Esso modifica quello citato nel titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Emilia-Romagna, 1.2 f*). Le modifiche principali riguardano la caccia al cinghiale con il metodo della braccata (in particolare la composizione delle mute utilizzate) e la caccia con il metodo della “girata”.

(b) L.r. 10 luglio 2006, n. 10 (B.U. 10 luglio 2006, n. 102)

Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009.

La legge si compone di 11 articoli.

Suo fine è la tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole. In questa ottica, essa disciplina i vari aspetti della caccia (specie cacciabili, periodi, giornate, orari, forme di caccia, carniere, addestramento dei cani, tesserino venatorio). Vengono anche disposte misure che vietano o limitano l'esercizio della caccia in ambiente agricolo-forestale, in modo da non danneggiare persone, bestiame e colture.

(c) L.r. 10 luglio 2006, n. 11 (B.U. 1 giugno 2006, n. 102)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”).

Questa legge (4 articoli) dispone la sostituzione dei primi due articoli di quella citata nel titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Emilia-Romagna, 1.2 h*), introducendo un ulteriore riferimento normativo (alla legge 221/2002), modificando le specie di cui è consentito il prelievo, diversificando i periodi per la caccia in relazione alle varie specie, autorizzando l'uso di richiami vivi appartenenti alla specie storno.

Viene abrogata la l.r. 22/2002 (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Emilia-Romagna, 1.2 i*) che aveva integrato la 15/2002 quanto a mezzi e metodi di prelievo venatorio.

(d) L.r. 31 luglio 2006, n. 15 (B.U. 31 luglio 2006, n. 113)

Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna.

Fine della legge, composta di 10 articoli, è la conservazione della fauna regionale minore, quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali. Per fauna minore si intendono tutte le specie animali “di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroterteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi”.

Al raggiungimento di tale fine, con azioni idonee, sono chiamati regioni, province, enti di gestione delle aree protette, comuni, comunità montane.

La legge disciplina forme di tutela, deroghe e prelievi; prevede attività di monitoraggio e vigilanza; dispone l'istituzione dell'elenco regionale delle specie rare e/o minacciate appartenenti alla fauna minore.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 31 luglio 2006, n. 16 (B.U. 31 luglio 2006, n. 113)

Valorizzazione del turismo naturalista.

In 5 articoli questa legge, al fine di “valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all'aria aperta, che utilizzano il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura”, disciplina le competenze della regione (individuazione delle aree e realizzazione di infrastrutture pubbliche e private, anche con la concessione di contributi), le aree pubbliche e private destinate al naturalismo, la loro delimitazione e segnalazione.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

EMILIA ROMAGNA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 6 marzo 2007, n. 2 (B.U. 6 marzo 2007, n. 29)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28).

La legge di cui al titolo (16 articoli) è pressoché totalmente riscritta.

Vengono sostituiti gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 19; modificati il 4 e il 12, inseriti il 13 *bis* e il 19 *bis*, abrogato il 9.

Il nuovo testo prevede, quanto alle finalità, la disciplina dell'organizzazione turistica, la definizione dell'attività della regione e dell'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo, "nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ai sensi dell'art. 118 della Costituzione; integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione; completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa".

Vengono quindi disciplinate le competenze della regione, delle province e dei comuni in materia di turismo.

La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita dal programma poliennale degli interventi regionali in materia.

Ogni provincia approva il programma turistico di promozione locale, in cui si definiscono le priorità degli interventi e si indicano i progetti ammissibili a contributo.

Viene disciplinato il sistema di finanziamenti; viene istituito il Comitato di concertazione turistica, che formula alla giunta proposte e pareri.

La concertazione in materia di turismo viene favorita anche mediante la promozione ed il riconoscimento di "aggregazioni di prodotto d'interesse regionale", unioni di soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, ammessi al sistema di finanziamenti.

Viene disciplinata altresì l'istituzione dell'agenzia di promozione turistica Servizi (APT Servizi), di cui vengono indicati alcuni principi statutari.

Le province promuovono i Sistemi turistici locali, aggregazioni di soggetti pubblici e privati operanti per lo sviluppo dell'economia turistica, che possono essere riconosciuti dalle regioni e ammessi a finanziamento.

(b) L.r. 6 marzo 2007, n. 3 (B.U. 6 marzo 2007, n. 30)

Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE.

La legge in 6 articoli disciplina il prelievo venatorio in deroga alla citata direttiva CEE, definendo durata, procedure, controlli e sanzioni, limitazioni.

(c) L.r. 21 maggio 2007, n. 6 (B.U. 21 maggio 2007, n. 66)

Disposizioni in materia di distribuzione commerciale.

Il capo I delle legge (composta di 9 articoli) riordina la materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle competenze della regione e dei comuni relative al commercio.

Vengono modificate due leggi, la 14/1999 e la 14/2003.

Quanto alla prima (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114), vengono inseriti due articoli relativi ai giorni di chiusura e al divieto di esercitare nello stesso punto vendita commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Quanto alla seconda (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), vengono modificati articoli relativi alle autorizzazioni, al registro esercenti, alla vendita di farmaci.

Il capo II è dedicato ai centri di telefonia.

Il capo III abroga 8 leggi regionali, emanate tra il 1973 e il 1990.

(d) L.r. 6 luglio 2007, n. 10 (B.U. 6 luglio 2007, n. 96)

Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.

In applicazione del DLgs 386/2003, che dà attuazione alla direttiva 1999/105/CE sulla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, questa legge in 11 articoli disciplina la materia, nelle finalità di tutelare le specie autoctone, la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale, la qualità genetica del materiale di moltiplicazione, e di favorire la produzione di piante forestali di qualità.

Nell'allegato I sono elencate le specie cui si applica la presente disciplina, che può essere estesa in tutto o in parte, con atto della giunta, ad altre specie.

(e) L.r. 27 luglio 2007, n. 16 (B.U. 27 luglio 2007, n. 111)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche.

La legge indicata dal titolo viene modificata dalla presente (40 articoli) in numerosi punti. La modifica principale riguarda gli Ambiti territoriali di caccia, la cui disciplina è totalmente riscritta: definizione (“strutture associative senza scopo di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza”), organi, statuto, controllo sostitutivo, compiti, conferenza degli ATC.

Dalle modifiche apportate alla l.r. 8/1994 dalla presente e da altre leggi precedenti ne risulta un testo coordinato in 64 articoli.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 18 giugno 2007, n. 8 (B.U. 18 giugno 2007, n. 82)*

Promozione della coltura della canapa (*Cannabis sativa* L.) e altre colture innovative nel territorio dell'Emilia Romagna.

Finalità della legge (5 articoli) è il sostegno a filiere produttive innovative, nell'obiettivo di incentivare la competitività e la diversificazione produttiva delle imprese agricole e l'integrazione fra i processi agricoli e i processi industriali.

Vengono pertanto concessi contributi ad attività, anche a carattere pilota, a favore di soggetti ed in base a criteri che la legge definisce.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

FRIULI VENEZIA GIULIA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 4 marzo 2005, n. 4 (B.U. 9 marzo 2005, suppl. str. n. 7)

Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.

La legge è suddivisa in 6 capi, per un totale di 54 articoli.

Il capo I è dedicato alle misure per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, in considerazione del ruolo rilevante loro riconosciuto dalla regione nello sviluppo economico e sociale del territorio. Tali misure sono descritte quanto al loro oggetto, alla misura, ai beneficiari, alle procedure per la richiesta e l'erogazione, ai controlli e ai casi di revoca.

Il capo II, innovando sostanzialmente i primi 12 articoli della legge 27/99 (Per lo sviluppo dei distretti industriali, (v. *Regioni e attività produttive*, vol. 1°, *Friuli Venezia Giulia*, 1.2 l) istituisce le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali, società consortili a capitale misto pubblico e privato, aventi "come scopo statutario la promozione dell'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale e la prestazione di servizi a supporto dei processi innovativi delle imprese localizzate nell'area territoriale di riferimento".

Il capo III opera la revisione dell'ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT (Ente zona industriale di Trieste), estendendone le aree di intervento.

Il capo IV contiene misure di semplificazione dei procedimenti autorizzativi in materia di artigianato, modificando o sostituendo vari articoli delle legge regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato, v. *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, *Friuli Venezia Giulia*, 1.1.2 a).

Il capo V contiene la definizione delle funzioni della regione e la delega di funzioni alle Camere di commercio, ed istituisce il fondo per gli incentivi alle imprese. Il capo VI dispone l'adeguamento della legge regionale 7/2003 (Disciplina del settore fieristico) alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004, concernente le restrizioni alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento in materia di organizzazione di fiere ed esposizioni.

Il capo VII infine contiene norme finanziarie.

(b) L.r. 10 novembre 2005, n. 26 (B.U. 14 novembre 2005, suppl. str. n. 24 al n. 45)

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Finalità della legge, composta di 37 articoli, è quella di "garantire la qualità dello sviluppo sociale ed economico della comunità regionale e qualificare il territorio

regionale quale area caratterizzata da un elevato livello di innovazione”. Per questo, “la regione promuove una politica tesa allo sviluppo e alla promozione dell’attività di ricerca, alla diffusione dell’innovazione e del trasferimento di conoscenze e di competenze, anche tecnologiche, a favore delle imprese, dei centri di ricerca e di innovazione e del sistema del welfare e della pubblica Amministrazione”.

La politica regionale in materia si basa sui principi di concertazione con le parti sociali, di collaborazione, anche internazionale, e di sussidiarietà.

La regione si dota di un programma triennale per la promozione e sviluppo dell’innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche, che contiene obiettivi e modalità di attuazione.

Quale strumento consultivo, di raccordo e partecipazione all’elaborazione del programma, presso la presidenza della regione viene istituita la Conferenza permanente per l’innovazione, nonché un comitato di valutazione.

Vengono sostituiti gli articoli 21 e 22 della l.r. 47/1978, relativi alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese industriali e a centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, finalizzati all’innovazione delle strutture industriali e dell’apparato produttivo. Analoghi contributi sono concessi a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone; a centri di ricerca e trasferimento; a centri di assistenza tecnica del terziario.

Analoghi interventi, e per analoghi fini, sono previsti a favore delle piccole e medie imprese artigiane, delle imprese agricole e agroindustriali, della pesca e dell’acquacoltura.

La legge prevede poi interventi regionali promozionali in altri settori, nonché la costituzione di una rete regionale dell’innovazione, mirante allo sviluppo della collaborazione tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo.

Sono previsti contributi a gestori di incubatori di impresa, per attività finalizzate allo sviluppo di nuova imprenditoria e alla crescita dimensionale.

Sono previsti altresì interventi regionali per la tutela legale dei brevetti, per la promozione e la diffusione della cultura dell’innovazione.

Infine, è prevista l’individuazione, da parte della regione, di uno o più distretti dell’innovazione e delle alte tecnologie, “quali ambiti di sviluppo di un sistema regionale dell’innovazione che, attraverso il rafforzamento del rapporto collaborativo tra ricerca e impresa e tra sistema scientifico e produttivo, rechi vantaggio allo sviluppo dell’economia regionale”.

(c)L.r. 5 dicembre 2005, n. 29 (B.U. 9 dicembre 2005, suppl. str. n. 25)

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo".

La legge si compone di 9 titoli, suddivisi in capi, per un totale di 115 articoli e 5 allegati. Con l’eccezione del titolo VIII, che contiene modifiche alla legge organica sul turismo (in relazione, tra l’altro, alle funzioni regionali di indirizzo e programmazione, alla concertazione, all’istituzione e al funzionamento dell’agenzia per lo sviluppo del turismo, a particolari forme di strutture ricettive), tutti gli altri sono dedicati alle attività commerciali.

Il titolo I contiene finalità e principi generali, e disposizioni comuni a tutti i settori di attività commerciali (requisiti per l'esercizio dell'attività). Il titolo II, dedicato al commercio in sede fissa, definisce le varie tipologie degli esercizi, individua gli strumenti per la pianificazione commerciale, prevede e disciplina forme particolari di vendita, disciplina gli orari, la pubblicità dei prezzi, le vendite straordinarie, le variazioni della titolarità.

Il titolo III è relativo al commercio sulle aree pubbliche; il IV, a quello della stampa quotidiana e periodica.

Il titolo V disciplina la somministrazione di alimenti e bevande.

Oggetto del titolo VI sono le sanzioni. Il VII dispone forme e strumenti di monitoraggio, interventi di tutela e valorizzazione, e forme di sostegno allo sviluppo del commercio.

Il titolo IX, fra le disposizioni procedurali, transitorie e finali, contiene alcune modifiche di leggi precedenti, nonché l'abrogazione di altre 8 e di numerosi commi o articoli di altre ancora.

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della regione 19 aprile 2005, n. 104/Pres. (B.U. 11 maggio 2005, n. 19)

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 "Disciplina del settore fieristico".

Il regolamento, in 20 articoli, disciplina i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale ed i termini per la presentazione delle domande di qualificazione ai fini dell'inserimento della manifestazione nel calendario delle manifestazioni fieristiche; i requisiti minimi di idoneità dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per manifestazioni; le modalità di rilevazione e certificazione, a fini di classificazione e censimento, nonché di monitoraggio del settore, dei dati attinenti agli espositori e ai visitatori.

(b) L.r. 29 aprile 2005, n. 9 (B.U. 4 maggio 2005, n. 18)

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

La legge si compone di 14 articoli e 3 allegati. Finalità di essa è "la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche". Per questo, la regione promuove la tutela dei prati stabili naturali, stabilendo alcuni divieti (anche se è prevista qualche deroga), prevedendo la redazione di un inventario, concedendo contributi sia per la conservazione di tali prati che per attività di sperimentazione, ricerca e promozione.

(c) Decreto del presidente della regione 10 maggio 2005, n. 140/Pres. (B.U. 27 giugno 2005, suppl. ord. n. 17)

Modifiche al "Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 8/1999, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e

grandi strutture di vendita", approvato con decreto del presidente della regione 21 maggio 2003, n. 138/Pres.

Oltre a varie modifiche di scarso rilievo, da questo regolamento (12 articoli) vengono sostituiti l'articolo 6 (Modello territoriale regionale) e l'articolo 10 (Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a mq 15.000).

Vengono inoltre sostituiti gli allegati A1 e A2 e l'allegato B.

(d) Decreto del presidente della regione 12 luglio 2005, n. 226/Pres. (B.U. 3 agosto 2005, n. 31)

Regolamento di esecuzione della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29 "Disciplina dell'aucupio".

Il regolamento si compone di 16 articoli e 4 allegati.

Sua finalità è la disciplina dell'attività di cattura degli uccelli per la cessione ai fini di richiamo nell'esercizio venatorio da appostamento (aucupio).

Questa attività viene dettagliatamente disciplinata quanto ai requisiti di idoneità, ai mezzi di cattura, alla gestione degli impianti, ai richiami utilizzabili presso gli impianti, allo svolgimento dell'attività ed al controllo su di essa, al divieto di caccia durante l'attività di aucupio.

(e) Decreto del presidente della regione 12 luglio 2005, n. 228/Pres. (B.U. 3 agosto 2005, n. 31)

Modifica al Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 19/1971, recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia di cui al DPGR 04003/Pres./1972.

L'unico articolo di questo regolamento apporta all'altro una modifica marginale.

(f) Decreto del presidente della regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres. (B.U. 11 gennaio 2006, n. 2)

Regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000".

Finalità del presente regolamento (15 articoli) è quella di indicare e aggiornare "la definizione di microimpresa, piccola e media impresa, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea", ai sensi della legge 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Il regolamento quindi contiene la definizione delle varie categorie di imprese, mediante il possesso di determinati requisiti, anch'essi dettagliatamente definiti.

Vengono anche identificati i regimi di aiuti applicabili.

(g) L.r. 16 dicembre 2005, n. 31 (B.U. 21 dicembre 2005, n. 51)

Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.

La legge (7 articoli) riguarda sostanzialmente il rilascio delle concessioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Decreto del presidente della regione 26 febbraio 2005, n. 56/Pres. (B.U. 23 marzo 2005, n. 12)

Regolamento per la vendita e la cessione gratuita di piccoli quantitativi di materiale legnoso proveniente dalle foreste di proprietà regionale, ai sensi del comma 41 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20.

Il presente regolamento in 8 articoli disciplina la materia di cui al titolo, ai sensi della legge ivi citata (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali, v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Friuli Venezia Giulia, 1.1.2 a*).

(b) Decreto del presidente della regione 7 aprile 2005, n. 87/Pres. (B.U. 27 aprile 2005, n. 17)

Regolamento di disciplina della composizione e funzionamento delle Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone in esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

In esecuzione dell'articolo 6, comma 69, della legge citata (Legge finanziaria 2005, v. *FVG, 2005 4a*), questo regolamento in 7 articoli disciplina le funzioni, la composizione, le modalità di funzionamento delle suddette Commissioni consultive locali.

(c) L.r. 14 luglio 2005, n. 14 (B.U. 20 luglio 2005, n. 29)

Proroga di incarichi nelle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT).

La legge è composta da due soli articoli. Nelle more "della prossima ristrutturazione dell'organizzazione turistica pubblica regionale, attraverso la creazione di un nuovo soggetto coordinatore e la ridefinizione del ruolo e della organizzazione delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, nonché degli altri soggetti pubblici e privati operanti in campo turistico", viene prorogato al 31 dicembre 2005 l'incarico dei direttori delle AIAT e quello del commissario dell'AIAT di Pordenone.

(d) Decreto del presidente della regione 22 agosto 2005, n. 53/R. (B.U. 24 agosto 2005, n. 35)

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti").

L'unico articolo di questo regolamento riguarda modifiche relative all'esonero dal rispetto dell'intervallo pomeridiano e serale e dei turni domenicali, festivi e infrasettimanali di chiusura degli impianti.

(e) Decreto del presidente della regione 12 ottobre 2005, n. 354/Pres. (B.U. 9 novembre 2005, n. 45)

Regolamento recante le modalità di riconoscimento delle Organizzazione dei produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

I 5 articoli di questo regolamento disciplinano le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di cui al titolo, i cui associati, per l'attività agricola svolta, conseguano la maggioranza relativa del fatturato della organizzazione dei produttori richiedente nell'ambito della regione stessa.

La disciplina riguarda i requisiti per il riconoscimento, la presentazione delle domande, la vigilanza ed il controllo.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Decreto del presidente della regione 21 febbraio 2005, n. 51/Pres. (B.U. 16 marzo 2005, n. 11)

Modifiche al "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente pro-tempore del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del Distretto stesso", approvato con D.P.Reg. 10 ottobre 2003, n. 363/Pres.

Il regolamento consta di 3 articoli. Esso modifica quello citato nel titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Friuli Venezia Giulia, 1.3 ad*) quanto ai casi particolari di rideterminazione del contributo.

(b) Decreto del presidente della regione 26 febbraio 2005, n. 55/Pres. (B.U. 23 marzo 2005, n. 12)

Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 - "Disciplina generale in materia di innovazione. Settore agricoltura".

In attuazione dell'articolo 7 della legge citata (v. *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Friuli Venezia Giulia, 1.1.1 a*), questo regolamento in 9 articoli disciplina criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti (iniziative finanziabili, beneficiari,

presentazione e istruttoria delle domande, tipologie di investimento e ammissibilità delle spese, percentuale di contributo rispettosa degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato in agricoltura, documentazione richiesta a consuntivo).

(c) Decreto del presidente della regione 7 marzo 2005, n. 61/Pres. (B.U. 30 marzo 2005, n. 13)

Regolamento per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse.

15 articoli ed un allegato compongono questo regolamento, che disciplina le priorità di intervento, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione di cofinanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore della produzione di energia con biomasse. Beneficiari sono province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali, piccole e medie imprese e loro consorzi.

(d) Decreto del presidente della regione 9 marzo 2005, n. 69/Pres. (B.U. 30 marzo 2005, n. 13)

Obiettivo 3 - 2000-2006 - Regolamento per la concessione di contributi diretti a favorire la neo-imprenditoria.

Questo regolamento, composto di 30 articoli ed un allegato, disciplina le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la costituzione di nuove imprese, in conformità a quanto previsto dal Programma operativo regionale del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006 e dal Complemento di programmazione per le azioni di aiuto alla creazione di impresa.

Si definiscono le misure di aiuto, il regime, i beneficiari ed i requisiti necessari, le spese ammissibili, la documentazione richiesta, i vincoli di destinazione, l'ammontare del contributo, i divieti di cumulo, la presentazione delle domande, i casi di reiezione, revoca, decadenza.

(e) Decreto del presidente della regione 30 marzo 2005, n. 83/Pres. (B.U. 1 giugno 2005, n. 22)

Modificazioni ai Regolamenti recanti i criteri di priorità e le modalità di accesso per la concessione dei contributi per la realizzazione e manutenzione delle strade vicinali ed interpoderali, previsti dall'articolo 6, comma 14 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, di cui al DPGR 18 settembre 2000, n. 334/Pres. ed al DPGR 25 ottobre 2000, n. 388/Pres.

Il presente regolamento, composto di 6 articoli, apporta modifiche di dettaglio ai due regolamenti citati, previsti dalla legge regionale 2/2000 (legge finanziaria 2000, v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Friuli Venezia Giulia, 1.4 c*).

(f) Decreto del presidente della regione 10 maggio 2005, n. 133/Pres. (B.U. 8 giugno 2005, n. 23)

Regolamento per l'istituzione di un regime di indennizzi a favore delle Aziende agricole della Regione, a compensazione delle perdite delle produzioni avvenute a seguito delle avverse condizioni atmosferiche verificatesi nel corso del 2003.

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 22/2002 (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli Venezia Giulia, 1.3 a*) che ha disposto la creazione un fondo per le emergenze in agricoltura, questo regolamento (6 articoli) istituisce un regime di indennizzi a favore delle aziende agricole le cui produzioni sono state danneggiate dalla siccità e dalle piogge alluvionali del 2003.

(g) Decreto del presidente della regione 10 maggio 2005, n. 134/Pres. (B.U. 8 giugno 2005, n. 23)

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per lo sviluppo delle colture pregiate di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, modificata dall'articolo 6, comma 67 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

Questo regolamento, composto di 10 articoli ed un allegato, disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni e convegni e per l'attuazione di iniziative atte a promuovere la conoscenza dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione, trasformazione e vendita delle produzioni delle colture pregiate, relative ai settori delle vitivinicoltura, frutticoltura, orticoltura e floricoltura, nonché la loro diffusione e valorizzazione.

(h) Decreto del presidente della regione 10 maggio 2005, n. 139/Pres. (B.U. 1 giugno 2005, n. 22)

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei Comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprietà dei medesimi enti, di cui all'articolo 6, commi 4 e seguenti, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2004").

Questo regolamento è composto di 13 articoli ed è suo oggetto la disciplina di criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al titolo, diretti alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento, nei comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di cui al titolo IV della legge regionale 2/2002 (Disciplina organica del turismo).

(i) Decreto del presidente della regione 24 maggio 2005, n. 145/Pres. (B.U. 22 giugno 2005, n. 25)

Modifiche al regolamento applicativo della misura a) "Investimenti nelle Aziende agricole" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg. 320/Pres./2003.

Questo regolamento è composto di 4 articoli ed apporta due modifiche di dettaglio a quello citato nel titolo.

(l) Decreto del presidente della regione 8 giugno 2005, n. 171/Pres. (B.U. 6 luglio 2005, n. 27)

Regolamento per l'assegnazione ai Centri di assistenza tecnica dei fondi per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 24 quater della legge regionale 18 aprile 1999, n. 8.

Il regolamento (8 articoli) disciplina i criteri e le modalità secondo cui la direzione centrale attività produttive assegna ai Centri di assistenza tecnica i fondi per l'effettuazione delle attività loro delegate.

(m) Decreto del presidente della regione 8 luglio 2005, n. 224/Pres. (B.U. 3 agosto 2005, n. 31)

Regolamento per la concessione di un finanziamento straordinario per l'integrazione dei fondi rischi del Consorzi di garanzia fidi Artigianato e Industria di Udine da destinare a favore delle imprese con sede nei comuni compresi nel Distretto industriale della sedia, di cui all'articolo 6, comma 92 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

Il regolamento disciplina in 8 articoli le modalità di concessione del finanziamento straordinario per l'integrazione del fondo rischi di cui al titolo, individuando, oltre ai soggetti beneficiari, anche i destinatari finali (imprese industriali ed artigiane appartenenti alla categoria economica "Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni), che hanno sede in determinati comuni.

(n) Decreto del presidente della regione 8 luglio 2005, n. 225/Pres. (B.U. 3 agosto 2005, n. 31)

Regolamento per la concessione di contributi straordinari per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento a favore delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI).

In 10 articoli, il regolamento disciplina la concessione di contributi alle Agenzie di cui al titolo, istituite con la legge regionale 4/2005 (v. *FVG, 2005, 1.1 a*).

(o) Decreto del presidente della regione 11 agosto 2005, n. 262/Pres. (B.U. 14 settembre 2005, n. 37)

Regolamento concernente le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per il controllo della flavescenza dorata della vite nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il regolamento (14 articoli) disciplina modalità e criteri per la concessione di contributi a favore dei conduttori di vigneti che procedano all'eliminazione di piante infette, o di intere superfici vitate malate, e alla loro sostituzione o reimpianto, nonché ai proprietari nel caso di estirpazione senza reimpianto.

(p) Decreto del presidente della regione 12 agosto 2005, n. 271/Pres. (B.U. 7 settembre 2005, n. 36)

Legge regionale 18/2003, articolo 1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente.

Finalità del presente regolamento, composto di 16 articoli, è quella di incentivare le imprese industriali ad investire rispetto alla tutela ambientale.

(q) Decreto del presidente della regione 12 agosto 2005, n. 272/Pres. (B.U. 7 settembre 2005, n. 36)

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano.

Si tratta della disciplina regolamentare organica in materia di incentivi a favore dell'artigianato (a fronte della conseguente abrogazione di 25 regolamenti precedenti), in attuazione della legge regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato, v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli Venezia Giulia, 1.1.2 a*).

Il testo è diviso in 7 titoli, a loro volta suddivisi in capi, per un totale di 122 articoli e 5 allegati.

Il titolo I contiene disposizioni generali: ambito di applicazione, intensità e cumulabilità degli incentivi, aspetti procedurali, obblighi dei beneficiari e controlli. Il II, disciplina i vari interventi a favore delle imprese: fondo di rotazione; operazioni di locazione finanziaria; finanziamenti agevolati; incentivi in conto capitale per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico; per l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura; per l'adeguamento di strutture ed impianti; per l'acquisizione di consulenze per l'innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro; per analisi di fattibilità e consulenze in relazione a nuove iniziative economiche; per mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere; per l'acquisizione della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici; per il commercio elettronico; per le nuove imprese artigiane e per la continuità dell'impresa artigiana.

I titoli III, IV, V, VI, dispongono rispettivamente interventi a favore dei consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese artigiane, dell'ente bilaterale per l'artigianato, dei distretti artigianali, dei centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane.

Il Titolo VII (Norme finali e transitorie) dispone tra l'altro l'abrogazione di 25 regolamenti precedenti.

(r) Decreto del presidente della regione 16 settembre 2005, n. 316/Pres. (B.U. 5 ottobre 2005, n. 40)

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).

Il regolamento è composto di 25 articoli, suddivisi in 6 capi, dedicati rispettivamente a: disposizioni generali (oggetto e ammontare degli incentivi), regimi di aiuto, spese ammissibili ed intensità di aiuto, procedimento contributivo, obblighi del beneficiario e controlli, norme finali. Esso dà attuazione alla legge regionale 4/2005 (vedi *FVG, 2005, 11 a*).

(s) Decreto del presidente della regione 26 ottobre 2005, n. 371/Pres. (B.U. 9 novembre 2005, n. 45)

Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale.

Questo regolamento è composto di 32 articoli, organizzati in 7 capi, ed un allegato. In attuazione della legge regionale 4/2005 (vedi *FVG, 2005, 1.1 a*), esso disciplina i procedimenti contributivi in materia promozionale delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, definendo in particolare le misure d'aiuto, i criteri e le modalità per incentivi a favore delle micro, piccole e medie imprese per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, e per incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi.

(t) Decreto del presidente della regione 26 ottobre 2005, n. 372/Pres. (B.U. 5 ottobre 2005, n. 45)

Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico.

Questo regolamento è composto di 32 articoli, organizzati in 7 capi. In attuazione della legge regionale 4/2005 (vedi *FVG, 2005, 1.1 a*), esso disciplina i procedimenti contributivi nel comparto turistico delegati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, definendo in particolare le misure d'aiuto, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi a favore delle agenzie di viaggio e turismo che offrano prodotti di qualità, in particolare per attrarre visitatori in località a minore vocazione turistica; nonché a favore di imprese turistiche e pubblici esercizi, al fine di migliorare ed incrementare le strutture.

(u) Decreto del presidente della regione 28 novembre 2005, n. 381/Pres. (B.U. 23 novembre 2005, n. 47)

Regolamento per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 20, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), per le iniziative finalizzate all'ottenimento della certificazione ambientale secondo le procedure previste dalla norma UNI EN ISO 14001° della registrazione ambientale secondo le procedure previste dal Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS).

Ai fini di quanto esposto nel titolo, questo regolamento composto di 11 articoli definisce fra l'altro i beneficiari (enti locali e società a capitale interamente pubblico, a cui gli enti locali o loro consorzi abbiano affidato la gestione dei servizi pubblici; enti e consorzi per lo sviluppo industriale), la misura dei contributi, il regime di aiuti, le modalità di presentazione delle domande, le spese ammissibili, i criteri di finanziamento e le priorità.

(v) Decreto del presidente della regione 8 novembre 2005, n. 387/Pres. (B.U. 23 novembre 2005, n. 47)

Modifiche ed integrazioni al Decreto del presidente della regione 12 agosto 2005, n. 271/Pres. concernente: “Legge regionale 18/2003, articolo 1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese industriali per iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente”.

Le modifiche al regolamento citato (v. *FVG, 2005, 3 p*) riguardano tra l'altro l'inserimento di disposizioni relative al divieto di cumulo, all'avvio dell'iniziativa, alla sicurezza sul lavoro, alle informazioni sul procedimento, all'istruttoria, alla formazione della graduatoria e concessione degli incentivi, alla rendicontazione delle spese, all'annullamento e revoca della concessione, al termine per la conclusione del procedimento.

(z) Decreto del presidente della regione 8 novembre 2005, n. 388/Pres. (B.U. 7 dicembre 2005, n. 49)

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti alle imprese agricole singole ed associate a fronte di finanziamenti bancari contratti per il sostegno delle spese di gestione in esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15.

I contributi concessi sono finalizzati a sostenere i costi della trattenuta che le imprese agricole sono tenute a corrispondere all'ISMEA (Istituto di studi sul mercato agricolo) per l'attivazione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti contratti dalle imprese per sostenere le proprie spese di gestione, come previsto dall'articolo 6, commi da 35 a 43, della legge regionale 15/2005 (v. *FVG, 2005, 4 b*).

Il regolamento è composto di 12 articoli ed un allegato.

(aa) Decreto del presidente della regione 17 novembre 2005, n. 408/Pres. (B.U. 23 novembre 2005, n. 47)

Regolamento di abrogazione dei regolamenti attuativi degli interventi in tema di aiuti all'occupazione ed aiuti alla creazione di impresa e lavoro autonomo connessi all'attuazione del Fondo sociale europeo - Obiettivo 3 - 2000/2006.

Il regolamento è composto di due articoli. Esso abroga tre regolamenti precedenti, fra cui il n. 69 del 2005 (vedi *FVG, 2005, 3 d*).

(ab) Decreto del presidente della regione 23 novembre 2005, n. 413/Pres. (B.U. 14 dicembre 2005, n. 50)

Modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2005, n. 134/Pres., recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per lo sviluppo delle colture pregiate in attuazione della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, articolo 11, comma 1, lettera b), modificata dall'articolo 6, comma 67 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1.

Le modifiche apportate da questo regolamento, composto di 3 articoli, a quello citato (v. *FVG, 2005, 3 g*) riguardano sostanzialmente le priorità per il riparto dello stanziamento regionale e l'ammontare del contributo concedibile al singolo beneficiario.

(ac) Decreto del presidente della regione 14 dicembre 2005, n. 441/Pres. (B.U. 28 dicembre 2005, suppl str. n. 26)

Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale.

Il regolamento si compone di 28 articoli ed un allegato.

In attuazione della legge regionale 4/2005 (vedi *FVG, 2005, 1.1 a*), e tenendo conto anche della delega di funzioni amministrative alla Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in essa contenuta, questo regolamento disciplina le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la concessione di incentivi legati all'acquisizione di servizi destinati ad elevare la qualità dei prodotti, ad aumentare la produttività, a migliorare l'organizzazione aziendale anche potenziando i sistemi informativi.

(ad) Decreto del presidente della regione 20 dicembre 2005, n. 444/Pres. (B.U. 4 gennaio 2006, n. 1)

L.R. 23/2002, art. 6, comma 49 "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28/11/1965, n. 1329".

Il regolamento, in due articoli, sostituisce la scheda tecnica allegata ad un regolamento del 2004, contenente di fatto la disciplina per la concessione di agevolazioni a piccole e medie imprese per acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione.

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 2 febbraio 2005, n. 1 (B.U. 8 febbraio 2005, suppl. str. n. 5)

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2005).

L'articolo 4, comma 49 e seguenti, della legge autorizza l'amministrazione regionale a provvedere al ristoro dei danni subiti dalla colture agricole praticate nelle aree private comprese in bacini di invaso o comunque allagate per effetto di sbarramento o altri manufatti idraulici, realizzati ai fini della laminazione o dell'espansione delle piene dei corsi d'acqua.

L'articolo 6 (Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive), al comma 48 dispone la sostituzione dell'articolo 63 della l.r. 12/1998 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II, v. *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Friuli Venezia Giulia, 1.2 b*). L'articolo sostituito riguarda la concessione di contributi per la realizzazione di interventi collettivi nelle aree di montagna o svantaggiate.

I commi da 69 a 72 dello stesso articolo 6 riguardano l'istituzione di commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone, rinviandone la disciplina ad apposito regolamento.

(b) L.r. 18 luglio 2005, n. 15 (B.U. 22 luglio 2005, suppl. str. n. 14)

Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

L'articolo 6 (settori produttivi) della legge, oltre a disporre contributi vari, prevede la promozione, da parte della regione, dell'elaborazione di "nuovi modelli di sviluppo, anche a valenza internazionale, del settore lattiero-caseario dell'area montana regionale, finalizzati a nuovi processi produttivi, alla qualificazione dei prodotti, a nuove professionalità gestionali, a sistemi e piani di marketing, a utilizzazioni di nuove tecnologie e alla sperimentazione dei modelli elaborati". Ciò si realizza stipulando apposita convenzione con l'agenzia per lo sviluppo della montagna Agemont SpA.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

FRIULI VENEZIA GIULIA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisetoriali

(a) Legge reg. 25 agosto 2006, n. 17 (B.U. 30 agosto 2006, n. 35)

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

La legge si compone di 38 articoli e due allegati.

In parte essa interviene a modificare leggi regionali precedenti, in parte introduce disposizioni *ex novo*.

Quanto al primo caso, vengono modificate leggi in tema di zone montane, agriturismo, fondi di rotazione nel settore agricolo, prodotti biologici, conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, viene modificata la l.r. 23/1999 sulla raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi (v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Friuli Venezia Giulia, 1.2 h) e la 12/2000 sulla raccolta e commercializzazione dei funghi (v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Friuli Venezia Giulia, 1.2 q), nella quale viene sostituito il comma 2 dell'articolo 1 che detta i principi cui deve ispirarsi il regolamento attuativo, e viene inserito l'articolo 4 *bis* relativo alle sanzioni.

Sull'altro versante, la legge introduce norme relative a credito agrario, trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose (vengono soppresse le relative licenze e denunce previste dal decreto legislativo luogotenenziale 152/1944), organizzazioni dei produttori (riconosciute, vigilate ed agevolate dalla regione), emergenze in agricoltura a causa di avversità atmosferiche, esercizio della pesca in laghetti, cave e specchi d'acqua (disciplinato a parte rispetto alla più generale attività di pesca nelle acque interne), monitoraggio degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (svolto dalla direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in collaborazione con enti locali, università, associazioni di protezione ambientale riconosciute), fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà regionale (per cui si fa rinvio ad apposito regolamento), aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, procedure per i piani di ricomposizione fondiaria, attività di pesca e allevamento nella laguna di Marano-Grado.

(b) Legge reg. 27 novembre 2006, n. 24 (recte 24) (B.U. 1 dicembre 2006, suppl. str. n. 11)

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport.

La legge, erroneamente pubblicata sul Bollettino ufficiale come n. 23, è suddivisa in 4 titoli, a loro volta comprendenti uno o più capi, per un totale di 69 articoli.

Il titolo I (principi generale), espone al capo I

- la finalità: “disciplinare il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'amministrazione regionale mediante il conferimento di funzioni agli Enti locali e la soppressione e semplificazione di procedimenti amministrativi”;

- i principi: sussidiarietà e adeguatezza; completezza, omogeneità e unicità della responsabilità amministrativa; efficienza ed economicità; autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità; trasferimento di risorse per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la decorrenza dell'esercizio delle funzioni e dei procedimenti: 1 gennaio 2007;
- l'impegno all'efficacia della gestione delle funzioni conferite, mediante l'opportuno coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali;
- il potere sostitutivo da parte della regione sugli enti locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
- l'obbligo al riordino legislativo, mediante emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quadro dei sopradescritti principi, di leggi regionali di riordino organico che disciplinino conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse in 15 materie che vengono elencate.

Il titolo II, dedicato al riordino di funzioni, al capo I interviene in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Vengono elencate le funzioni di comuni, province e comunità montane, e vengono conferite particolari funzioni al comune di Grado e alla provincia di Trieste. Gli altri capi dello stesso titolo intervengono su materie diverse.

Il titolo III, dedicato alla modifica della legislazione di settore, contiene al capo I disposizioni di modifica di leggi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Il titolo IV (disposizioni finali e transitorie) dispone in merito all'emanazione di regolamenti provinciali e comunali che disciplinino criteri e modalità per la concessioni di incentivi. Vengono inoltre abrogate 8 leggi regionali, di cui tre relative all'inserimento dei giovani in agricoltura, e numerose parti di altre leggi. Tutti i provvedimenti legislativi abrogati erano stati emanati tra il 1965 ed il 2006.

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 23 febbraio 2006, n. 5 (B.U. 1 marzo 2006, n. 9)

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

La legge è articolata in 4 capi, che comprendono 22 articoli. Sue finalità sono il rafforzamento della competitività delle imprese agricole, il sostegno alla diversificazione produttiva, la valorizzazione della multifunzionalità delle imprese agricole, lo sviluppo integrato delle aree rurali. A tali fini concorrono i servizi di sviluppo agricolo e rurale, che si articolano in attività di ricerca e sviluppo ed attività per la promozione delle conoscenze.

La regione promuove lo sviluppo integrato delle conoscenze scientifiche, dell'innovazione tecnologica, della qualificazione imprenditoriale e della valorizzazione del patrimonio rurale programmando le attività mediante il Sistema integrato dei servizi suddetti, di durata triennale ed aggiornato annualmente.

La legge disciplina il finanziamento regionale per iniziative relative a ricerca e sviluppo e alla promozione delle conoscenze.

(b) Legge reg. 10 agosto 2006, n. 16 (B.U. 16 agosto 2006, suppl. str. n. 8)

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane.

La legge è suddivisa in 4 titoli, comprendenti uno o più capi ciascuno, per un totale di 32 articoli. Fra le norme generali del titolo I, vengono espresse le finalità: gestione sostenibile del territorio agroforestale montano attraverso due strumenti, la razionalizzazione fondiaria e la promozione dell'attività agricola. Obiettivi sono una razionale utilizzazione del territorio montano, il consolidamento del tessuto sociale vitale nelle zone rurali, lo sviluppo di attività economiche e la creazione di posti di lavoro, la prevenzione del dissesto idrogeologico.

Il titolo II disciplina dettagliatamente la razionalizzazione fondiaria, attuata mediante la ricomposizione fondiaria, l'ingrossazione e il riordino delle proprietà polverizzate, l'arrotondamento delle superfici dei fondi, la rettifica dei confini e la realizzazione delle infrastrutture eventualmente necessarie.

La promozione dell'attività agricola, oggetto del titolo III, si attua mediante la costituzione di consorzi e cooperative di proprietari e di imprese agricole funzionali, i piani di insediamento produttivo agricolo, la stipula fra i soggetti interessati di "negozi di accertamento dell'usucapione" delle rispettive proprietà immobiliari e delle relative servitù.

(c) Decreto del presidente della regione 13 dicembre 2006, n. 383/Pres. (B.U. 3 gennaio 2006, n. 1)

Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 436/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2004, n. 147/Pres.

Il regolamento è composto di 10 articoli e 7 allegati. Vengono apportate varie modifiche, relative tra l'altro alla raccolta dei funghi, l'autorizzazione alla raccolta, la destinazione dei corrispettivi dell'esercizio della raccolta e il rilascio dei permessi.

(d) Decreto del presidente della regione 18 dicembre 2006, n. 391/Pres. (B.U. 3 gennaio 2006, n. 1)

Regolamento di modifica al DPGR 1 febbraio 2000, n. 30/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Fiuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17 comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30), così come modificato dal DPGR7/10/2003, n. 359/Pres.

Il regolamento, composto di due articoli, inserisce in quello citato nel titolo l'articolo 3 bis, relativo al caso di riduzione superiore al 5% del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici assegnato ad una riserva di caccia, per effetto dell'istituzione di aree naturali protette, oasi e zone di ripopolamento e cattura.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) Decreto del presidente della regione 16 gennaio 2006, n. 8/Pres. (B.U. 15 febbraio 2006, n. 7)

Modifiche ed integrazioni al “Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30”.

Il regolamento è composto di tre articoli e un allegato. Esso dispone modifiche al modello del tesserino venatorio e alle modalità di apporvi annotazioni.

(b) Decreto del presidente della regione 3 marzo 2006, n. 62/Pres. (B.U. 12 aprile 2006, n. 15)

Regolamento per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4.

Il regolamento si compone di 13 articoli. Suoi fini sono il riconoscimento e la valorizzazione delle produzioni regionali vitivinicole di qualità. Esso, dopo la definizione di una serie di termini, disciplina sotto vari aspetti la materia indicata nel titolo: enti incaricati, modalità e procedure per l’iscrizione negli albi, accertamento dei requisiti per l’idoneità all’iscrizione, limiti produttivi per i vigneti giovani o sovrainnestati, cancellazione dagli albi, compiti dell’amministrazione regionale, iscrizioni provvisorie.

(c) Decreto del presidente della regione 14 marzo 2006, n. 69/Pres. (B.U. 12 aprile 2006, n. 15)

Regolamento di attuazione degli interventi di cui all’articolo 18 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura.

La finalità di questo regolamento (7 articoli) coincide con il suo oggetto: l’attuazione degli interventi miranti alla creazione e allo sviluppo del centro di ricerca come disposto dalla legge regionale di cui al titolo (v. *Friuli Venezia Giulia 2005, 1.1 b*)

Ne vengono stabilite la sede, le funzioni di polo scientifico-tecnologico e le finalità, le forme di finanziamento (fino al 100% delle spese per la costituzione e l’avviamento nonché le spese annuali di gestione, a beneficio dell’Università di Udine).

(d) Legge reg. 25 agosto 2006, n. 18 (B.U. 30 agosto 2006, n. 35)

Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area.

In materia di turismo, l’articolo 6 di questa legge (che presenta un totale di 9 articoli), nell’ottica della creazione di ”un circuito specificatamente turistico-culturale integrato che realizzi la messa in rete del sito di Aquileia e degli altri siti archeologici regionali”,

dispone la concessione ai comuni dell'area interessata di contributi pluriennali per la valorizzazione della vocazione turistica, nonché la concessione di contributi per la realizzazione, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il completamento di esercizi commerciali, pubblici esercizi e strutture ricettive.

(e) Decreto del presidente della regione 18 settembre 2006, n. 28/Pres. (B.U. 11 ottobre 2006, n. 41)

Modifiche al Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Questo regolamento (2 articoli) dispone l'inserimento di un articolo relativo alle zone cinofile con addestramento dei cani da caccia su cinghiale.

(f) Decreto del presidente della regione 27 settembre 2006, n. 289/Pres. (B.U. 18 ottobre 2006, n. 42)

LR 31/2005. regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.

Fine di questo regolamento, composto di 16 articoli, è consentire una gestione delle risorse alieutiche compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca.

Il rilascio delle concessioni è pertanto disciplinato nel quadro di alcuni principi: tutela dell'ambiente lagunare, armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, rispetto degli usi civici di pesca, onerosità delle concessioni, eguaglianza e parità tra aventi diritto alla concessione, bando delle procedure per la concessione entro termini certi e con modalità che consentano all'eventuale concessionario già presente di programmare la propria attività e possibilmente concludere il ciclo del prodotto seminato, permanenza nella titolarità della concessione per almeno 9 anni (salvo rinunce o decadenze), garanzie per il concessionario uscente.

(g) Decreto del presidente della regione 20 ottobre 2006, n. 316/Pres. (B.U. 8 novembre 2006, n. 45)

Modifiche al Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4.

Il regolamento citato nel titolo (v. FVG., 2005, 2 b) viene modificato dal presente regolamento, composto di un solo articolo, che eleva di una campagna viticola la decorrenza della entrata in piena produzione di un vigneto e quella relativa al primo periodo giovanile dello stesso.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Decreto del presidente della regione 10 gennaio 2006, n. 4/Pres. (B.U. 25 gennaio 2006, n. 4)

Regolamento recante modifiche e integrazioni al “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano” di cui al decreto del presidente della regione 12 agosto 2005, n. 272.

Questo regolamento (9 articoli) modifica marginalmente quello citato nel titolo (v. *Friuli Venezia Giulia, 2005, 3 q*).

(b) Decreto del presidente della regione 20 gennaio 2006, n. 10/Pres. (B.U. 15 febbraio 2006, n. 45)

Modifiche al “Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000” approvato con decreto del Presidente della regione n. 258/Pres./2004.

Questo regolamento (4 articoli) modifica marginalmente quello citato nel titolo (vedi *FVG, 2004, 3 r*).

(c) Decreto del presidente della regione 6 febbraio 2006, n. 24/Pres. (B.U. 15 marzo 2006, n. 11)

Regolamento recante le modalità applicative degli interventi a favore delle imprese agricole, forestali e della pesca che aderiscono ai confidi che svolgono l'attività di garanzia collettiva fidi in esecuzione dell'articolo 6, commi da 44 a 51, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007).

Fine del regolamento, composto di 9 articoli, è la promozione dell'adesione delle imprese ai confidi.

L'intervento regionale consiste nella concessione di un contributo in conto capitale. La materia è regolamentata quanto ai beneficiari, alla presentazione delle domande, all'erogazione del contributo, ai controlli e ai casi di restituzione del contributo erogato.

(d) Decreto del presidente della regione 14 marzo 2006, n. 70/Pres. (B.U. 12 aprile 2006, n. 15)

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26.

Il regolamento in 11 articoli regola criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge richiamata nel titolo (v. *FVG, 2005, 1.1 b*), che ha sostituito la precedente legge regionale in materia (l.r. 11/2003, v. *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Friuli Venezia Giulia, 1.1.1 a*) successivamente abrogata. Di conseguenza questo regolamento abroga quello n. 55/Pres. del 26 febbraio 2005, (vedi *FVG, 2005, 3 b*) adottato in attuazione della l.r. 11/2003.

Suo fine è l'incentivazione di ricerca, promozione, sviluppo e diffusione di forme sostenibili in agricoltura, di colture agrarie e di tecnologie avanzate e innovative a scopo energetico, di produzioni di qualità.

Vengono a tal fine disciplinati beneficiari, iniziative finanziabili, domande, tipologie di investimento, spese ammissibili, percentuali di contribuzione, documentazione da presentare a consuntivo.

(e) Decreto del presidente della regione 17 marzo 2006, n. 73/Pres. (B.U. 12 aprile 2006, n. 15)

Regolamento per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui al D.P.Reg 393/2004 in materia di pesca e acquacoltura.

Il regolamento (3 articoli) dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese di pesca, come previsti dal regolamento citato nel titolo, in quanto a seguito delle domande presentate non sono state esaurite tutte le risorse disponibili.

(f) Decreto del presidente della regione 12 aprile 2006, n. 121/Pres. (B.U. 12 aprile 2006, n. 19)

Regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi.

Gli interventi previsti da questo regolamento (13 articoli) si attuano nell'intero territorio montano della regione. Viene regolamentata la concessione di finanziamenti a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, previsti dalla l.r. 2/2002 di disciplina organica del turismo (si tratta di "alberghi costituiti da almeno tre unità abitative dislocate in uno o più stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali ufficio di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati in un unico stabile").

Vengono disciplinati beneficiari, tipologia dei contributi, spese ammissibili, domande, criteri di finanziamento, erogazione del contributo, rendicontazione e controlli, casi di revoca.

(g) Decreto del presidente della regione 3 luglio 2006, n. 205/Pres. (B.U. 26 luglio 2006, n. 30)

Regolamento applicativo della misura "e) – Zone svantaggiate" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il regolamento dà attuazione alla misura richiamata nel titolo. Esso è suddiviso in due capi (Caratteri generali e Procedure) che comprendono 16 articoli. Possono beneficiare delle previste "indennità compensative" imprese agricole iscritte in uno specifico registro, o imprenditori, enti e altri soggetti pubblici e privati che soddisfino determinati requisiti. Tutti i beneficiari devono impegnarsi a proseguire l'attività agricola nella zona svantaggiata per almeno cinque anni dal primo premio, ad utilizzare pratiche agricole

compatibili con la salvaguardia dell'ambiente, a rendere disponibili all'amministrazione regionale, a fini statistici, i dati contabili della propria azienda in forma anonima, nonché i dati necessari per il monitoraggio.

Oggetto della disciplina sono anche l'importo degli aiuti e le procedure per la concessione di essi, nonché i controlli che possono dare origine a riduzioni, esclusioni, sanzioni.

Sono abrogati i regolamenti 200/Pres./2003 e 136/Pres./2005 sulla stessa materia.

(h) Decreto del presidente della regione 9 agosto 2006, n. 244/Pres. (B.U. 30 agosto 2006, n. 35)

Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 emanato con D.P.Reg. 23 giugno 2004, n. 205/Pres. e successive modifiche.

Questo regolamento, composto di 2 articoli, dispone la sostituzione dell'articolo 2 (Criteri e modalità) di quello citato nel titolo (attuativo della legge 1329/1965, Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili). Il testo originario rinviava le prescrizioni relative a soggetti beneficiari, programmi, importo dell'agevolazione, modalità d'intervento e di presentazione delle istanze ad una scheda tecnica allegata, mentre il nuovo testo rinvia a due allegati, che sostituiscono la suddetta scheda, "che si applicano alternativamente tra di loro in relazione alle scelte operate dai potenziali beneficiari".

(i) Decreto del presidente della regione 18 settembre 2006, n. 279/Pres. (B.U. 11 ottobre 2006, n. 41)

Regolamento recante le modalità applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole e associate in difficoltà in esecuzione dell'articolo 16, commi 1 e 2, della L.R. 18/2004.

L'articolo 16 della legge citata nel titolo (Riordinamento normativo per il settore delle attività economiche e produttive, v. *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Friuli Venezia Giulia, 1.1 a*) istituisce un programma di intervento a favore delle imprese agricole in difficoltà e ne demanda le modalità applicative ad un regolamento. Da ciò deriva il presente regolamento, che in 13 articoli disciplina requisiti per l'accesso all'aiuto, piano di ristrutturazione, partecipazione finanziaria del beneficiario e suoi obblighi, procedure per le domande e l'erogazione del finanziamento, verifica dell'attuazione del regime di aiuto, condizioni particolari. Lo scopo è quello di permettere a piccole e medie imprese agricole in difficoltà di ripristinare a lungo termine la propria redditività ed efficienza economico-finanziaria.

(l) Decreto del presidente della regione 6 ottobre 2006, n. 294/Pres. (B.U. 25 ottobre 2006, n. 43)

Regolamento per il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate in aree private allagate per effetto di opere idrauliche, di cui all'articolo 4, comma 49 e seguenti, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

In attuazione dell'articolo della legge citata nel titolo (v. *Friuli Venezia Giulia, 2005, 4 a*), questo regolamento in 4 articoli disciplina l'ambito di applicazione, l'accertamento dei danni, il riparto e l'erogazione dei fondi per gli indennizzi.

(m) Decreto del presidente della regione 24 ottobre 2006, n. 325/Pres. (B.U. 8 novembre 2006, n. 57)

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, articolo 8, commi 3, 4, 5, recante interventi a sostegno di attività riguardanti la formazione imprenditoriale. Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Il regolamento (15 articoli e un allegato) disciplina la presentazione di un programma per la formazione manageriale e imprenditoriale, la sua articolazione, la concessione di incentivi per la sua realizzazione

(n) Decreto del presidente della regione 7 novembre 2006, n. 339/Pres. (B.U. 29 novembre 2006, n. 48)

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni del settore della pesca marittima operanti in Regione per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modifiche.

In attuazione del comma 23 dell'articolo 6 della l.r. 12/2006 (v. *Friuli Venezia Giulia, 2006, 4 a*), il regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese citate nel titolo per l'attuazione di programmi di attività concordati con l'amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma. Vengono disciplinati aspetti quali i beneficiari, le iniziative ammissibili a contributo, la stipula delle intese, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, il divieto di cumulo con altri aiuti.

(o) Decreto del presidente della regione 7 novembre 2006, n. 345/Pres. (B.U. 29 novembre 2006, n. 48)

Regolamento in materia di incentivi concessi dalla Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Il regolamento, composto di 31 articoli e un allegato, ha per oggetto la concessione degli incentivi di cui al titolo e per le finalità ivi indicate, in base a quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 6 della l.r. 12/2006 (v. *Friuli Venezia Giulia, 2006, 4 a*). Esso disciplina quindi le iniziative finanziabili, le spese ammissibili, i criteri di priorità, la

misura dell'aiuto, le misure in tema di sicurezza sul lavoro, le procedure relative alle domande, alla concessione ed all'erogazione del contributo, la rendicontazione delle spese, i casi di annullamento e revoca, il vincolo di destinazione dei beni oggetto del contributo ed altri obblighi dei beneficiari, le ispezioni e i controlli.

Il regolamento contiene anche una disposizione di rinvio dinamico: il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari qui operato si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo cioè di modifiche ed integrazioni che intervengano successivamente.

(p) Decreto del presidente della regione 15 novembre 2006, n. 352/Pres. (B.U. 29 novembre 2006, suppl. ord. n. 23).

Regolamento di esecuzione dell'articolo 95 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio-lungo termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

L'articolo 95 della legge citata nel titolo (vedi *FVG, 2005, 11 c* contenente la normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande) autorizza l'amministrazione regionale a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi per attivare finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di 15 anni, anche con operazioni di locazione finanziaria immobiliare, a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Il presente regolamento attuativo si compone di 25 articoli e disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste.

L'ambito di applicazione riguarda il Comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle suddette imprese, il Mediocredito SpA del Friuli Venezia Giulia, le banche iscritte ad uno speciale albo, convenzionate con Mediocredito, le società esercenti attività di locazione finanziaria iscritte ad apposito albo, convenzionate con Mediocredito, le microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

Vengono quindi definiti beneficiari, iniziative finanziabili, tipologia delle agevolazioni (contributi in conto interessi), condizioni di ammissibilità, condizioni generali delle operazioni di finanziamento bancario e di locazione finanziaria immobiliare, procedimenti, obblighi dei beneficiari, misure in tema di sicurezza sul lavoro, vincolo di destinazione sia riguardo ai soggetti beneficiari che ai beni oggetto del contributo, documentazione di spesa, controlli ed accertamenti, casi di decadenza e revoca del beneficio.

Il regolamento contiene una disposizione di rinvio dinamico (vedi sopra).

(q) Decreto del presidente della regione 15 novembre 2006, n. 353/Pres. (B.U. 29 novembre 2006, suppl. ord. n. 23).

Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio.

L'articolo 96 della legge citata nel titolo (vedi *FVG, 2005, 1.1 c*, contenente la normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande) autorizza l'amministrazione regionale a erogare al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi per attivare finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di 5 anni, a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio. Il presente regolamento attuativo si compone di 22 articoli e un allegato e disciplina criteri e modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste.

L'ambito di applicazione riguarda il Comitato di gestione del fondo speciale di rotazione a favore delle suddette imprese, il Mediocredito SpA del Friuli Venezia Giulia, le banche iscritte ad uno speciale albo, convenzionate con Mediocredito, le microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

Vengono quindi definiti beneficiari, iniziative finanziabili, tipologia delle agevolazioni (contributi in conto interessi), condizioni di ammissibilità, condizioni generali delle operazioni di finanziamento bancario, procedimenti, obblighi dei beneficiari, misure in tema di sicurezza sul lavoro, vincolo di destinazione sia riguardo ai soggetti beneficiari che ai beni oggetto del contributo, documentazione di spesa, controlli ed accertamenti, casi di decadenza e revoca del beneficio.

Il regolamento contiene una disposizione di rinvio dinamico (vedi sopra).

(r) Decreto del presidente della regione 15 novembre 2006, n. 354/Pres. (B.U. 29 novembre 2006, suppl. ord. n. 23).

Regolamento di esecuzione dell'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati a valere sulle dotazioni del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 98 della legge citata nel titolo (vedi *FVG, 2005, 1.1 c*) istituisce il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia.

Il presente regolamento di esecuzione, composto di 22 articoli, si applica al suddetto Comitato di gestione, al Mediocredito SpA del Friuli Venezia Giulia, alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

Vengono quindi definiti beneficiari, iniziative finanziabili, tipologia del beneficio (finanziamenti a tasso agevolato), condizioni di ammissibilità, condizioni generali delle operazioni di finanziamento agevolato, procedimenti, obblighi dei beneficiari, misure in tema di sicurezza sul lavoro, vincolo di destinazione sia riguardo ai soggetti beneficiari che ai beni oggetto del contributo, documentazione di spesa, controlli ed accertamenti, casi di decadenza e revoca del beneficio.

Il regolamento contiene una disposizione di rinvio dinamico (vedi sopra).

(s) Decreto del presidente della regione 11 dicembre 2006, n. 375/Pres. (B.U. 3 gennaio 2007, n. 1)

Modifiche e integrazioni al “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di

politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)” adottato con DPRGeg 16 settembre 2005, n. 316/Pres.

Il regolamento è composto di 5 articoli. Le modifiche riguardano casi di esclusione dai contributi, e loro cumulabilità.

(t) Decreto del presidente della regione 12 dicembre 2006, n. 381/Pres. (B.U. 3 gennaio 2007, n. 1)

Legge regionale 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica.

In 13 articoli, il regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione di finanziamenti a favore dei soggetti indicati nel titolo, per la realizzazione di progetti mirati, manifestazioni e iniziative che favoriscano la divulgazione dell’immagine della regione, ai sensi della citata normativa.

(u) Decreto del presidente della regione 22 dicembre 2006, n. 400/Pres. (B.U. 3 gennaio 2007, n. 1)

Regolamento di esecuzione dell’articolo 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio.

Il regolamento (20 articoli e un allegato) disciplina quanto esposto nel titolo, abrogando al contempo il previgente regolamento in materia.

(v) Decreto del presidente della regione 22 dicembre 2006, n. 401/Pres. (B.U. 3 gennaio 2007, n. 1)

Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013.

Il regolamento è composto di 6 articoli. Esso definisce le opportune misure di adeguamento dei regimi esistenti ai nuovi orientamenti comunitari, in relazione alle intensità di aiuto e alla delimitazione delle aree ammissibili a deroga.

(z) Decreto del presidente della regione 28 dicembre 2006, n. 421/Pres. (B.U. 24 gennaio 2007, n. 4)

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria.

Il regolamento si compone di 35 articoli, suddivisi in 7 capi, e 4 allegati.

La legge 12/2002 (vedi *FVG, 2002, I.1.2 a*), al cui articolo 53 bis si dà attuazione, è la Disciplina organica dell'artigianato. Il capo I del regolamento (finalità e disposizioni generali) contiene l'indicazione del regime di aiuto, alcune definizioni, l'indicazione dei soggetti beneficiari; il capo II disciplina le iniziative finanziabili, le spese ammissibili, i limiti e l'intensità di aiuto; il III, il procedimento per la concessione dei contributi; il IV disciplina la rendicontazione della spesa, l'erogazione, i casi di annullamento e revoca; il V specifica gli obblighi dei beneficiari e dispone in merito ai controlli; il VI estende l'applicazione del regolamento anche ai casi di bandi emessi nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari. Fra le norme transitorie e finali del capo VII, troviamo l'abrogazione di articoli o commi di regolamenti precedenti.

(aa) Decreto del presidente della regione 29 dicembre 2006, n. 425/Pres. (B.U. 17 gennaio 2007, n. 3)

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 12 agosto 2005, n. 272/Pres, concernente “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano”.

Il regolamento si compone di 8 articoli. Esso apporta alcune modifiche di dettaglio a quello citato nel titolo (vedi *FVG, 2005, 3 q*).

4. Leggi finanziarie

(a) Legge reg. 21 luglio 2006 n. 12 (B.U. 24 luglio 2006, suppl. str. n. 2 al n. 29)

Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

L'articolo 6, comma 19, di questa legge, modificando una legge precedente, dispone la concessione di contributi in conti capitale alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili, un migliore rendimento di macchine e apparecchiature, la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni del settore della pesca marittima operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all'attuazione di programmi di attività, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l'incremento della produzione, la

valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale.

Il comma 41 del medesimo articolo 6 dispone la concessione di contributi a proprietari di superfici forestali e ad imprese boschive per la realizzazione e il completamento di impianti energetici a biomasse forestali, al fine di promuovere l'uso energetico del legno per la valorizzazione delle produzioni forestali.

Per favorire la diffusione di prodotti legnosi trasformati con caratteristiche tecnologiche e strutturali di qualità, il comma 44 autorizza l'amministrazione regionale a stipulare apposita convenzione con Agemont SpA.

I commi da 67 a 94 dispongono contributi vari per iniziative finalizzate all'incremento e alla valorizzazione turistica del territorio regionale.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

FRIULI VENEZIA GIULIA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 12 aprile 2007, n. 7 (B.U. 18 aprile 2007, n. 16)

Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo.

In 26 articoli, vengono apportate numerose modifiche di dettaglio alla due leggi citate nel titolo (29/2005: Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla l.r. 16 gennaio 2002, n. 2 “Disciplina organica del turismo”; vedi *FVG, 2005, 1.1 c 2*).

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della regione 23 marzo 2007, n. 69/Pres. (B.U. 11 aprile 2007, n. 15)

Regolamento di esecuzione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita.

In attuazione di quanto previsto dagli articoli della legge citata (vedi *FVG, 2005, 1.1 c*), il presente regolamento disciplina le medie e grandi strutture di vendita per gli aspetti urbanistici, commerciali e di programmazione.

Il regolamento si compone di 5 capi (25 articoli) e 6 allegati.

Il capo I (disposizioni comuni) contiene fra l'altro finalità, definizioni, disposizioni particolari per insediamenti superiori ai 15.000 mq, suddivisione del territorio regionale in base ad ambiti o criteri territoriali.

Il capo II dispone sulle grandi e medie strutture di vendita; il III contiene direttive ai comuni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione, e di indirizzi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture; il IV contiene norme di urbanistica commerciale (piano di settore, parcheggi); il V, fra le disposizioni finali, abroga il regolamento previgente in materia.

(b) L.r. 23 aprile 2007, n. 9 (B.U. 2 maggio 2007, n. 18)

Norme in materia di risorse forestali.

La legge è organizzata in 4 titoli. Il titolo III è suddiviso in 7 capi, a loro volta suddivisi in sezioni. Gli articoli sono in tutto 106.

L'articolo 1 espone principi e finalità: “La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale”. In questa ottica, le disposizioni della legge sono finalizzate a:

- a) mantenere, migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
- b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonché creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
- c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l’equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l’utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
- d) individuare nella gestione forestale, improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
- e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
- f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l’utilizzo turistico del territorio boschivo regionale”.

Il titolo I definisce inoltre le funzioni della regione e degli enti locali, indica strumenti di concertazione e semplificazione dei procedimenti.

Il titolo II è dedicato alla pianificazione e programmazione forestale. Strumenti sono il piano forestale regionale, il piano di gestione forestale, il piano forestale integrato, il progetto di riqualificazione forestale e ambientale, il regolamento forestale e quello sulla flora e la fauna.

Il titolo III disciplina, in altrettanti capi, la gestione forestale sostenibile, la funzione produttiva, la funzione protettiva e di difesa idrogeologica, la funzione ambientale e naturalistica, la funzione paesaggistica, turistica e culturale, la gestione del personale operaio della regione, l’attività del Fondo regionale per i servizi forestali (già Centro servizi per le foreste e le attività della montagna).

Il titolo IV (Disposizioni transitorie e finali) dispone l’emanazione del regolamento forestale e di quello sulla flora e la fauna. Dispone infine numerose modifiche e abrogazioni relative a leggi precedenti.

(c) Decreto del presidente della regione 11 maggio 2007, n. 129/Pres. (B.U. 30 maggio 2007, n. 22)

Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, emanato con decreto del presidente della giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 436/Pres.

Le modifiche riguardano la destinazione del corrispettivo annuale per l’esercizio della raccolta.

(d) Decreto del presidente della regione 25 maggio 2007, n. 153/Pres. (B.U. 6 giugno 2007, n. 23)

Regolamento recante criteri e modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai di cui all’art. 9, comma 1 bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), come integrato dall’articolo 15 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in

materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

Il regolamento (4 articoli) definisce i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai.

(e) L.r. 14 giugno 2007, n. 14 (B.U. 20 giugno 2007, n. 25)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

Finalità della legge (5 capi, 15 articoli, e 1 allegato) è quella di dare attuazione alle direttive europee citate, adeguando ad esse la normativa regionale.

Il capo II dispone misure di conservazione generali nelle zone di protezione speciale e sul territorio regionale, nonché misure di conservazione specifiche nelle ZPS.

Il capo III disciplina le deroghe. Il capo IV provvede alla ripermetrazione della riserva naturale della Val Alba. Il capo V disciplina le sanzioni.

(f) L.r. 8 agosto 2007, n. 20 (B.U. 16 agosto 2007, n. 33)

Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).

La legge (15 articoli) disciplina la gestione e il controllo del potenziale produttivo viticolo regionale, in attuazione di regolamenti europei.

Essa modifica altresì la legge regionale 9/2005 (vedi *FVG, 2005, 1.2 b*), introducendo la previsione dell'aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali.

(g) Decreto del presidente della regione 20 agosto 2007, n. 259/Pres. (B.U. 29 agosto 2007, n. 35)

Modifiche al regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), emanato con DPR. 6 giugno 2007, n. 169/Pres.

Il regolamento consta di tre articoli, ed apporta una modifica di dettaglio.

(h) Decreto del presidente della regione 10 settembre 2007, n. 281/Pres. (B.U. 19 settembre 2007, n. 39)

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di reimpianto derivanti dalla riserva regionale.

Il regolamento riguarda i casi di vigneti impiantati anteriormente al 1/9/1998 in violazione del regolamento CEE 822/1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, i cui conduttori abbiano presentato istanza di sanatoria in deroga. In 7 articoli, esso disciplina l'ambito di applicazione, i beneficiari dell'assegnazione, i criteri per la graduatoria delle istanze, il corrispettivo da corrispondere. E' abrogato il previgente regolamento in materia.

(i) Decreto del presidente della regione 20 settembre 2007, n. 301/Pres. (B.U. 3 ottobre 2007, n. 40)

Regolamento concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina delle attività cinofile consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006).

In esecuzione della legge citata, il presente regolamento in 9 articoli e due allegati individua le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale, attribuisce ogni Zona di Protezione Speciale a una o più tipologie ambientali, disciplina l'attività di addestramento e allenamento di cani da caccia nonché lo svolgimento di prove e gare cinofile all'interno delle ZPS, individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali e la relativa fascia di rispetto in cui è vietato l'utilizzo di determinate munizioni.

(l) Decreto del presidente della regione 20 settembre 2007, n. 302/Pres. (B.U. 3 ottobre 2007, n. 40)

Regolamento per la determinazione dei principi e delle modalità in base ai quali stimare il valore degli investimenti effettuati da soggetti concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22.

In attuazione della legge citata nel titolo, questo regolamento (11 articoli) ha come obiettivo la stima del valore degli investimenti effettuati dal concessionario, allo scopo di determinarne l'ammortamento annuo onde consentire l'integrale recupero dell'investimento effettuato, qualora alla scadenza della concessione il concessionario non lo abbia conseguito. Il valore degli investimenti di cui sopra si compone dei costi di realizzazione, di gestione e finanziari dell'intero progetto proposto, dedotti eventuali contribuzioni e rientri.

(m) Decreto del presidente della regione 1 ottobre 2007, n. 313/Pres. (B.U. 24 ottobre 2007, n. 43)

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20.

Il regolamento si compone di 25 articoli, organizzati in 3 capi, e tre allegati.

Esso disciplina le modalità applicative dei citati regolamenti CE, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Il capo II riguarda la gestione del potenziale vitivinicolo; il capo III (Disposizioni finali) dispone in merito alla tenuta di appositi registri e abroga il previgente regolamento in materia.

(n) L.r. 2 ottobre 2007, n. 24 (B.U. 10 ottobre 2007, n. 41)

Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio "Accordo TRIPs".

In attuazione della norma citata, la legge (articolo unico) stabilisce che la denominazione "Tocai friulano" può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della regione Friuli Venezia Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare il vino, derivante dall'omonimo vitigno, commercializzato all'interno del territorio italiano.

(o) L.r. 17 ottobre 2007, n. 25 (B.U. 24 ottobre 2007, n. 43)

Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006 in materia di strada del vino.

La legge si compone di 6 capi, per un totale di 25 articoli.

Le modifiche principali alla l.r. 25/1996 (Disciplina dell'agriturismo) consistono nella sostituzione integrale dell'articolo 2, contenente le definizioni di molto termini legati all'attività agrituristica; dell'art. 10 (obblighi degli operatori agrituristici); dell'art. 14 (sanzioni).

Quanto alla legge regionale 15/2000 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), la modifica principale consiste nella sostituzione dell'art. 1 (finalità).

La legge 18/2004 (fattorie didattiche) viene modificata in particolare per l'inserimento delle parole "e sociali" accanto a "fattorie didattiche".

La legge regionale 24/2006 (Strade del vino) viene modificata in particolare per quanto riguarda il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino, e per gli interventi finanziari.

Inoltre, il capo IV prevede interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico, che presentino un piano di ristrutturazione.

(p) Decreto del presidente della regione 13 novembre 2007, n. 368/Pres. (B.U. 21 novembre 2007, n. 47)

Regolamento regionale di cui all'articolo 30 bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Adozione dei criteri e dei parametri per la modifica degli ambiti territoriali di cui all'allegato C della legge regionale 29/2005 e composizione dei nuovi ambiti territoriali.

In attuazione dell'art. 30 *bis* della legge regionale citata, in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, il presente regolamento (7 articoli) definisce i criteri e i parametri ai fini della modifica dell'allegato C della legge (ambiti territoriali dei comuni qualificati dalla legge come non turistici).

(q) Decreto del presidente della regione 18 dicembre 2007, n. 418/Pres. (B.U. 9 gennaio 2008, n. 2)

Regolamento per la fruizione turistico-ricreativa delle proprietà regionali, in esecuzione dell'articolo 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

Il regolamento si compone di 11 articoli e un allegato.

Esso disciplina le modalità di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà regionale, elencati nell'allegato, al fine di favorirne un corretto e responsabile utilizzo. Vengono individuate tre tipologie di aree, per le quali vengono disposti divieti generali e specifici.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Decreto del presidente della regione 2 febbraio 2007, n. 21/Pres. (B.U. 21 febbraio 2007, n. 8)

Modifiche al regolamento recante la classificazione delle varietà di vite per uve da vino coltivabili nella regione Friuli Venezia Giulia, approvato con DPres. 321/Pres/2003.

Le modifiche introdotte da questo regolamento (2 articoli e 3 tabelle) riguardano le tabelle relative alle varietà di viti per uve da vino la cui coltivazione è ammissibile in specifici bacini vitivinicoli.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Decreto del presidente della regione 2 febbraio 2007, n. 22/Pres. (B.U. 21 febbraio 2007, n. 8)

Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per le infrastrutture turistiche, di cui all'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche.

Ai fini di disciplinare quanto enunciato nel titolo, il presente regolamento (14 articoli) definisce i soggetti beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, gli ambiti di intervento e i criteri di priorità, gli interventi esclusi, la percentuale massima di contributo sulla spesa ammissibile, l'ammontare minimo dell'investimento ammissibile, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi, la rendicontazione della spesa.

E' abrogato il regolamento previgente in materia.

(b) Decreto del presidente della regione 20 febbraio 2007, n. 33/Pres. (B.U. 28 febbraio 2007, n. 9)

Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Il regolamento si compone di due capi, per un totale di 17 articoli, oltre ad un allegato che indica i settori esclusi dall'applicazione del regolamento.

Esso dispone in merito a criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di incentivi, destinati a imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni, cooperative e loro consorzi, e finalizzati all'incremento dell'occupazione stabile e allo sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

(c)L.r. 23 febbraio 2007, n. 4 (B.U. 28 febbraio 2007, n. 9)

Modifiche alla legge regionale 18/2006 contenente disposizioni per l'istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area.

La legge si compone di un unico articolo.

Le modifiche riguardano, tra l'altro, lo statuto della Fondazione (di cui vengono indicati alcuni necessari contenuti relativi ai compiti), nonché la concessione dei contributi.

(d) Decreto del presidente della regione 28 marzo 2007, n. 77/Pres. (B.U. 11 aprile 2007, n. 15)

Modifiche al regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in materia di promozione turistica adottato con decreto del Presidente della regione 12 dicembre 2006, n. 381/Pres.

Il regolamento (2 articoli) modifica quello previgente specificando che, nel caso i beneficiari siano imprese, i finanziamenti sono concessi secondo la regola "de minimis".

(e) Decreto del presidente della regione 3 aprile 2007, n. 80/Pres. (B.U. 11 aprile 2007, n. 15)

Modifiche al regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione del RECE 1493/1999 e del RECE 1227/2000 emanato con decreto del Presidente della regione n. 258/Pres./2004.

Il regolamento (3 articoli) modifica quello previgente per una determinata categoria di domande.

(f) Decreto del presidente della regione 4 aprile 2007, n. 84/Pres. (B.U. 18 aprile 2007, n. 16)

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della regione 14 marzo 2006, n. 70/Pres. (Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori dell'agricoltura e dell'itticoltura di cui all'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26).

Le numerose modifiche apportate da questo regolamento (7 articoli) riguardano tra l'altro criteri e priorità nell'attribuzione del punteggio e spese ammissibili.

(g) Decreto del presidente della regione 5 aprile 2007, n. 88/Pres. (B.U. 18 aprile 2007, n. 16)

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, previsti dall'articolo 7, commi da 43 a 47, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Il regolamento è composto da 11 articoli e 4 allegati.

Esso indica il regime di aiuto (*de minimis*), i beneficiari e i loro obblighi, la tipologia degli aiuti e la loro ammissibilità, l'autorità di gestione, le caratteristiche dei finanziamenti, le modalità per le istanze e per l'erogazione e ammortamento del finanziamento, i controlli e gli accertamenti.

(h) Decreto del presidente della regione 16 aprile 2007, n. 97/Pres. (B.U. 9 maggio 2007, n. 19)

Regolamento per la concessione di finanziamenti integrativi al PSR per investimenti in aziende di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in esecuzione dell'articolo 7, comma 152, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

Il regolamento, composto di 15 articoli, disciplina la concessione di finanziamenti integrativi al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, finalizzati ad investimenti

materiali ed immateriali che migliorino il rendimento globale delle imprese ed incentivino l'innovazione di prodotto, di processo e tecnologico.

(i) Decreto del presidente della regione 20 aprile 2007, n. 106/Pres. (B.U. 2 maggio 2007, n. 18)

Regolamento concernente procedure di controllo, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni e del contributo straordinario alle aziende agricole danneggiate da avversità atmosferiche in esecuzione rispettivamente degli articoli 13 e 14 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali e forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).

Il regolamento, composto di due capi, per un totale di 10 articoli, espone al capo I le finalità (indicate nel titolo stesso); il capo II contiene fra l'altro elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione per le procedure di verifica attinenti alla quantificazione dei danni, l'accertamento definitivo di essi, i controlli, la presentazione delle domande.

(l) Decreto del presidente della regione 16 maggio 2007, n. 133/Pres. (B.U. 6 giugno 2007, n. 23)

Regolamento per la commissione ed il finanziamento di progetti di ricerca scientifica o applicata o industriale, realizzati dalle piccole e medie imprese artigiane, industriali, del commercio e del turismo, e finalizzati allo sviluppo di innovazioni di elevato impatto sistemico per le strutture produttive, sociali o della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

In 6 articoli, questo regolamento (in attuazione della legge citata nel titolo, vedi *FVG, 2005, 1.1 b*) disciplina le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure mediante le quali l'amministrazione regionale commissiona e acquisisce i progetti di cui al titolo, destinati ad essere realizzati dalle piccole e medie imprese dei settori in esso indicati.

(m) Decreto del presidente della regione 23 maggio 2007, n. 139/Pres. (B.U. 13 giugno 2007, n. 24)

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata Turismo Friuli Venezia Giulia, per l'organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano, ai sensi dell'articolo 7, comma 142, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Il regolamento si compone di 15 articoli. Esso disciplina quanto indicato nel titolo, al fine di incentivare i soggiorni sul territorio montano, di sviluppare la conoscenza e la fruizione del territorio, e di potenziare il turismo scolastico.

(n) Decreto del presidente della regione 23 maggio 2007, n. 140/Pres. (B.U. 6 giugno 2007, n. 23)

Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti pluriennali, in favore degli enti pubblici, per il mantenimento e lo sviluppo, nei comuni montani, delle strutture ricettive turistiche di proprietà dei medesimi enti, di cui all'articolo 6, commi 4 e segg., della legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Legge finanziaria 2004) emanato con decreto del Presidente della regione 10 maggio 2005, n. 139/Pres.

Le modifiche apportate da questo regolamento (6 articoli) riguardano fra l'altro i massimali di intervento.

(o) Decreto del presidente della regione 23 maggio 2007, n. 144/Pres. (B.U. 6 giugno 2007, n. 23)

Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), emanato con DPR n. 316/2005.

Il regolamento, composto di 17 articoli, adegua la normativa regionale a quella europea in tema di aiuti di Stato, e risponde anche allo scopo di agevolare il ricorso allo strumento di politica industriale del manager a tempo per conseguire una maggiore flessibilità, prevedendo, oltre al ricorso al regime del regolamento (CE) n.70/2001, anche l'alternativo ricorso al regime *de minimis* disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006.

(p) Decreto del presidente della regione 28 maggio 2007, n. 155/Pres. (B.U. 13 giugno 2007, n. 24)

Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della regione 7 novembre 2006, n. 345/Pres., concernente: Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Il regolamento, composto di 13 articoli e un allegato, risponde anche alla necessità di adeguare la normativa regionale a quella comunitaria in materia di aiuti di Stato.

(q) Decreto del presidente della regione 29 maggio 2007, n. 160/Pres. (B.U. 13 giugno 2007, n. 24)

Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale in regime di “de minimis” per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall'articolo 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).

Il regolamento, in 13 articoli, definisce le linee guida cui l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione e l'erogazione, ai soggetti privati titolari di attività produttive insediate nei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della Laguna di Marano e Grado, di contributi in conto capitale per gli interventi di cui al titolo.

Vengono precisati i casi di esclusione (soggetti che risultino a qualsiasi titolo responsabili dell'inquinamento, e soggetti che si siano resi a qualsiasi titolo acquirenti o concessionari, in data successiva all'entrata in vigore dei decreti ministeriali in materia, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate.

(r) Decreto del presidente della regione 29 maggio 2007, n. 158/Pres. (B.U. 20 giugno 2007, n. 25)

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle “Strade del vino”) in esecuzione dell'articolo 15, comma 2, lettera e) della medesima legge regionale.

In 8 articoli, il regolamento disciplina quanto indicato nel titolo, definendo ambiti di applicazione, beneficiari, spese ammissibili, modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei contributi.

(s) Decreto del presidente della regione 13 giugno 2007, n. 176/Pres. (B.U. 27 giugno 2007, suppl. ord. n. 16)

Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della regione 12 agosto 2005, n. 272/Pres., concernente Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano.

Il regolamento, composto di 22 articoli e tre allegati, risponde anche alla necessità di adeguare la normativa regionale a quella comunitaria in materia di aiuti di Stato.

(t) Decreto del presidente della regione 13 giugno 2007, n. 177/Pres. (B.U. 27 giugno 2007, n. 26)

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria.

Il regolamento (25 articoli), in attuazione dell'articolo 30 della l.r. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), della legge citata nel titolo e del relativo DM di attuazione, disciplina le priorità di intervento, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la riduzione dell'anidride carbonica nel settore industriale. Ai contributi possono accedere le imprese industriali ubicate nel territorio regionale, che svolgano attività produttiva da almeno due anni.

(u) Decreto del presidente della regione 18 giugno 2007, n. 178/Pres. (B.U. 27 giugno 2007, n. 26)

Modifiche al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28/11/1965, n. 1329, emanato con DPREg 23 giugno 2004, n. 205/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.

Il regolamento è composto di tre articoli, e sostituisce i due allegati del previgente regolamento.

La disciplina vera e propria è contenuta negli allegati. Le agevolazioni riguardano l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione, e sono destinate alle micro, piccole e medie imprese.

(v) Decreto del presidente della regione 20 giugno 2007, n. 183/Pres. (B.U. 27 giugno 2007, n. 26)

Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore del settore delle cooperazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28/1999.

Il regolamento si articola in 4 capi, e comprende 14 articoli.

Esso stabilisce le misure di aiuto, i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge citata nel titolo (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato) da parte del Consorzio regionale garanzia fidi – Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO) a favore delle cooperative associate (con esclusione di quelle del settore edilizio), mediante l'utilizzo delle risorse assegnate a tal fine dalla regione.

(z) Decreto del presidente della regione 20 giugno 2007, n. 187/Pres. (B.U. 11 luglio 2007, n. 28)

Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della regione autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo in esecuzione dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane).

Il regolamento (10 articoli) disciplina modalità di presentazione delle domande, criteri e modalità di concessione dei contributi, spese ammissibili, modalità di erogazione e rendicontazione, casi di revoca, cumulabilità.

(aa) Decreto del presidente della regione 27 giugno 2007, n. 200/Pres. (B.U. 11 luglio 2007, n. 28)

Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della regione 26 ottobre 2005, n. 372/Pres., concernente Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio a favore delle imprese del comparto turistico.

Il regolamento, composto di 13 articoli, risponde anche alla necessità di adeguare la normativa regionale a quella comunitaria in materia di aiuti di Stato.

(ab) Decreto del presidente della regione 29 giugno 2007, n. 204/Pres. (B.U. 11 luglio 2007, n. 28)

Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della regione 22 dicembre 2006, n. 406/Pres., concernente Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale per iniziative finalizzate alla riattivazione di impianti idroelettrici.

Il regolamento, composto di 8 articoli e un allegato, risponde anche alla necessità di adeguare la normativa regionale a quella comunitaria in materia di aiuti di Stato.

(ac) Decreto del presidente della regione 29 giugno 2007, n. 205/Pres. (B.U. 11 luglio 2007, n. 28)

Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della regione 14 dicembre 2005, n. 441/Pres., concernente Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura, a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale.

Il regolamento, composto di 15 articoli e tre allegati, risponde anche alla necessità di adeguare la normativa regionale a quella comunitaria in materia di aiuti di Stato.

(ad) Decreto del presidente della regione 4 luglio 2007, n. 208/Pres. (B.U. 22 agosto 2007, n. 34)

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in regime di “de minimis” per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, previsti dall’articolo 4, commi 38, 39 e 40, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

Il regolamento si compone di 18 articoli.

Beneficiari dei contributi sono le imprese che svolgono attività da almeno due anni senza essere state sottoposte a procedura concorsuale. Il regolamento disciplina quindi gli interventi e le spese ammissibili a finanziamento, l'entità del contributo, il divieto di cumulo, le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di priorità per la graduatoria, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, gli obblighi dei beneficiari, i casi di revoca.

(ae) Decreto del presidente della regione 6 luglio 2007, n. 209/Pres. (B.U. 16 agosto 2007, n. 33)

Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche.

Il regolamento, composto di 15 articoli, disciplina criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, attraverso forme di fruizione turistica compatibili con la valenza culturale dei siti, con particolare riferimento alla cura delle aree circostanti i siti stessi e per il rinnovo della segnaletica turistica di essi.

(af) Decreto del presidente della regione 10 agosto 2007, n. 249/Pres. (B.U. 22 agosto 2007, n. 33)

Modifiche al decreto del presidente della regione 12 agosto 2005, n. 272/Pres., concernente Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi a favore del settore artigiano.

Il regolamento (3 articoli) modifica l'indirizzo web della regione relativo al settore artigianato.

(ag) Decreto del presidente della regione 20 agosto 2007, n. 260/Pres. (B.U. 5 settembre 2007, n. 36)

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale).

Il regolamento si compone di 53 articoli, distribuiti in 7 capi, ed un allegato.

Esso disciplina la concessione di contributi a imprese industriali (con esclusione di imprese in difficoltà), consorzi e società consortili, associazioni temporanee di impresa, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati, finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo di prodotti, processi o servizi già esistenti. I contributi sono subordinati all'attestazione del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

La regione, su domanda, riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni od enti, in possesso di determinati requisiti. I contributi sono concessi per progetti di ricerca applicata, sviluppo sperimentale, innovazione; per studi di fattibilità.

(ah) Decreto del presidente della regione 31 agosto 2007, n. 273/Pres. (B.U. 12 settembre 2007, n. 37)

Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria.

Il regolamento, organizzato in 6 capi e 50 articoli, disciplina la materia descritta nel titolo, per la concessione di contributi a imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone, consorzi e società consortili, associazioni temporanee di impresa, consorzi tra imprese del settore e altri soggetti pubblici e privati, finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento significativo di prodotti, processi o servizi già esistenti. I contributi sono subordinati all'attestazione del rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro.

I contributi sono concessi per progetti di ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale, innovazione; per studi di fattibilità; per acquisizione di beni immateriali e predisposizione di studi di fattibilità.

(ai) Decreto del presidente della regione 4 settembre 2007, n. 274/Pres. (B.U. 26 settembre 2007, n. 39)

Regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi.

Il regolamento (13 articoli) disciplina la materia indicata nel titolo, a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, cioè società legalmente costituite allo scopo principale di diffondere lo sviluppo dell'albergo diffuso, tra i cui soci rientrano i proprietari di immobili ed i comuni del territorio montano nei quali si trovano tali immobili, in numero tale da garantire la disponibilità di almeno 80 posti letto.

(al) Decreto del presidente della regione 22 ottobre 2007, n. 337/Pres. (B.U. 7 novembre 2007, n. 45)

Regolamento recante criteri e modalità per il concorso dell'Amministrazione regionale alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese relativamente alle attività dei soggetti che gestiscono un incubatore di impresa, ai sensi dell'articolo

26, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).

Il regolamento si compone di 20 articoli, distribuiti in 5 capi.

Essa disciplina il concorso della regione alle spese sostenute dalle piccole e medie imprese per servizi di consulenza e assistenza tecnica, forniti da un incubatore di impresa, per l'avvio e la fase di crescita di un'iniziativa industriale, attraverso la messa a disposizione di infrastrutture e servizi.

(am) Decreto del presidente della regione 30 ottobre 2007, n. 351/Pres. (B.U. 7 novembre 2007, n. 45)

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi di tutela e valorizzazione dei locali storici, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, Disciplina organica del turismo).

Il regolamento (11 articoli distribuiti in 3 capi) disciplina la concessione del contributo regionale (fino al 30% della spesa sostenuta) e di quello dei comuni (fino al 50% della spesa sostenuta) per interventi di tutela e valorizzazione di esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale.

(an) Decreto del presidente della regione 12 novembre 2007, n. 366/Pres. (B.U. 21 novembre 2007, n. 47)

Regolamento concernente l'assegnazione di finanziamenti ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, in attuazione dell'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, Disciplina organica del turismo).

Il regolamento comprende 11 articoli.

Esso disciplina criteri di riparto e modalità di assegnazione del finanziamento previsto ai Centri di assistenza tecnica regolarmente autorizzati.

(ao) Decreto del presidente della regione 20 novembre 2007, n. 376/Pres. (B.U. 12 dicembre 2007, n. 50)

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi, in favore dei gestori delle aree sciabili attrezzate, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree e per la promozione della sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione delle legge 363/2003).

In 18 articoli, il regolamento disciplina quanto indicato nel titolo, specificando soggetti beneficiari, iniziative e spese ammissibili, regime di aiuto (*de minimis*), cumulabilità dei contributi, modalità di presentazione delle domande, criteri di priorità, intensità e limiti del contributo, modalità di assegnazione, concessione ed erogazione, rendicontazione, vincolo di destinazione.

(ap) Decreto del presidente della regione 18 dicembre 2007, n. 419/Pres. (B.U. 9 gennaio 2008, n. 2)

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguiti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli Venezia Giulia di tutti i settori economici.

In 14 articoli, il regolamento disciplina quanto indicato nel titolo, specificando soggetti beneficiari, iniziative e spese ammissibili, regime di aiuto (*de minimis*), divieto di cumulo con altri contributi, modalità di presentazione delle domande, criteri di priorità, misura e intensità del contributo, rendicontazione.

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 20 agosto 2007, n. 22 (B.U. 22 agosto 2007, suppl. ord. n. 23 al n. 34)

Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

L'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) contiene numerosissime disposizioni per la concessione di contributi in vari settori produttivi.

(b) Decreto del presidente della regione 18 dicembre 2007, n. 414/Pres. (B.U. 27 dicembre 2007, n. 52)

Modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25% in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (legge finanziaria 2006) e successive modifiche, emanato con DPRReg. 6 dicembre 2006, n. 372/Pres.

Il regolamento (4 articoli) dispone modifiche di dettaglio a quello citato.

(c) L.r. 28 dicembre 2007, n. 30 (B.U. 7 gennaio 2008, suppl. ord. n. 1 al n. 4)

Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008).

L'articolo 5 (Formazione, lavoro, università, innovazione e sviluppo, risorse agricole e forestali, industria, artigianato e cooperazione, commercio e turismo, programmi comunitari) dispone numerosi interventi a favore dei settori citati.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

LAZIO 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) R.r 14 gennaio 2005, n. 1 (B.U. 29 gennaio 2005, n. 3)

Ratifica, ai sensi dell'articolo 20, comma 15, della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, di regolamenti regionali adottati dalla Giunta regionale

Ai sensi della legge citata nel titolo, con i 2 articoli di questo regolamento vengono ratificati quelli adottati dalla giunta ed emanati dal presidente della regione, in attuazione delle leggi regionali previgenti. Fra di essi, il reg. 2/2002, per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento; il reg. 4/2002, di attuazione della l.r. 21/2001 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali); il reg. 5/2002 (incentivi alle imprese e contributi per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e mercati agro-alimentari di interesse nazionale, regionale e provinciale).

1.2 Settoriali

(a) R.r 18 aprile 2005, n. 7 (B.U. 30 aprile 2005, suppl. ord. n. 4 al n. 12)

Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Il regolamento dà attuazione alla legge citata nel titolo, disciplinando in forma unitaria e coordinata l'insieme delle attività sostenibili praticate nelle aree indicate nella legge stessa: boschi e strutture boscate assimilate; pertinenze di qualsiasi natura di interesse forestale, filari, alberature stradali, fasce arborate e piante sparse, anche se di origine artificiale, che assolvono funzioni di pubblico interesse come frangivento, schermatura igienico-sanitaria e/o sonora, ovvero abbiano un riconosciuto valore storico, purché esterni ai centri edificati; terreni, interni alle aree boscate e quelli esterni ma compresi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, rivestiti di manto erboso, anche parzialmente arborato o cespugliato, destinati permanentemente alla produzione foraggera per pascolo; aree ospitanti siepi esterne ai centri edificati e non appartenenti a giardini, salvo che questi ultimi siano assoggettati a vincolo a norma di legge.

Il regolamento si articola in 7 titoli, suddivisi in capi, e comprende 150 articoli. Alcuni capi sono divisi in sezioni.

Il titolo I, dedicato a disposizioni generali, si divide in tre capi, rispettivamente riservati all'esposizione delle finalità, dell'oggetto e dell'ambito di applicazione; ai criteri per l'individuazione dei boschi e delle aree assimilate, e per la loro gestione; alle funzioni della sezione specializzata in materia forestale del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, a disposizioni sui procedimenti amministrativi in materia forestale.

Il titolo II espone i criteri generali per la gestione dei boschi; esso è distinto in 4 capi, che trattano, rispettivamente, di:

- Tutela e valorizzazione dei boschi;
- Gestione dei boschi di proprietà pubblica e privata;
- Boschi che assolvono funzioni particolari (in terreni mobili o in forte pendenza, soggetti a valanghe o caduta massi, sulle cime, in aree a rischio idrogeologico o di esondazione, nei fossi e negli alvei, destinati alla tutela della biodiversità e del germoplasma vegetazionale, in aree naturali protette o ad uso ricreativo, piante di sughera, adiacenti a sorgenti, ecc.);
- Gestione di altre formazioni arboree (siepi, filari, alberature stradali, ecc.);
- Gestione dei castagneti;
- Modalità di esecuzione delle attività in bosco;
- Manutenzione delle pertinenze; infrastrutture ed opere di servizio per la gestione dei boschi.

Oggetto del titolo III è la prevenzione dei boschi dai processi di degrado e il loro recupero. Il titolo IV è dedicato all'esercizio del pascolo e alla zootecnia. Il titolo V detta norme per l'uso dei terreni boscati e non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico. Il titolo VI reca disposizioni sulle cave, sulle miniere e sui movimenti di terreno non diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi, dei terreni cespugliati e dei terreni saldi (sono terreni saldi i pascoli e i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d'intervento colturale agrario da almeno otto anni).

Il titolo V disciplina vigilanza e controlli (capo I), contiene disposizioni finali (capo II) e transitorie (capo III).

Dalla entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 4/1999 (prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto 3267/1923 e modificazioni alla l.r. 4/1997, modificata dalla l.r. 5/1997).

(b) L.r. 14 gennaio 2005, n. 4 (B.U. 29 gennaio 2005, n. 3)

Sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica.

La legge si compone di 17 articoli.

Essa disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica, e detta indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita.

(c) L.r. 2 marzo 2005, n. 13 (B.U. 10 marzo 2005, n. 7)

Disposizioni per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati e rideterminazione di talune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale produttivo vitivinicolo. Regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo.

Finalità della legge (9 articoli) sono la salvaguardia del patrimonio vitivinicolo, dell'economia e dei livelli occupazionali della regione. Essa disciplina la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, come previsto dalla normativa europea; ridetermina alcune sanzioni amministrative per il controllo del potenziale vitivinicolo; prevede regolamenti regionali per il comparto vitivinicolo, per l'attuazione dei regolamenti europei.

(d) L.r. 31 marzo 2005, n. 15 (B.U. 9 aprile 2005, n. 10)

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 11 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana).

La legge si compone di 9 articoli.

Essa modifica quella citata nel titolo, in relazione in particolare al consiglio di amministrazione, al direttore generale, al rapporto di lavoro del personale.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) R.r. 18 aprile 2005, n. 9 (B.U. 30 aprile 2005, suppl. ord. n. 4 al n. 12)

Regolamento per il riconoscimento e l'incentivazione dei mercati delle qualità.

Il regolamento, che comprende 20 articoli e un allegato, si suddivide in 4 capi. Il I definisce l'oggetto, ed elenca gli aspetti che vengono disciplinati (requisiti minimi, domande per il riconoscimento, logo, suo regolamento d'uso e casi di revoca, contributi, controlli, monitoraggio). Il capo II disciplina in particolare il riconoscimento di "mercato delle qualità" e l'uso del relativo logo. Il capo III disciplina la concessione dei contributi previsti. Il capo IV, fra le disposizioni finali e transitorie, disciplina il monitoraggio sull'attuazione della legge, da parte dell'Osservatorio regionale per il commercio.

(b) R.r. 18 aprile 2005, n. 12 (B.U. 30 aprile 2005, suppl. ord. n. 4 al n. 12)

Modifiche al regolamento regionale 28 ottobre 2002, n. 2 (Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento).

Le principali modifiche introdotte da questo regolamento (16 articoli) consistono nell'introduzione o nella sostituzione di articoli relativi a finanziamenti per la ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitivo e per la formazione, e al rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato.

(c) R.r. 21 giugno 2005, n. 14 (B.U. 30 giugno 2005, suppl. ord. n. 4 al n. 18)

Regolamento per l'adozione del piano regionale del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in attuazione al regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modifiche e disposizioni applicative.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale 13/2005 (vedi *Lazio, 2005, 1.2 c*), questo regolamento (8 articoli) detta le norme per l'adozione del piano regionale del

regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione di vigneti, in attuazione del regolamento comunitario 1493/1999.

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 17 febbraio 2005, n. 9 (B.U. 19 febbraio 2005, suppl. ord. n. 9 al n. 5)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005.

In relazione ai settori produttivi, la legge prevede la costituzione di un consorzio regionale nel settore del turismo ed industria alberghiera (art. 18); un contributo alle agenzie di viaggio colpite dalle conseguenze economiche negative dello tsunami, ponendo a carico della regione la tassa di concessione dovuta alle province (art. 47); la modifica della l.r. 33/1999 (Disciplina relativa al settore del commercio) in relazione a requisiti professionali, centri commerciali, sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orario di esercizio dell'attività, attività tradizionali (art. 67).

(b) L.r. 15 settembre 2005, n. 16 (B.U. 20 settembre 2005, suppl. ord. n. 6 al n. 26)

Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005.

In relazione ai settori produttivi, la legge prevede (art. 23) la modifica della l.r. 30/2003 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologia e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini); l'istituzione, in attuazione della normativa comunitaria, della tassa fitosanitaria (art. 24); l'istituzione dell'osservatorio sulle aree rurali e sul sistema agroalimentare della filiera regionale (art. 25); la modifica (art. 26) alla l.r. 35/2002 (Riconoscimento ed incentivazione dei mercati delle qualità); la modifica (art. 30) della l.r. 9/1997 (Nuove norme in materia di organizzazione turistica del Lazio).

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

LAZIO 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Regolamento reg. 26 aprile 2006 n. 3 (B.U. 29 aprile 2006, n. 12)

Modifiche al regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39. Norme in materia di gestione delle risorse forestali).

Il presente regolamento (4 articoli) modifica quello citato nel titolo (per il quale v. *Lazio, 2005, 1.2 a*), in particolare per quanto riguarda i tagli boschivi.

(b) Legge reg. 2 novembre 2006, n. 14 (B.U. 10 novembre 2006, n. 31)

Norme in materia di agriturismo e turismo rurale.

Si tratta di una legge che disciplina organicamente la materia in 35 articoli, suddivisi in 4 capi, di cui i primi due suddivisi ulteriormente in sezioni.

Il capo I (Disposizioni generali) espone le finalità e dà le definizioni di agriturismo e di turismo rurale. Il sostegno regionale a queste due forme di turismo è finalizzato alla valorizzazione delle risorse specifiche di ciascun territorio; allo stimolo di iniziative di difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli; alla loro permanenza nelle zone agricole; alla multifunzionalità in agricoltura e alla differenziazione dei redditi agricoli; al recupero del patrimonio edilizio rurale; alla tutela dell'ambiente naturale; al sostegno delle produzioni agricole tipiche e di qualità e delle tradizioni enogastronomiche; alla promozione della cultura rurale e dell'educazione alimentare; allo sviluppo agricolo e forestale.

Disciplina poi le funzioni ed i compiti amministrativi di regione, province e comuni.

Quali strumenti di programmazione, ed in linea con quella socio-economica e territoriale generale, sono previsti il piano agriturismo regionale e quelli provinciali. Viene istituito il tavolo regionale dell'agriturismo, con funzioni di monitoraggio tramite acquisizione, gestione e diffusione delle informazioni relative al settore.

Sono previste inoltre diverse forme di sostegno regionale finalizzato alla promozione e allo sviluppo di esso.

Il capo II disciplina dettagliatamente l'esercizio dell'attività di agriturismo, rinviando per aspetti specifici ad un emanando regolamento. Il capo III, dopo aver specificato quali imprese sono da considerarsi titolari di attività di turismo rurale, ne demanda la disciplina al suddetto regolamento.

Nel capo IV (Disposizioni transitorie e finali) vengono disposte varie modifiche alle ll.rr. 14/1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, *Lazio, 1.1. 1 a*) e 2/1995 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e

l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL), nonché l'abrogazione della l.r. 36/1997 (Norme in materia di agriturismo).

(c) Legge reg. 29 novembre 2006, n. 21 (B.U. 9 dicembre 2006, n. 34)

Disciplina dello svolgimento della attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.

La legge si compone di 5 capi, per un totale di 26 articoli.

Il capo I (Disposizioni generali) ne enuncia le finalità, e contiene numerose definizioni di termini che ricorrono nel testo. Sulla base del principio della libertà di iniziativa economica privata, la legge intende perseguire:

- ⇒ La trasparenza del mercato, l'incremento della concorrenza, la libera circolazione delle merci;
- ⇒ Il consumo responsabile;
- ⇒ La tutela dei consumatori;
- ⇒ L'efficienza e la modernizzazione del settore della somministrazione;
- ⇒ Il pluralismo tra le diverse forme di esercizi somministrazione;
- ⇒ Lo sviluppo delle relazioni con i settori turistico, agricolo, artigianale e della distribuzione commerciale;
- ⇒ Lo sviluppo di un sistema di formazione finalizzato alla valorizzazione del lavoro, all'incremento della qualità nel servizio, alla sicurezza alimentare e all'aggiornamento costante dei titolari degli esercizi e dei loro dipendenti;
- ⇒ La prevenzione dell'alcolismo;
- ⇒ Lo sviluppo dei livelli occupazionali;
- ⇒ La concertazione e la partecipazione amministrativa;
- ⇒ Il monitoraggio costante del settore;
- ⇒ L'equilibrio tra la tutela del contesto ambientale, artistico ed architettonico e l'esigenza di occupazione del suolo pubblico;
- ⇒ La salvaguardia dei locali storici;
- ⇒ L'equilibrio tra lo sviluppo economico ed occupazionale e la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico.

Il capo II prevede che una delibera di giunta definisca gli indirizzi per la determinazione successiva da parte dei comuni dei criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione, in cui sono indicate le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni o per il trasferimento di sede. Il comune di Roma può derogare agli indirizzi regionali. Con regolamento regionale sono dettate disposizioni attuative ed integrative della presente legge. Anche i comuni sono tenuti ad adottare regolamenti per disciplinare le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione e per la dichiarazione di inizio attività, gli orari di apertura al pubblico, l'utilizzo di apparato per lo smaltimento dei fumi e per la diminuzione dell'inquinamento acustico.

Il capo III prescrive i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e prevede corsi di aggiornamento professionale e riqualificazione per gli operatori del settore.

Il capo IV detta le condizioni per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione e disciplina i casi particolari di autorizzazione temporanea, di affidamento della gestione di reparti, di subingresso, di distributori automatici, nonché i casi di sospensione e decadenza dell'autorizzazione, la pubblicità dei prezzi, l'orario di apertura e chiusura degli esercizi.

Il capo V (sanzioni e disposizioni finali) dispone l'abrogazione della l.r. 40/78 (Determinazione dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande) ed alcune modifiche alle ll.rr 14/1999 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, v. *Regioni e attività produttive*, vol. 1°, Lazio, l.l. 1 a) e 33/1999 (Disciplina relativa al settore commercio), relativamente all'Osservatorio regionale per il commercio, che diventa Osservatorio regionale per il commercio e i pubblici esercizi.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 23 gennaio 2006, n. 1 (B.U. 30 gennaio 2006, n. 3)

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

Questa legge in 10 articoli disciplina l'individuazione dei succitati distretti, dichiarando le finalità all'articolo 1: favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali del territorio, consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale.

Dopo la definizione dei due tipi di distretto, vengono indicati i requisiti che essi devono possedere, e la procedura per l'individuazione (deliberazione di giunta, previo confronto con province ed enti locali interessati, rappresentanze economiche e sociali, autonomi funzionali). Sulla base di un piano di distretto per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, la regione finanzia progetti di sviluppo dei distretti attraverso strumenti di programmazione negoziata.

Viene demandata ad un regolamento di attuazione ed integrazione la definizione dei requisiti dei soggetti gestori, nonché dei criteri per l'elaborazione del piano e di vari aspetti relativi ai progetti.

(b) Regolamento reg. 6 settembre 2006 n. 5. (B.U. 20 settembre 2006, n. 26)

Disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

Si tratta del regolamento previsto dalla legge che precede.

Esso, in 16 articoli, disciplina: le procedure per l'individuazione, l'adeguamento e la soppressione dei citati distretti; i requisiti, la forma e le funzioni del soggetto gestore; i criteri e le modalità per l'elaborazione, l'adozione e l'aggiornamento dei piani di distretto; i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti e per la loro valutazione; le spese ammissibili, il finanziamento concedibile e le modalità di concessione ed erogazione, la possibilità di cumulo con altre agevolazioni pubbliche; le modalità di monitoraggi e controlli ed i casi di revoca del beneficio.

(c) Legge reg. 6 novembre 2006, n. 15 (B.U. 10 novembre 2006, n. 31)

Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati.

Finalità della legge, composta di 16 articoli, è la tutela delle risorse genetiche del territorio e della qualità ed originalità della produzione agricola regionale, in applicazione del principio di precauzione e di azione preventiva previsto dalla normativa della Comunità europea.

Viene quindi disposto il divieto di coltivazione e allevamento a qualsiasi titolo di OGM, su tutto il territorio regionale, fatta salva l'emissione di OGM a fini sperimentali, come previsto dalla normativa CE, con determinati limiti e precauzioni.

La legge incentiva filiere produttive esenti da OGM, istituendo un marchio apposito e promuovendo la ricerca a ciò finalizzata, e dispone misure particolari in relazione alla vendita e somministrazione di prodotti che li contengono, escludendo comunque tali prodotti dai servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e prescolastici, degli ospedali e luoghi di cura accreditati, degli uffici della regione, delle province e dei comuni e degli enti da essi dipendenti.

Un regolamento regionale di attuazione e integrazione dovrà disciplinare ulteriormente alcuni punti della legge. Vengono infine disposte modifiche a due leggi regionali precedenti.

(d) Legge reg. 23 novembre 2006, n. 17 (B.U. 9 dicembre 2006, n. 34)

Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Oggetto della legge (7 articoli) è la disciplina di quanto indicato nel titolo, mediante il richiamo a criteri e norme tecniche generali dettati dallo Stato, sulla cui base la materia viene demandata a regolamenti. Funzioni e compiti amministrativi sono affidati ai comuni, fatte salve (come previsto dalla l.r. 14/1999, Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Lazio, l.l. 1 a): la competenza delle province in merito all'adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale; la competenza regionale in merito alla individuazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e l'individuazione, all'interno delle zone vulnerabili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di parti che non costituiscono zone vulnerabili; l'adozione e l'attuazione di programmi di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci e di programmi di azione per la tutela ed il risanamento delle acque inquinate da nitrati di origine agricola, nonché l'elaborazione e l'applicazione dei necessari strumenti di controllo e di verifica dell'efficacia dei programmi d'azione stessi; l'integrazione del codice di buona pratica agricola; la predisposizione e l'attuazione di interventi di formazione e d'informazione degli

agricoltori sui programmi d'azione e sul codice di buona pratica agricola; le comunicazioni ai ministeri competenti previste dal d.lgs. 152/1999. Inoltre la presente legge, integrando la citata l.r. 14/1999, attribuisce alle province la competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per le attività industriali, e alla regione quella di organizzare eventuali verifiche in materia di utilizzazione agronomica, aggiuntive rispetto a quelle di competenza dei comuni.

(e) Regolamento reg. 23 ottobre 2006 n. 6. (B.U. 30 ottobre 2006, suppl. ord. n. 4 al n. 30)

Disposizioni attuative dell'articolo 113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo agli interventi regionali per la valorizzazione e il potenziamento dei centri commerciali naturali.

Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 113 della legge finanziaria 2006 (v., anche per la definizione di "centro commerciale naturale", *Lazio, 2006, 4 a*), in 12 articoli definisce obiettivi e contenuto dei programmi comunali diretti alla valorizzazione e al potenziamento dei centri commerciali naturali; criteri e modalità per la loro presentazione, valutazione e selezione; spese ammissibili e criteri per la determinazione dell'ammontare del finanziamento; modalità per l'erogazione di esso e casi di revoca.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie*

(a) Legge reg. 28 aprile 2006, n. 4 (B.U. 29 aprile 2006, suppl. ord. n. 5 al n. 12)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

Molti dei complessivi 192 articoli di questa legge riguardano i settori oggetto della presente raccolta: agricoltura (articoli 22-33), imprese (articoli 51-53), commercio (articoli 108-117), turismo (articoli 168, 175-180).

Alcuni dispongono modifiche a leggi regionali precedenti, altri dispongono l'istituzione di fondi specifici; l'adozione di programmi operativi o di piani straordinari; la concessione di contributi (in alcuni casi anche singolarmente a soggetti determinati); agevolazioni per il credito, finanziamento di progetti, programmi, interventi.

In particolare, l'articolo 113 dispone interventi regionali a favore dei centri commerciali naturali, definiti come "luoghi complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni". Si dispone anche l'adozione di un regolamento regionale, per il quale v. *Lazio, 2006, 2 e*.

Infine, due articoli intervengono nel campo della formazione destinata al turismo: l'art. 168, che istituisce il Polo integrato di alta formazione per il settore turistico-alberghiero;

l'art. 177, in base al quale la regione promuove la costituzione di una fondazione denominata "Scuola di alta formazione per il turismo".

(b) Legge reg. 28 dicembre 2006, n. 27 (B.U. 30 dicembre 2006, suppl. ord. n. 5 al n. 36)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007 (Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

Nel quadro del titolo IV (Disposizioni per lo sviluppo), l'art. 62 è dedicato alla responsabilità sociale del sistema produttivo. La regione promuove interventi di tracciabilità sociale ("possibilità di verificare l'osservanza dei diritti nella fasi di produzione e distribuzione di un prodotto o di un servizio, anche come obiettivo da perseguire per la valorizzazione, l'innovazione e la competitività ed il consolidamento occupazionale del sistema economico regionale"), la diffusione di pratiche e della cultura della responsabilità sociale tra le organizzazioni, le imprese e i consumatori, attraverso l'attuazione di idonee iniziative. La regione favorisce, anche attraverso misure di agevolazione, le imprese, di tutti i settori economici, che si collocano in questo percorso.

L'art. 64 prevede azioni regionali miranti al rafforzamento della competitività del sistema produttivo, attraverso la promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. In particolare, la regione persegue gli obiettivi di sviluppare e diffondere tecnologie con forte impatto sul sistema produttivo; di sviluppare e consolidare i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le piccole e medie imprese, favorendone la crescita dimensionale e l'innovazione; di incrementare e qualificare l'occupazione.

Gli articoli 67 e 68 istituiscono, rispettivamente, il fondo rotativo per le pmi e il fondo rotativo per lo sviluppo delle attività produttive.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

LAZIO 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 1 marzo 2007, n. 3 (B.U. 10 marzo 2007, n. 7)

Disciplina della professione di accompagnatore di media montagna.

Finalità della legge (8 articoli), nel disciplinare l'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, è quella di promuovere e diffondere le professioni sportive, in ragione della loro funzione sociale, educativa ed economica.

(b) L.r. 10 luglio 2007, n. 10 (B.U. 20 luglio 2007, suppl. ord. n. 6 al n. 20)

Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche a leggi regionali concernenti l'artigianato.

La legge si compone di 6 titoli, suddivisi in capi. Gli articoli sono 89.

Sue finalità sono la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'artigianato e delle produzioni artigiane nelle loro espressioni territoriali, tradizionali e artistiche, nel riconoscimento della funzione dell'artigianato come settore trainante dell'economia e come fattore di produzione dell'occupazione.

La disciplina viene dettata in armonia con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Nel capo I del titolo I, vengono definiti funzioni e compiti della regione, delle province, dei comuni, delle CCIAA.

L'impresa artigiana viene definita quanto ai suoi requisiti, alle forme del suo esercizio, la possibilità di costituire consorzi, i suoi limiti dimensionali.

Il capo II è dedicato all'artigianato artistico e tradizionale. Il III disciplina l'albo delle imprese artigiane, l'iscrizione al quale è condizione per beneficiare di agevolazioni.

Il titolo III disciplina gli organi di rappresentanza e tutela (commissioni provinciali e regionale).

Il titolo IV è dedicato alla programmazione regionale degli interventi, di cui sono strumenti il piano triennale e il piano annuale, e l'Osservatorio. Il titolo V disciplina nello specifico gli interventi regionali nelle loro diverse tipologie e strumenti.

Fra le disposizioni finali del titolo VI figurano la modifica della legge 14/1991 e 14/1999, nonché l'abrogazione di numerosi articoli o intere leggi, emanate tra il 1979 e il 2004.

(c) R.r. 31 luglio 2007, n. 9 (B.U. 10 agosto 2007, suppl. ord. n. 2 al n. 22)

Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006. n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo.

Il regolamento si compone di 29 articoli ed un allegato.

Esso, in attuazione della legge reg. 14/2006 (vedi *Lazio, 2006, 1.2 b*) disciplina nel dettaglio l'esercizio dell'attività agrituristica: iscrizione all'elenco provinciale, requisiti vari, svolgimento delle attività, classificazione delle aziende, possibili caratterizzazioni (enogastronomica, naturalistica, culturale, biologica, ecologica), concessione di finanziamenti, vincolo di destinazione d'uso, dotazioni e servizi minimi.

(d) L.r. 6 agosto 2007, n. 13 (B.U. 10 agosto 2007, suppl. ord. n. 5 al n. 22)

Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

La legge si compone di 62 articoli, distribuiti in 7 capi, suddivisi in sezioni.

Essa disciplina il sistema di offerta turistica, al fine di “rendere tale offerta motore della crescita sostenibile della comunità regionale”.

Oggetto del capo I è l'individuazione delle funzioni della regione, delle province e dei comuni, ed in particolare del comune di Roma. Inoltre il capo I disciplina l'organizzazione turistica regionale (sistemi turistici locali, Agenzia per la promozione turistica di Roma e del Lazio SpA, servizi di informazione e accoglienza, associazioni pro loco). Il capo II è dedicato alla programmazione turistica regionale, mediante l'adozione del piano turistico triennale e l'istituzione dell'Osservatorio regionale del turismo.

Il capo III disciplina le imprese turistiche e l'attività ricettiva, mentre oggetto del IV sono le agenzie di viaggi e turismo ed altri organismi operanti nel settore.

Il capo V (Strumenti per lo sviluppo turistico) istituisce il marchio turistico regionale e la scuola di alta formazione per il turismo.

Il capo VI disciplina l'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative.

Fra le disposizioni finali e transitorie del capo VIII, compare l'abrogazione di leggi e regolamenti in materia (o parti di essi), emanati tra il 1975 e il 2006, nonché la soppressione delle aziende provinciali per il turismo, istituite con l.r. 9/1997, le cui funzioni sono assegnate alle province e al comune di Roma.

(e) R. r. 9 novembre 2007, n. 19 (B.U. 20 novembre 2007, n. 32)

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche.

La legge è composta di 4 articoli. Essa modifica in vari punti la l.r. 33/1999, in particolare per quanto riguarda le sanzioni previste in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

(f) R. r. 23 novembre 2007, n. 14 (B.U. 10 dicembre 2007, suppl. ord. n. 6 al n. 34)

Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Al fine di contribuire alla tutela e al risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, questo regolamento (12 articoli e un allegato) disciplina il programma di azione applicabile alle zone individuate dalla giunta regionale con apposite deliberazioni.

Obiettivi sono il risanamento di zone inquinate e la limitazione dei fertilizzanti azotati da applicare al suolo.

Le aziende interessate sono tenute ad inviare ai comuni comunicazioni relative all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue. Esse devono inoltre redigere un piano di utilizzazione agronomica e un piano di fertilizzazione azotata; sono infine tenute alla redazione di un registro aziendale in cui risultino le movimentazioni degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e l'utilizzo di fertilizzanti azotati.

Al comune competente spettano i controlli, e alla regione verifiche aggiuntive.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) R.r. 23 novembre 2007, n. 15 (B.U. 10 dicembre 2007, suppl. ord. N. 6 al n. 34)

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione della legge regionale 6 novembre 2006, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati).

Il regolamento si compone di 5 capi, per un totale di 13 articoli. In attuazione della l.r. 15/2006 (vedi *Lazio, 2006, 2 c*), esso disciplina, al capo II, l'ambiente "chiuso e confinato" (definito come struttura permanente, diversa dal laboratorio, dotata di pareti, tetto e pavimento, progettata ed utilizzata per la coltivazione delle piante, adottando specifiche misure di contenimento per limitare il contatto dell'elemento transgenico con l'ambiente naturale ed evitare il trasferimento dei transgeni a microrganismi e piante sessualmente compatibili) e il relativo procedimento di autorizzazione per il suo uso per la coltivazione di piante transgeniche a fini sperimentali.

Il capo III detta disposizioni per l'uso del marchio regionale "Prodotto libero da OGM – OGM free". Il capo IV contiene la disciplina per la tenuta del registro di acquisto e vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione Ogm, e la definizione di "modica quantità non Ogm".

Il capo V dispone in merito all'attività di vigilanza e controllo.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) R.r. 18 gennaio 2007, n. 1 (B.U. 30 gennaio 2007, n. 3)

Regolamento per gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano di sorveglianza sierologia e al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue).

Questo regolamento (11 articoli) disciplina in particolare la concessione e l'erogazione di contributi e indennizzi, la revoca della concessione ed il recupero delle somme

indebitamente percepite, nonché il controllo e il monitoraggio sull'applicazione della legge 30/2003, cui il regolamento dà attuazione.

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 6 agosto 2007, n. 15 (B.U. 13 agosto 2007, suppl. ord. n. 6 al n. 22)

Assestamento di bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 2007.

L'articolo 26 della legge dispone la concessione agli allevatori di contributi regionali per lo smaltimento delle carcasse di animali morti in azienda, ai fini di evitare la diffusione nell'ambiente di materiale a rischio sanitario e per agevolare l'attuazione del piano di sorveglianza in materia di epizootie.

L'articolo 31 (disposizioni in materia di attività produttive) apporta modifiche alla l.r. 33/1999 (Disciplina relativa al settore commercio) e alla l.r. 21/2006 (Somministrazione alimenti e bevande).

(b) L.r. 28 dicembre 2007, n. 26 (B.U. 29 dicembre 2007, suppl. ord. n. 6 al n. 36)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (Art. 11. l.r. 20 novembre 2001, n. 25).

L'articolo 26 istituisce il fondo di dotazione per la Finanziaria Laziale di Sviluppo – Filas SpA., gestito dalla Filas stessa sulla base di apposita convenzione con la regione Lazio.

L'articolo 27 sostituisce l'art. 67 della l.r. 27/2006, relativo al fondo rotativo per le PMI; analogamente l'articolo 28 sostituisce l'articolo 68 di detta legge, istitutivo del fondo unico per lo sviluppo delle attività produttive.

L'articolo 38 modifica la l.r. 13/2007, in particolare mediante l'inserimento di un articolo che prevede modifiche allo statuto dell'Agenzia regionale per la promozione turistica del Lazio SpA.

Il capo V contiene disposizioni per la riqualificazione ambientale e lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale laziale. A tal fine, viene istituito il Fondo di dotazione per la società per lo sviluppo turistico ed occupazionale del litorale – Litorale SpA e il Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale.

Fra le disposizioni varie del capo XII, l'articolo 81 modifica la l.r. 17/1995 relativamente alle modalità di attuazione delle deroghe per il prelievo venatorio previste dalla direttiva 79/409/CEE.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

LIGURIA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 23 giugno 2005, n. 8 (B.U. 29 giugno 2005, n. 6)

Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale).

Vengono sostituiti o abrogati buona parte degli articoli della legge citata nel titolo. Gli articoli sostituiti riguardano i requisiti delle manifestazioni fieristiche, gli organizzatori, le modalità di comunicazione delle manifestazioni, l'attribuzione ad esse della qualifica (internazionale, nazionale, regionale, locale), il loro calendario regionale, le sanzioni amministrative pecuniarie.

(b) Legge reg. 29 luglio 2005, n. 10 (B.U. 3 agosto 2005, n. 8)

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2005-2006.

La legge, composta da due soli articoli, prevede il rilascio di un tesserino informatizzato e definisce: periodi di caccia, specie cacciabili e specie vietate alla caccia, prelievo venatorio degli ungulati, caccia nella zone delle Alpi, orari, caccia con il falco e con l'arco, allenamento dei cani, carniere massimo.

(c) Legge reg. 9 novembre 2005, n. 14 (B.U. 9 novembre 2005, n. 11)

Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005-2006.

L'unico articolo di questa legge contiene l'elenco delle specie prelevabili in regime di deroga, con i relativi limiti e condizioni.

(d) Legge reg. 1 dicembre 2005, n. 18 (B.U. 7 dicembre 2005, n. 13)

Disposizioni in materia di organizzazione turistica regionale. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 14 (Organizzazione turistica regionale. Modifica alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 15) e alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 15 (Agenzia regionale per la promozione turistica).

Alcune delle modifiche riguardano i Sistemi turistici locali, i Piani di sviluppo turistico, la proroga dei termini di soppressione delle Aziende di promozione turistica.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *Legge reg. 22 febbraio 2005, n. 6 (B.U. 9 marzo 2005, n. 3)*

Disciplina fitosanitaria della produzione, commercializzazione e circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Fine di questa legge, composta da 18 articoli, è l'attuazione di misure che - in attesa di una disciplina organica in materia - proteggano "contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali".

Viene quindi individuato nella regione il soggetto competente ad esercitare il controllo fitosanitario e la vigilanza, tramite il proprio specifico servizio e avvalendosi di personale qualificato (ispettori fitosanitari).

Fra le competenze del servizio vi è anche il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività vivaistica e per la produzione e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Per le violazioni sono previste sanzioni che vanno da quelle pecuniarie alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione.

(b) *Legge reg. 4 ottobre 2005, n. 13 (B.U. 5 ottobre 2005, n. 10)*

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 2002 n. 22 (costituzione della società per la utilizzazione ad insediamenti socio-produttivi ambientalmente compatibili delle aree ex Ilva di Genova Cornigliano).

I due articoli della legge dispongono in merito alla composizione del consiglio di amministrazione della società e al carattere di urgenza della legge stessa.

(c) *Legge reg. 14 novembre 2005, n. 16 (B.U. 28 novembre 2005, n. 12)*

Azioni pilota per la riqualificazione dell'attività forestale e la valorizzazione del patrimonio boschivo della Liguria e modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999 n. 4 (norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico).

La legge, in 5 articoli, disciplina la redazione e la realizzazione di progetti pilota finalizzati a valorizzare la multifunzionalità dei boschi e a perseguirne il miglioramento economico, ecologico e sociale.

La legge interviene altresì a sostituire l'art. 7 della l.r. 4/1999 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Liguria, 1.1.2 a*), relativo agli interventi di miglioramento e risanamento.

(d) *Legge reg. 23 dicembre 2005, n. 19 (B.U. 28 dicembre 2005, n. 12)*

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive)

I due articoli della legge dispongono rispettivamente la proroga dei termini al 31/12/2006, e la dichiarazione d'urgenza della legge stessa.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *Legge reg. 22 febbraio 2005, n. 7 (B.U. 9 marzo 2005, n. 3)*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1996 n. 23 (interventi regionali per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca e dell'acquacoltura marittima) modificata ed integrata dalla legge regionale 7 agosto 1997 n. 30.

La legge citata nel titolo (6 articoli) viene integrata con la previsione della concessione di contributi (non soggetti all'obbligo di notificazione ai sensi del regolamento CE 1595/2004) alle associazioni regionali di categoria per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica; nonché dell'istituzione di una commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

LIGURIA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 14 luglio 2006, n. 18 (B.U. 19 luglio 2006, n. 11)

Calendario venatorio regionale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni ed integrazioni.

La legge si compone di 9 articoli.

Nel capo I essa disciplina, ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche regionali, i periodi e gli orari di caccia, le specie cacciabili, le specie vietate, il prelievo venatorio del cinghiale, la caccia nella zona delle Alpi, la caccia con il falco e con l'arco, l'allenamento dei cani, il carniere massimo giornaliero e quello massimo stagionale. Û

Vengono quindi stabilite alcune limitazioni all'attività venatoria e l'obbligo del tesserino.

Nel capo II vengono apportate alcune modifiche alla legge citata nel titolo; il capo II contiene norme generali, relative alla vigilanza, alle sanzioni, all'adozione di linee guida per la prevenzione dell'influenza aviaria per chi esercita la caccia e chi svolge funzioni di vigilanza, nonché di possibili misure di tutela finalizzate alla sostenibilità del prelievo venatorio.

(b) Legge reg. 4 ottobre 2006, n. 28 (B.U. 4 ottobre 2006, n. 14)

Organizzazione turistica regionale.

I 32 articoli di questa legge sono distribuiti in 5 capi. Il capo I, dopo l'esposizione delle finalità (riconoscimento del ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività; promozione e valorizzazione della partecipazione di soggetti pubblici e privati allo sviluppo e qualificazione del turismo ligure; affermazione del ruolo dei Sistemi Turistici Locali), disciplina le competenze della regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane, nonché il ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il capo II (interventi per la programmazione e la promozione turistica) prevede il piano turistico triennale quale strumento della programmazione regionale; istituisce la consulta sul turismo e l'osservatorio turistico, e dispone la partecipazione del comitato di coordinamento, previsto dalla l.r. 14/2004, alla formazione della programmazione regionale in materia.

Il capo III è dedicato ai Sistemi Turistici Locali, costituiti da "un ambito turistico omogeneo o integrato caratterizzato dall'offerta dei beni culturali, ambientali e dalle

attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locali, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate". Di essi vengono qui disciplinati il riconoscimento da parte della regione, i compiti, il finanziamento.

Oggetto del capo IV è la disciplina relativa all'agenzia regionale per la promozione turistica (compiti, organi, personale, finanziamenti, atti soggetti a controllo regionale, vigilanza della giunta).

Fra le disposizioni finali e transitorie del capo V, figura l'abrogazione di 5 leggi regionali precedenti, emanate tra il 1988 e il 2005, e di tre articoli di altre tre leggi, nonché la modifica di un quarto.

(c) Legge reg. 31 ottobre 2006, n. 35 (B.U. 2 novembre 2006, n. 16)

Attuazione dell'articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale.

In 11 articoli, distribuiti su 5 capi, la legge detta disposizioni per il prelievo in deroga ai sensi della citata Direttiva Comunitaria e successive modifiche e integrazioni.

Vengono definiti (capo I) i possibili motivi delle deroghe, il loro contenuto e le procedure, i soggetti abilitati, i casi di sospensione del prelievo, la relazione regionale sull'attuazione della legge.

Il capo II dispone misure di salvaguardia nelle zone di protezione speciale; il capo III dispone in merito a vigilanza e sanzioni. Le norme finali del capo V contengono l'abrogazione della l.r. 34/2001, modificata dalla 31/2002 (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Liguria, 1.2 b e 1.1.2 a*)

(d) Legge reg. 31 ottobre 2006, n. 36 (B.U. 2 novembre 2006, n. 16)

Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a, terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Al fine di prevenire gravi danni alle colture olivicole, la legge, composta di un solo articolo, autorizza il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno, con determinate modalità.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 3 luglio 2006, n. 17 (B.U. 19 luglio 2006, n. 14)

Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 33 (Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali).

Questa legge (14 articoli), attraverso numerose modifiche della legge citata, in termini di sostituzione di quasi tutti gli articoli e di inserimento di nuovi, di fatto rinnova totalmente la normativa in questione.

La presente scheda viene quindi redatta in base al testo coordinato delle due leggi.

Finalità è quella di accrescere la competitività del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunità occupazionali, attraverso la disciplina delle modalità di individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali e degli interventi a sostegno.

La giunta regionale individua i sistemi produttivi locali e, all'interno di questi, i distretti industriali, sulla base della contemporanea presenza di determinati indicatori socio-economici. Attraverso l'azione dei distretti, la regione realizza un efficace utilizzo degli strumenti di politica industriale.

E' prevista la costituzione di un fondo di rotazione finalizzato in buona parte al sostegno di progetti di investimento e di insediamento produttivo, mediante la concessione di agevolazioni a consorzi, società consortili, società miste a capitale pubblico/privato, associazioni temporanee di impresa. In particolare, vengono concesse agevolazioni ad imprese associate per progetti di filiera.

In ogni distretto, viene istituito un comitato di distretto, come sede di confronto tra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nella relativa area, sui temi di politica industriale.

Viene abrogata la l.r. 45/1997 e un comma della 9/1999.

(b) Legge reg. 1 dicembre 2006, n. 39 (B.U. 13 dicembre 2006, n. 18)

Nuove norme per l'Istituto Regionale per la Floricoltura.

La legge si compone di 15 articoli. Finalità dell'Istituto, costituito nel 1976, è quella di "favorire lo sviluppo economico e le competitività del sistema delle imprese florovivaistiche liguri attraverso la promozione, la realizzazione ed il coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione".

La legge disciplina le adesioni, gli organi, le dotazioni organiche, lo statuto (che ne definisce anche le modalità di funzionamento e l'attività), il patrimonio e le forme di finanziamento.

Viene abrogata la legge istitutiva dell'Istituto (22/1976).

(c) Legge reg. 20 dicembre 2006, n. 43 (B.U. 27 dicembre 2006, n. 19)

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

Questa legge, composta di due articoli, proroga al 31 dicembre 2007 il periodo di validità della classificazione degli esercizi ricettivi 1995-1999.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Legge reg. 19 aprile 2006, n. 9 (B.U. 26 aprile 2006, n. 5)

Interventi strutturali a favore delle cooperative agricole.

I 10 articoli di questa legge disciplinano la concessione di aiuti alle cooperative agricole in possesso di determinati requisiti, con l'obiettivo del loro ammodernamento, la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, l'acquisto collettivo di mezzi

di produzione, l'acquisto di macchine e attrezzature di uso collettivo per la produzione agricola. Per ognuno dei suddetti casi, vengono definiti gli investimenti ammissibili.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

(a) Legge reg. 31 ottobre 2006, n. 31 (B.U. 2 novembre 2006, n. 16)

Terzo provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.

In 4 articoli, la presenta legge persegue la finalità della semplificazione del sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi e regolamenti già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

Tali provvedimenti sono contenuti in due distinti elenchi allegati, uno per le leggi (per un totale di 36, emanate tra il 1973 e il 2005) e uno per i regolamenti (in totale 23, emanati tra il 1973 e il 2001).

LIGURIA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 2 gennaio 2007, n.1 (B.U. 3 gennaio 2007, n. 1)

Testo unico in materia di commercio.

La legge si compone di 162 articoli, distribuiti in 2 titoli, suddivisi in capi, a loro volta suddivisi in sezioni.

L'articolo 2 enuncia le finalità:

“a) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi e del miglioramento della qualità del servizio reso ai consumatori;

b) promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano;

c) incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e, in particolare, nell'ambito dei centri storici;

d) favorire la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;

e) tutelare i consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza, nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;

f) promuovere la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale, e promuovere, altresì, la tutela dei lavoratori e dell'occupazione con un'efficace politica della formazione;

g) armonizzare e integrare il settore con altre attività economiche;

h) semplificare i procedimenti e gli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività;

i) favorire le forme di aggregazione e di collaborazione tra le piccole imprese commerciali quale strumento per una loro miglior tutela e valorizzazione, anche attraverso processi di collaborazione con le medie e grandi imprese commerciali;

j) assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

k) salvaguardare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;

l) valorizzare e promuovere la cultura enogastronomica e le produzioni tipiche della Regione;

m) valorizzare l'aggiornamento professionale degli operatori economici;

n) correlare i procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, prevedendone la contestualità;

o) favorire e salvaguardare il benessere degli animali vivi nell'ambito delle attività commerciali correlate alla presente legge, nel rispetto della vigente disciplina normativa di tutela della specie;

p) concorrere al coordinamento delle attività lavorative rispetto agli orari delle attività commerciali in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo e il rafforzamento delle pari opportunità tra uomini e donne al fine di un migliore equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle lavorative e una migliore ripartizione delle stesse all'interno della famiglia".

La legge disciplina quindi l'esercizio delle seguenti attività commerciali:

commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;

commercio su aree pubbliche;

vendita della stampa quotidiana e periodica;

somministrazione di alimenti e bevande;

distribuzione dei carburanti;

forme speciali di commercio al dettaglio;

centri di telefonia in sede fissa.

(b) L.r. 2 febbraio 2007 n. 3 (B.U. 7 febbraio 2007, n. 3)

Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

La legge citata viene modificata dalla presente (articolo unico) relativamente al numero dei componenti il comitato di gestione.

(c) L.r. 2 febbraio 2007 n. 4 (B.U. 7 febbraio 2007, n. 3)

Abrogazione della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici).

La legge si compone di due articoli, ed abroga quella citata nel titolo.

(d) L.r. 14 febbraio 2007 n. 6 (B.U. 21 febbraio 2007, n. 4)

Rideterminazioni di sanzioni amministrative nel settore vitivinicolo.

La legge (7 articoli) disciplina la regolarizzazione, come previsto dal Regolamento (CE) 1493/1999, delle superfici vitate impiantate senza la prescritta autorizzazione, contravvenendo alla normative comunitarie. Adegua altresì alcune sanzioni relative al controllo del potenziale produttivo.

(e) L.r. 26 aprile 2007 n. 18 (B.U. 16 maggio 2007, n. 10)

Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale.

In attuazione dei principi e dei criteri della legge quadro in materia (L. 752/1985), obiettivo della presente legge (14 articoli) è anche il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno della regione.

Vengono disciplinati il riconoscimento delle tartufaie, le autorizzazioni alla raccolta, il calendario e l'orario di essa, la delimitazione della zona geografica di raccolta, l'indennità concessa ai proprietari di piante arboree tartufigene che si impegnino a conservarle e al tempo stesso a permettere la libera raccolta dei tartufi, i contributi regionali per la conservazione o l'impianto di piante tartufigene, la commercializzazione, la vigilanza e le sanzioni, la revoca dei contributi.

Viene abrogata la previgente legge regionale in materia (17/1988).

(f) L.r. 13 agosto 2007 n. 27 (B.U. 22 agosto 2007, n. 14)

Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

In conformità con gli obiettivi della legge quadro in materia (352/1993), questa legge (14 articoli) disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei, allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio naturale, di incrementare i fattori produttivi, di tutelare gli ecosistemi vegetali e ambientali.

Vengono disciplinati gli ambiti di raccolta, i limiti quantitativi e le possibili deroghe, le autorizzazioni alla raccolta, il calendario, le modalità di raccolta, la promozione e costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa, la vigilanza e le sanzioni.

Viene abrogata la previgente legge regionale in materia (30/1985).

(g) L.r. 13 agosto 2007 n. 32 (B.U. 22 agosto 2007, n. 14)

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria.

“La Regione, in coerenza con i principi internazionali e nazionali e con i principi di democrazia, uguaglianza, pace, giustizia e solidarietà di cui all'articolo 2, comma 1, dello Statuto, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Liguria dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente.”

A questo fine, la regione promuove

“a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;

b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;

c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 28/1998 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace).”

La legge (10 articoli) espone alcune definizioni e le modalità per l'individuazione dei soggetti e dei prodotti di tale forma di commercio.

Vengono poi disciplinati i vari interventi regionali, ivi compresa la concessione di finanziamenti.

(h) L.r. 18 settembre 2007 n. 33 (B.U. 19 settembre 2007, n. 15)

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007 n. 27 (Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei).

La modifica apportata dalla presente legge (2 articoli) riguarda le sanzioni.

(i) L.r. 21 novembre 2007 n. 37 (B.U. 28 novembre 2007, n. 19)

Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.

Finalità della legge (6 titoli, 21 articoli) sono:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca;
- b) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli agricoltori e dei pescatori;
- c) favorire il mantenimento delle attività umane nelle zone rurali;
- d) favorire la multifunzionalità degli agricoltori e dei pescatori;
- e) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
- f) conservare le tradizioni culturali del mondo rurale e della pesca attraverso una corretta educazione alimentare;
- g) preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- h) migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti.”

A tal fine, la legge disciplina l'attività agrituristica, del pescaturismo e dell'ittiturismo, in armonia con la normativa comunitaria e nazionale.

Il titolo I (Disposizioni generali) contiene le definizioni di attività agrituristica, di pescaturismo e di ittiturismo.

Il II è dedicato alla disciplina dell'attività agrituristica; il III alla disciplina dell'attività di pescaturismo e di ittiturismo; il IV (Disposizioni attuative) rimanda al regolamento di attuazione da emanarsi dalla giunta regionale, e di cui vengono indicati i contenuti necessari.

Il titolo V disciplina obblighi, vigilanza e sanzioni; il VI (Disposizioni finali, transitorie e abrogative) dispone, tra l'altro l'abrogazione della legge previgente in materia (33/1996).

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 21 marzo 2007 n. 13 (B.U. 28 marzo 2007, n. 7)

Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa.

Con questa legge (14 articoli) la regione persegue le seguenti finalità:

- a) recuperare e sviluppare le aree rurali a tradizionale vocazione agricola ed agroalimentare;

- b) valorizzare i prodotti agricoli, ittici, agroalimentari, del bosco e del sottobosco tipici e tradizionali, nonché l'artigianato locale;
- c) promuovere e qualificare l'offerta turistica diversificata ed integrata nei luoghi di produzione e sviluppare il turismo culturale, ambientale e del gusto;
- d) tutelare la qualità dell'offerta dei prodotti agricoli, ittici, agroalimentari del bosco e del sottobosco tipici e tradizionali nelle zone interessate dagli itinerari;
- e) promuovere attività economiche integrative per le aziende agricole forestali e ittiche al fine di migliorare l'economia locale delle zone interessate dagli itinerari;
- f) diffondere le conoscenze per una corretta educazione alimentare e per lo sviluppo sostenibile;
- g) favorire aggregazioni territoriali tra gli operatori economici con particolare riferimento alle attività dell'artigianato locale;
- h) favorire la valorizzazione dei borghi e nuclei storici, del paesaggio, dei parchi e delle aree naturali protette, dello spazio rurale delle emergenze archeologiche e monumentali nonché la cultura contadina e l'attrattiva dei territori stessi;
- i) sostenere la realizzazione di iniziative di potenziamento della capacità ricettiva attraverso il recupero del patrimonio edilizio storico;
- j) migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio urbanistico e architettonico pubblico e privato ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale;
- k) promuovere le attività rurali connesse alla salvaguardia del patrimonio naturalistico dei parchi, delle aree naturali protette e della Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1997 n. 357 (regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni ed integrazioni e del patrimonio geologico regionale;
- l) promuovere l'immagine complessiva della Liguria.”

La giunta regionale approva le linee guida per la costituzione, la realizzazione e la gestione degli itinerari, su proposta del Comitato promotore, costituito da imprese, organizzazioni, associazioni e soggetti pubblici e privati interessati all'iniziativa, e sentito il Comitato tecnico regionale, che ha funzioni consultive.

La regione concede contributi agli organismi di gestione degli itinerari.

La regione concede altresì contributi per la ricettività diffusa, a Enti locali, Sistemi turistici locali, e soggetti privati per interventi di conservazione e recupero a fini ricettivi del patrimonio edilizio e urbanistico dei borghi e centri storici.

Infine, la regione riconosce le enoteche regionali, quali strumenti idonei alla valorizzazione dei vini regionali di qualità.

(b) R.r. 24 agosto 2007, n. 4 (B.U. 19 settembre 2007, n. 15)

Modalità di esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici).

Il regolamento comprende 5 articoli. Esso dispone che la regione predisponga l'elenco delle terre di uso civico e lo invii ai Comuni interessati.

Per l'esame delle istanze in materia di usi civici, è istituita la commissione tecnica regionale.

(c) R.r. 25 ottobre 2007, n. 5 (B.U. 31 ottobre 2007, n. 17)

Regolamento per la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle forme di ricettività diffusa previste dall'articolo 2, comma 4, lettera b), della legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari del gusto e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa).

Il regolamento (3 titoli, per un totale di 21 articoli, e due tabelle allegate) dà attuazione alla l.r. 13/2007 (vedi *Liguria, 2007, 2 a*).

Esso al titolo I definisce i requisiti comuni delle forme di ricettività diffusa nelle sue due tipologie: albergo diffuso e ospitalità diffusa.

Il titolo II disciplina la prima di esse, il titolo III la seconda.

(d) L.r. 10 dicembre 2007 n. 42 (B.U. 12 dicembre 2007, n. 20)

Disciplina delle procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013.

La legge si compone di 13 articoli.

Essa disciplina quanto indicato nel titolo, anche al fine di garantire uniformità di interpretazione e applicazione relativamente alle competenze amministrative delegate alle comunità montane e ai consorzi di Comuni.

La legge dispone quindi il riparto delle competenze amministrative, definisce le modalità di attuazione delle misure del PRS, dispone in merito alla semplificazione delle procedure, al monitoraggio, agli obblighi dei beneficiari di aiuti finanziati dal PRS, ai controlli, ai casi di decadenza e revoca dell'aiuto, alle sanzioni.

(e) L.r. 21 dicembre 2007 n. 45 (B.U. 27 dicembre 2007, n. 22)

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n.11 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive).

Viene prorogato al 31 dicembre 2008 il periodo quinquennale 1995-1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, in scadenza al 31 dicembre 2007.

La legge si compone di due articoli.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) L.r. 16 marzo 2007 n. 11 (B.U. 28 marzo 2007, n. 7)

Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 41 (norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nelle Cinque Terre).

La legge si compone di 3 articoli ed apporta modifiche di dettaglio a quella citata nel titolo.

(b) L.r. 13 agosto 2007 n. 28 (B.U. 22 agosto 2007, n. 14)

Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri.

La legge, in 4 capi e 15 articoli, ha come obiettivo sostenere l'internazionalizzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi alle aziende esistenti sul territorio ligure, attivando opportune iniziative.

Il capo I delinea le linee di azione della regione. Il capo II è dedicato ai soggetti attuatori e alla programmazione. Vengono istituiti la Società Regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese – Liguria International Soc. Cons. pA, costituita e partecipata dalla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico; lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese; il Comitato regionale per l'internazionalizzazione delle imprese.

Strumento della programmazione è il piano triennale per l'internazionalizzazione delle imprese. La regione può stipulare accordi di programma.

Il capo III disciplina l'attuazione delle iniziative regionali, compresa la concessione di contributi per iniziative promozionali.

Il capo IV (Norme finali) dispone l'abrogazione di alcuni articoli di leggi precedenti.

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 3 aprile 2007, n. 14 (B.U. 4 aprile 2007, n. 8)

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007.

L'articolo 27 dispone la sostituzione di un comma dell'articolo 113 della l.r. 1/2007 (Testo unico in materia di commercio), relativo alle vendite promozionali.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

LOMBARDIA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 3 agosto 2005, n. 13 (B.U. 5 agosto 2005, 1° suppl. ord. al n. 31)

Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2005/2006.

In attuazione della direttiva CEE citata nel titolo, questa legge disciplina il prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie fringuello, peppola, passero, passera mattugia, storno (negli ultimi tre casi, per prevenire gravi danni alle colture agricole).

(b) L.r. 3 agosto 2005, n. 14 (B.U. 5 agosto 2005, 1° suppl. ord. al n. 31)

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio dello stesso per la cattura degli uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2005/2006 - (articolo 4 legge 157/1992 e allegato D della l.r. 26/1993).

In attuazione della direttiva CEE citata nel titolo, questa legge disciplina la cattura in deroga di esemplari da richiamo appartenenti alle specie tordo bottaccio e sassello, cesena, merlo, allodola e pavoncella, da fornire gratuitamente ai cacciatori da appostamento residenti in Lombardia.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) R.r. 2 dicembre 2005, n. 7 (B.U. 9 dicembre 2005, 1° suppl. ord. al n. 49)

Attuazione della legge regionale 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali).

La legge cui questo regolamento dà attuazione (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 4°, Lombardia, 2 a*) all'articolo 5 subordina la produzione e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali al rilascio di autorizzazione regionale ed istituisce il registro regionale fitosanitario. I primi articoli del presente regolamento disciplinano il rilascio di tale autorizzazione e regolamentano le modalità di iscrizione e di controllo periodico del registro.

Vengono inoltre disciplinati l'accertamento delle violazioni, le tariffe per l'esecuzione dei controlli all'importazione presso i punti di ingresso comunitari presenti sul territorio regionale, le attività di controllo e certificazione fitosanitaria a pagamento su richiesta di terzi, la possibilità di avvalersi di soggetti esterni a supporto del servizio fitosanitario.

3 *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie*

(a) *L.r. 8 febbraio 2005, n. 6* (B.U.10 febbraio 2005, 1° suppl. ord al n. 6)

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative. Collegato ordinamentale 2005.

L'art. 2 della legge, contenente disposizioni in materia di sviluppo economico, modifica la legge 7/2000 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Lombardia, 1.1.2 b*) sostituendone l'art. 5 (Organizzazioni di produttori) e 6 (Sostegno alla nuova imprenditoria in agricoltura) e modificando alcuni punti dell'allegato A.

Inoltre, lo stesso articolo 2 modifica altre leggi in materia di agricoltura, tra cui la 12/2001 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della regione Lombardia, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Lombardia, 1.1.2 c*), in cui viene inserito il titolo III bis che definisce e regola l'attività di pesca-turismo.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

(a) *L.r. 1 febbraio 2005, n. 1* (B.U. 4 febbraio 2005, 1° suppl. ord. al n. 5)

Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004.

Il capo I di questa legge, dedicato alla semplificazione legislativa ed alla qualità della regolamentazione, da una parte abroga o conferma l'abrogazione di 185 leggi e 12 regolamenti, emanati tra il 1972 e il 1999, nonché dei regolamenti di attuazione delle leggi citate, dall'altra dispone che le proposte di atti normativi predisposte dalla giunta siano accompagnate da una relazione che ne illustri la necessità e idoneità, ed il loro impatto sull'organizzazione interna, su quella delle pubbliche amministrazioni in generale, sui cittadini e sulle imprese, "nonché in termini di formalità amministrative".

Il capo II, dedicato alla semplificazione amministrativa, è diviso in due sezioni. La prima riguarda il rapporto con i cittadini, in relazione all'accesso ai servizi regionali, e con le imprese, delle quali si punta a favorire la liberalizzazione dell'attività. La seconda disciplina la conferenza di servizi, quale strumento di coordinamento e semplificazione amministrativa.

LOMBARDIA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 7 febbraio 2006, n. 3 (B.U. 10 febbraio 2006, suppl. ord. n. 1 al n. 6)

Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura.

Vengono modificate 6 leggi: la l.r. 27/2004 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale, v. *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Lombardia, 1.2 a*), su aspetti relativi ad autorizzazioni forestali, piani forestali, sanzioni amministrative in ambito forestale); la l.r. 7/2000 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura, v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Lombardia, 1.1.2 b*), in materia di organizzazioni agricole e misure di sostegno all'agricoltura); la l.r. 76/1979 (Contributi di gestione all'istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani), relativamente ai contributi stessi; la l.r. 12/2001 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nella acque della Regione Lombardia, vedi *Regioni e Attività Produttive, vol. 2, Lombardia, 1.1.2 c*), in tema di sanzioni relative all'esercizio della pesca; la l.r. 3/2002 (Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF, v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Lombardia, 1.2 b*), in un articolo relativo all'espletamento dell'attività dell'Ente; la l.r. 26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), in materia di caccia nelle aree contigue a parchi regionali.

La legge si compone di 8 articoli.

(b) L.r. 23 maggio 2006, n. 11 (B.U. 26 maggio 2006, suppl. ord. n. 1 al n. 21)

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali in materia di commercio, fiere e mercati.

Le leggi che vengono modificate sono: la l.r. 30/2002 (Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo), articoli relativi alla qualificazione delle manifestazioni fieristiche, al concorso della giunta nella promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale, alle sanzioni; la l.r. 14/1999 (Norme in materia di commercio in attuazione del d. lgs. 114/1998), articoli relativi alla programmazione regionale e all'autorizzazione per le grandi strutture di vendita; la l.r. 13/2000 (Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali), articolo relativo ai contributi regionali; la l.r. 12/1075 (Ristrutturazione dei mercati all'ingrosso), articolo relativo alla commissione regionale per i mercati.

Compongono la legge 4 articoli.

(c) L.r. 8 agosto 2006, n. 19 (B.U. 11 agosto 2006, suppl. ord. n. 1 al n. 32)

Modifiche agli articoli 13 e 14 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”.

La legge si compone di 2 articoli.

Essa dispone modifiche alla l.r. citata nel titolo, in due articoli che riguardano rispettivamente la destinazione del territorio agro-silvo-pastorale e i piani faunistici venatori provinciali.

(d) L.r. 8 agosto 2006, n. 20 (B.U. 11 agosto 2006, suppl. ord. n. 1 al n. 32)

Disciplina delle deroghe previste dall’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la cattura di uccelli da richiamo per la stagione venatoria 2006/2007 – (articolo 4, legge 157/1992 e allegato D della l.r. 26/1993).

La legge, composta di 5 articoli, disciplina la cattura in deroga degli uccelli da richiamo prevista dalla legge 157/1992, secondo condizioni contenute nella legge stessa e riassunte in un allegato.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*
3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*
4. *Leggi finanziarie*
5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

LOMBARDIA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 5 febbraio 2007, n. 2 (B.U. 6 febbraio 2007, suppl. ord. n. 1 al n. 6)

Legge quadro sul prelievo in deroga.

La legge (5 articoli) disciplina tale prelievo in deroga, anche al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole.

Viene abrogata la previgente legge in materia.

(b) L.r. 5 febbraio 2007, n. 3 (B.U. 6 febbraio 2007, suppl. ord. n. 1 al n. 6)

Legge quadro sulla cattura di richiami vivi.

La legge, in 5 articoli, disciplina la cattura di uccelli da richiamo, definendo le condizioni da rispettare.

(c) L.r. 8 giugno 2007, n. 10 (B.U. 12 giugno 2007, suppl. ord. n. 1 al n. 24)

Disciplina regionale dell'agriturismo.

Finalità della legge (composta di 17 articoli) è il sostegno all'agricoltura, anche mediante la promozione di forme opportune di turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana e montana.

La legge definisce l'attività agrituristica; dispone l'istituzione dell'elenco degli operatori agrituristici; dispone in merito all'esercizio dell'attività e ai requisiti necessari.

La giunta regionale si dota di un programma triennale, finalizzato alla promozione della domanda e dell'offerta agrituristica sui mercati nazionali e internazionali. Sono previsti incentivi per interventi sugli immobili e la realizzazione di dotazioni e servizi.

E' istituito l'Osservatorio regionale dell'agriturismo.

E' prevista l'emanazione di un regolamento attuativo.

Viene abrogata la previgente legge regionale in materia, nonché, a partire dall'emanazione del suddetto nuovo regolamento, i due previgenti.

(d) L.r. 16 luglio 2007, n. 15 (B.U. 19 luglio 2007, suppl. ord. n. 2 al n. 29)

Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

Questa legge organica in materia di turismo contiene 101 articoli, distribuiti in 6 titoli, alcuni dei quali suddivisi in capi, a loro volta suddivisi in sezioni. Completano il testo 4 allegati.

Il titolo I (Oggetto) espone il contenuto dei successivi quattro: sistema turistico regionale, strutture ricettive (distinte in alberghiere, non alberghiere, all'aria aperta), esercizio della professione di guida turistica e accompagnatore turistico, agenzie di viaggi e turismo.

Il titolo relativo al sistema turistico espone le finalità e le linee di intervento della regione; definisce le competenze della regione, del Comune e della provincia; dispone in merito all'istituzione e al funzionamento delle Strutture di informazione e di accoglienza turistica; dispone misure di incentivazione alle imprese e contributi alle province.

Vengono infine disciplinate le associazioni pro loco.

Il titolo III (strutture ricettive) disciplina le diverse tipologie in cui si articolano le tre categorie sopra menzionate.

Il titolo IV definisce le figure professionali di guida e accompagnatore turistico e disciplina l'accesso e l'esercizio della relativa attività.

Il titolo V assegna alle province le funzioni amministrative relative all'attività delle agenzie di viaggi e turismo, fatte salve le attività esercitate direttamente dalla regione. Disciplina poi la materia relative a tali agenzie.

Fra le disposizioni finali, oggetto del titolo VI, compare l'abrogazione di 7 leggi regionali emanate tra il 1986 e il 2004, e di numerose parti di altre leggi.

(e) R.r. 20 luglio 2007, n. 5 (B.U. 24 luglio 2007, suppl. ord. n. 1 al n. 30)

Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazioni delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).

Il testo del regolamento comprende 79 articoli, distribuiti in 5 titoli, suddivisi in capi, alcuni dei quali suddivisi in sezioni. Completano il testo tre allegati.

Il titolo I, fra le disposizioni generali, definisce l'ambito di applicazione (terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e tutte le superfici considerate bosco) e dispone che i piani di indirizzo forestale e i piani di assestamento forestale siano sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa in materia di siti di interesse comunitario e di zone a protezione speciale.

Il titolo II dispone in merito ai tagli e alle altre attività selvicolturali.

Il titolo III, dedicato alla gestione dei boschi, contiene alcune norme generali; norme specifiche per la selvicoltura; per imboschimenti e rimboschimenti; per la difesa fitosanitaria e dagli incendi; per i pascoli nel bosco; per la gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie.

Il titolo IV si occupa della gestione dei terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico (terreni agrari, pascoli).

Il titolo V è dedicato alle infrastrutture forestali e ad altre opere che interessano l'ecosistema forestale (viabilità, condotte permanenti per l'esbosco, piazzali di deposito e prima lavorazione, viali e fasce tagliafuoco).

(f) L.r. 20 luglio 2007 n. 17 (B.U. 24 luglio 2007, suppl. ord n.1 al n. 30)

Modifiche agli articoli 8, 9, 10 e 52 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

La modifica apportata riguarda l'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

(g) L.r. 6 agosto 2007, n. 20 (B.U. 9 agosto 2007, suppl. ord. n. 1 al n. 32)

Approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 2 (Legge quadro sul prelievo in deroga).

La legge (articolo unico e due allegati) approva il piano di prelievo in deroga per le specie fringuello e peppola e per la specie storno, come indicato nei due allegati.

(h) L.r. 6 agosto 2007, n. 21 (B.U. 9 agosto 2007, suppl. ord. n. 1 al n. 32)

Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2007/2008, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi).

La legge, composta di un solo articolo e un allegato, approva il piano di cattura come riportato nell'allegato.

(i) L.r. 28 novembre 2007, n. 30 (B.U. 30 novembre 2007, suppl. ord. n. 1 al n. 48)

Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali.

La legge si compone due articoli. Essa modifica e integra la l.r. 22/2000 in materia di vendite straordinarie e di orari di vendita.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 22 febbraio 2007, n. 4 (B.U. 27 febbraio 2007, suppl. ord. N. 1 al n. 9)

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale).

In due articoli, questa legge modifica l'articolo 3 di quella citata nel titolo (specie cacciabili e periodi di caccia).

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) L.r. 2 febbraio 2007, n. 1 (B.U. 6 febbraio 2007, suppl. ord. n. 1 al n. 6)

Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia.

La legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 enuncia gli obiettivi: sviluppo del capitale umano, ricerca e innovazione, imprenditorialità, mercato e internazionalizzazione, gestione delle crisi, competitività del territorio, sostenibilità dello sviluppo, *governance* del sistema economico.

In corrispondenza di questi obiettivi, vengono indicati quali strumenti: politiche e strumenti fiscali, accesso facilitato al credito, agevolazioni varie, finanza innovativa, interventi di promozione, informazione.

La legge specifica poi il ruolo della regione e dei distretti; dispone in merito alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure (sportello unico), nonché al recupero di aree industriali dismesse.

(b) L.r. 15 ottobre 2007, n. 25 (B.U. 18 ottobre 2007, suppl. ord. n. 1 al n. 42)

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani.

La legge è composta da 12 articoli. Essa si propone le finalità di contrastare lo spopolamento dei territori montani, valorizzare le identità e le tradizioni locali, rimuovere squilibri economici e garantire l'accesso ai servizi pubblici essenziali.

Vengono quindi indicati obiettivi specifici cui finalizzare le azioni regionali nei territori montani, indicando anche i parametri in base ai quali essi saranno classificati.

Viene istituito il Fondo regionale per la montagna.

Gli interventi verranno attuati in base alle linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani, individuate in un'apposita sezione del Programma regionale di sviluppo.

Vengono abrogate la previgente legge in materia (10/1998) e parti di altre leggi.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

MARCHE 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (B.U. 10 marzo 2005, n. 25)

Legge forestale regionale.

Questa legge, composta di 36 articoli (suddivisi in 7 capi) e due allegati, rappresenta la normativa organica della materia. Finalità di essa è la "disciplina delle azioni e degli interventi diretti allo sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia dei boschi, delle siepi, degli alberi e dell'assetto idrogeologico del territorio".

Il capo I (disposizioni generali) dispone tra l'altro la redazione, da parte della giunta, del piano forestale regionale per la programmazione degli interventi della regione; incentivi per progetti di ecocertificazione, per la gestione associata delle superfici boscate, per l'imboschimento a finalità protettive e produttive; l'istituzione dell'albo regionale delle imprese agricolo-forestali.

Il capo II è dedicato alla tutela e gestione del bosco e del demanio forestale regionale, mentre il capo III si occupa in particolare della difesa dei boschi dagli incendi.

La tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi e nei centri abitati forma l'oggetto del capo IV.

(b) L.r. 23 febbraio 2005, n. 9 (B.U. 10 marzo 2005, n. 25)

Ulteriori modifiche della l. r. 4 ottobre 1999, n. 26 "Norme e indirizzi per il settore del commercio" e modifica della l. r. 24 luglio 2002, n. 15 "Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione".

Le modifiche alla prima delle due leggi citate nel titolo riguardano, tra l'altro, gli orari di vendita e il subentro e la reintestazione dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

La modifica alla seconda legge concerne invece i poteri sostitutivi del presidente della giunta in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative contemplato dalla legge stessa.

(c) L.r. 21 ottobre 2005, n. 25 (B.U. 3 novembre 2005, n. 96)

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 "Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale"

Le modifiche alla legge citata nel titolo (*Vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Marche, 1.1.2 b*) riguardano due articoli, l'art. 3, relativo al rapporto di connessione e

complementarità fra l'attività agrituristica e quella agricola, e l'art. 9, relativo all'elenco regionale degli operatori agrituristici.

(d) L.r. 9 dicembre 2005, n.30 (B.U. 15 dicembre 2005, n. 111)

Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La legge, composta di 17 articoli, espone all'art. 1 le sue molteplici finalità: sviluppo e innovazione della rete degli esercizi, e riqualificazione di quella esistente in situazioni particolari (zone di montagna o rurali, centri urbani minori, ecc.); tutela dei consumatori; libera concorrenza e libertà d'impresa; semplificazione dei procedimenti necessari all'attività; compatibilità dell'impatto territoriale degli insediamenti.

Vengono quindi regolamentati i criteri e i requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni; gli orari degli esercizi (entro i limiti stabiliti dai comuni); le forme di monitoraggio da parte della regione; le sanzioni.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 23 febbraio 2005, n. 16 (B.U. 10 marzo 2005, n. 25)

Disciplina degli interventi di riqualificazione urbana e indirizzi per le aree produttive ecologicamente attrezzate.

Nell'ambito delle finalità della legge, tra le quali "l'integrazione tra la pianificazione urbanistica, la programmazione economica ed il progetto architettonico, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree industriali dismesse o comunque da riqualificare", l'art. 14 contiene la definizione di aree produttive ed ecologicamente attrezzate e demanda all'emanazione di successive linee guida il compito di definire requisiti e criteri per la realizzazione di tali aree, per le modalità di utilizzo e la gestione unitaria da parte delle imprese di infrastrutture e servizi, per la semplificazione amministrativa a favore delle attività produttive ivi insediate, nonché le modalità per l'implementazione di sistemi di gestione ambientale e relativa certificazione.

(b) L.r. 15 settembre 2005, n. 21 (B.U. 22 settembre 2005, n. 21)

Disciplina per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di interventi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA).

In base all'articolo 1, la regione svolge le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi comunitari in materia di interventi cofinanziati dal FEOGA, e ne introita i proventi. Il procedimento da seguire è basato sulle disposizioni della legge 898/86 (e successive modificazioni) e della l.r. 33/98.

(c) L.r. 16 dicembre 2005, n. 33 (B.U. 19 dicembre 2005, n. 114)

Modificazione alla legge regionale 1° giugno 1999 n. 17 recante: "Costituzione società regionale di sviluppo".

Le modifiche alla legge citata nel titolo (*Vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Marche, 1.2 c*) riguardano in particolare l'oggetto sociale e la composizione degli organi della società Sviluppo Marche.

(d) L.r. 16 dicembre 2005, n. 35 (B.U. 19 dicembre 2005, n. 114)

Riordino o soppressione di Enti e Agenzie operanti in materia di competenza regionale.

La legge, composta di 11 articoli, dispone: la soppressione dell'Agenzia regionale Marche lavoro, istituita con l.r.38/1998; la soppressione dell'Azienda di promozione turistica regionale, istituita con l.r. 53/1997; il riordino dell'Agenzia regionale sanitaria, istituita con l.r. 26/1996, attraverso modifiche alla legge stessa che prevedono per l'Agenzia un'autonomia anche statutaria ed espongono nel dettaglio le sue funzioni.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) L.r. 23 febbraio 2005, n. 7 (B.U. 10 marzo 2005, n. 25)

Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale.

L'art. 1 della legge ne descrive le finalità: promozione dello "sviluppo della cooperazione in ambito agricolo, forestale e rurale, riconoscendone il ruolo essenziale per la crescita qualitativa, sostenibile e competitiva del settore agro-alimentare e delle aree rurali del territorio regionale".

Per queste finalità, la regione sostiene progetti innovativi di investimento, di formazione e di ricerca, e favorisce l'accesso al credito. Un programma annuale definisce le modalità di attuazione di tali interventi ed i requisiti necessari per beneficiarne (articoli 2-10).

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 11 ottobre 2005, n. 24 (B.U. 14 ottobre 2005, n. 89)

Assestamento del bilancio.

L'articolo 20 di questa legge modifica la l.r. 27/2003 (*Vedi Regioni e attività produttive, vol. 3°, Marche, 1.3 c*) inserendo fra le finalità e fra gli indicatori per ottenere produzioni zootecniche di qualità "l'utilizzo di materie prime di prevalente provenienza aziendale o ottenute nel rispetto di sistemi di certificazione della qualità e della rintracciabilità delle produzioni agricole e agroalimentari coerenti con la normativa comunitaria".

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

MARCHE 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Regolamento reg. 2 febbraio 2006, n. 1 (B.U. 16 febbraio 2006, n. 20)

**Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 ottobre 1995, n. 41
“Disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie.**

Tre articoli vengono integralmente sostituiti: quelli relativi al rilascio delle autorizzazioni e alla presentazione delle domande di costituzione delle aziende. Altri vengono modificati marginalmente.

L'allegato contiene il punteggio per la valutazione dell'idoneità delle aziende ai fini della predisposizione delle graduatorie.

(b) Legge reg. 11 luglio 2006, n. 9 (B.U. 20 luglio 2006, n. 73)

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

La legge è articolata in 6 titoli, suddivisi in capi, alcuni a loro volta suddivisi in sezioni, con un totale di 76 articoli.

Preliminarmente al capo I, l'articolo 1 ne riporta le finalità: assicurare "lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione dell'immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore".

Il titolo I (organizzazione turistica regionale) dispone in merito alle funzioni di regione, province, comuni; istituisce l'osservatorio regionale del turismo; definisce i sistemi turistici locali, intesi come contesti caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche. Essi sono considerati articolazione fondamentale dell'organizzazione turistica regionale e strumento per l'attuazione della collaborazione tra pubblico e privato. Ruolo altrettanto determinante nella promozione dell'attività turistica è riconosciuto alle pro loco.

Il titolo II disciplina le varie strutture ricettive: alberghiere, all'aria aperta, extra-alberghiere (rurali, d'epoca, ostelli, case per ferie, case religiose, centri per minori e anziani, camere in affitto, rifugi alpini e bivacchi, parchi a tema, stabilimenti balneari, bed and breakfast, aree di sosta attrezzate, campeggi didattico-educativi).

Il titolo III disciplina l'esercizio delle professioni turistiche: guida, accompagnatore, guida naturalistica o ambientale escursionistica, tecnico di comunicazione e marketing turistico.

Il titolo IV dispone in merito all'attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

Gli interventi regionali in termini di contributi per le strutture e le attività turistiche sono oggetto del titolo V.

Il titolo VI (disposizioni finanziarie, transitorie e finali) dispone l'abrogazione di 28 leggi regionali in materia, emanate tra il 1974 e il 2005, oltre ad alcuni commi ed articoli di altre leggi.

(c) Legge reg. 21 dicembre 2006, n. 19 (B.U. 29 dicembre 2006, n. 126)

Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 “Norme ed indirizzi per il settore del commercio”.

I 4 articoli di questa legge modificano due articoli di quella citata nel titolo, relativi alle vendite di fine stagione.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) Legge reg. 24 gennaio 2006, n. 1 (B.U. 24 gennaio 2006, n. 13)

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 5 “Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione”.

La principale modifica apportata alla legge citata nel titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Marche, 1.3 a*) riguarda il sostegno regionale alla capitalizzazione per progetti di sviluppo cooperativo, attraverso il potenziamento del capitale di rischio.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

MARCHE 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L. r. 6 novembre 2007, n. 16 (B.U. 15 novembre 2007, n. 100)

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 – “Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione”.

La legge è composta di 16 articoli.

Essa apporta numerose modifiche di dettaglio alla legge citata.

1.2 Settoriali

(a) L.r. 5 febbraio 2007, n. 1 (B.U. 15 febbraio 2007, n. 13)

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 11, concernente: “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura” e alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 sulle funzioni amministrative in materia agroalimentare, forestale, di caccia e di pesca.

Le principali modifiche apportate alla l.r. 11/2004 riguardano l’istituzione dell’Osservatorio regionale dell’economia ittica e la previsioni di sanzioni per violazioni in materia di ittiturismo.

(b) R. r. 1 marzo 2007, n. 2 (B.U. 8 marzo 2007, n. 23)

Criteri ambientali per le strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle Norme regionali in materia di turismo).

Oggetto del regolamento (composto di 7 articoli) è l’individuazione dei criteri per il raggiungimento di standard ambientali innovativi da parte delle strutture alberghiere e all’aria aperta, al fine in particolare di limitare i consumi energetici e idrici, razionalizzare la produzione e la raccolta dei rifiuti, favorire l’utilizzo delle fonti rinnovabili, ridurre l’uso di sostanze nocive per l’ambiente, promuovere la formazione del personale e l’educazione ambientale.

(c) R. r. 30 ottobre 2007, n. 3 (B.U. 8 novembre 2007, n. 98)

Attuazione delle legge regionale 24 novembre 2004, n. 24 “Ordinamento del sistema fieristico regionale”.

Oggetto del regolamento (11 articoli) è la disciplina di: attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche (rilevanza internazionale, nazionale o locale); comunicazione in ordine allo svolgimento di manifestazioni fieristiche; calendario regionale delle

manifestazioni; idoneità dei quartieri fieristici; iscrizione all'elenco regionale degli enti fieristici; creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alla manifestazioni internazionali e nazionali.

(d) L. r. 16 luglio 2007, n. 8 (B.U. 26 luglio 2007, n. 67)

Disciplina delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 e dell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e modifica alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”.

La legge, in 5 articoli, detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga e abroga alcuni commi dell'articolo 30 della legge citata nel titolo.

(e) L. r. 20 novembre 2007, n. 17 (B.U. 29 novembre 2007, n. 104)

Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista.

La legge si compone di 10 articoli.

Vengono innanzitutto definite le competenze della regione, della province, dei comuni e delle Commissioni provinciali dell'artigianato. Viene poi disciplinato l'esercizio dell'attività, e i casi di trasferimento, sospensione e cessazione di essa.

E' demandata al comune l'ulteriore regolamentazione riguardante i locali, i servizi, l'esposizione delle tariffe, i procedimenti amministrativi per l'avvio, la sospensione e la cessazione dell'attività.

E' abrogata la previgente legge regionale in materia.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L. r. 30 novembre 2007, n. 18 (B.U. 6 dicembre 2007, n. 106)

Deroghe al vincolo di indivisibilità per i terreni della proprietà diretto-coltivatrice.

La legge (articolo unico) demanda alla giunta regionale la facoltà di accordare deroghe – per i terreni della proprietà diretto-coltivatrice, acquistati con il contributo regionale – al vincolo di indivisibilità, per determinati motivi che vengono elencati.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

MOLISE 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 27 maggio 2005, n. 24 (B.U. 1 giugno 2005, n. 12)

Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi.

La legge è composta di 25 articoli e due allegati (allegato A: caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie commerciabili; allegato B: classificazione dei tartufi conservati).

Finalità della legge sono "il miglioramento, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione della tartuficoltura".

La raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati vengono disciplinati nel quadro delle disposizioni contenute nella legge 752/1985 (normativa quadro nazionale in materia) e viene abrogata la precedente legge regionale in materia 21/1989.

(b) Legge reg. 24 ottobre 2005, n. 35 (B.U. 31 ottobre 2005, n. 30)

Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, concernente "Norme sulla raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge n. 352/1993, come modificata dalla legge regionale 18 ottobre 2004, n. 20".

Le modifiche al testo originario della legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Molise, 1.2 d*), già modificata con legge successiva (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 4°, Molise, 1.2 c*), riguardano l'importo del contributo amministrativo per il permesso annuale di raccolta, che per i non residenti scende da 100 a 50 euro; la composizione della commissione provinciale (integrata con un dirigente del servizio dell'assessorato agricoltura e foreste); l'autorizzazione alla raccolta nel caso di inadempienza della provincia o del commissario *ad acta* al rilascio del tesserino di idoneità.

La legge si compone di 4 articoli.

(c) Legge reg. 11 novembre 2005, n. 38 (B.U. 16 novembre 2005, n. 33)

Norme per l'agricoltura biologica.

Finalità della legge, composta di 18 articoli, sono la "tutela della salute di consumatori e produttori, un'adeguata remunerazione dell'attività agricola compatibile con la protezione dell'ambiente naturale e con le tradizioni della civiltà rurale molisana" A tali

fini la regione promuove e sostiene la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica.

La legge dispone l'istituzione dell'elenco regionale degli operatori, del nucleo di vigilanza sistemi di qualità per la vigilanza sugli organismi di controllo delle aziende iscritte in tale elenco, della commissione regionale per l'agricoltura biologica.

Disciplina, inoltre, gli obblighi delle aziende iscritte nell'elenco regionale, l'etichettatura dei prodotti biologici per la loro immissione sul mercato, ed il riconoscimento delle associazioni regionali dei produttori biologici mediante decreto del presidente della giunta.

Sono infine previsti incentivi per gli operatori iscritti nel citato elenco regionale.

(d) Legge reg. 11 novembre 2005, n. 39 (B.U. 16 novembre 2005, n. 33)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dalla legge regionale 20 maggio 2004, n. 15.

Le modifiche apportate da questa legge, composta di due articoli, riguardano sostanzialmente la partecipazione economica dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia.

(e) Legge reg. 12 novembre 2005, n. 42 (B.U. 1 dicembre 2005, n. 34)

Adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica.

La legge è suddivisa in sei capi, per un totale di 37 articoli. Il capo I (Disposizioni generali), ne espone le finalità: "l'assetto, la conservazione e la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo, la provvista, l'utilizzazione e la tutela delle risorse idriche, lo sviluppo rurale e delle produzioni agricole, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente". Per tali fini la regione promuove e programma la bonifica integrale quale attività pubblica, attraverso lo strumento dei consorzi.

Nel quadro delle linee generali della programmazione regionale degli interventi, viene predisposto e adottato un piano di bonifica, di tutela e di valorizzazione del territorio rurale, quale strumento di coordinamento con la pianificazione territoriale. Ai consorzi sono affidate le opere di bonifica ed irrigazione, dietro erogazione di un contributo regionale annuale (capo II).

Il capo III e IV disciplinano le funzioni e l'organizzazione dei consorzi, mentre il capo V dispone l'istituzione della consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione, di cui vengono definite le competenze.

Il capo VI, fra le disposizioni transitorie e finali, dispone che la giunta predisponga un piano di intervento finanziario regionale diretto al risanamento finanziario, mediante l'azzeramento o la riduzione della massa passiva netta gravante su ciascun consorzio.

(f) Legge reg. 6 dicembre 2005, n. 48 (B.U. 16 dicembre 2005, n. 39)

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali.

La legge di 9 articoli.

L'individuazione da parte della regione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico risponde allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio regionale.

Viene disposta quindi l'istituzione dell'elenco regionale di tali alberi, classificati come protetti, e oggetto di iniziativa di tutela, pubblicizzazione e valorizzazione.

(g) Legge reg. 16 dicembre 2005, n. 52 (B.U. 31 dicembre 2005, n. 41)

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, avente ad oggetto: “Norme per la protezione e l’incremento della fauna ittica e per l’esercizio della pesca nelle acque interne”, come modificata dalle leggi regionali n. 5/2003, n. 16/2003 e n. 30/2003.

Si tratta del quarto intervento di modifica rispetto al testo originario (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Molise, 1.1.2 a; per le modifiche vedi Regioni e attività produttive, vol. 3°, Molise, 1.1.2 a, b e c*).

La modifica qui apportata riguarda il limite dell’estensione delle autorizzazioni concesse per ciascuna provincia.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Regolamento reg. 7 gennaio 2005, n. 1 (B.U. 15 gennaio 2005, n. 1)

Regolamento per la determinazione dei termini entro i quali adottare i provvedimenti di competenza della regione in materia di demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.

Il presente regolamento (10 articoli e una tabella allegata) disciplina la decorrenza dei termini entro cui la regione deve adottare i provvedimenti di cui al titolo, la partecipazione al procedimento, il responsabile di esso, l'acquisizione obbligatoria di pareri e valutazioni tecniche.

(b) Legge reg. 4 marzo 2005, n. 8 (B.U. 16 marzo 2005, n. 6)

Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'ecocondizionalità.

Per le finalità della legge, composta di 9 articoli, (tutela delle risorse ambientali, forestali, faunistiche e paesaggistiche, difesa della biodiversità, riduzione del rischio dei danni da incendi, conservazione della fertilità dei suoli agro-forestali), la regione disciplina modi e criteri di eliminazione della vegetazione infestante e dei residui delle coltivazioni mediante bruciatura.

Vengono altresì disposte misure di aiuto a favore delle imprese agricole per attività di mietitrebbiatura..

(c) Legge reg. 5 maggio 2005, n. 19 (B.U. 16 maggio 2005, n. 10)

Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio tratturale e della civiltà della transumanza nella regione Molise.

Per le finalità espresse nel titolo della legge (6 articoli), la regione istituisce il Coordinamento regionale dei tratturi e della civiltà della transumanza, quale nucleo territoriale del medesimo coordinamento nazionale. Di esso vengono definiti i compiti ed il funzionamento.

(d) Legge reg. 27 maggio 2005, n. 26 (B.U. 1 giugno 2005, n. 12)

Interventi della Regione per la tutela e la valorizzazione del "cavallo pentro"

A tale razza di cavallo viene riconosciuto un interesse generale ed un'esigenza di salvaguardia e di incremento numerico, oltre che di graduale ricostituzione e recupero delle caratteristiche funzionali e morfologiche sue proprie. Vengono quindi istituiti la consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del "cavallo pentro" ed il registro anagrafico regionale.

Vengono previsti contributi a favore di allevatori ed imprenditori agricoli per interventi di conservazione e miglioramento della razza, nonché a favore di soggetti pubblici e privati per iniziative finalizzate alla diffusione delle tradizioni popolari e culturali legate al "cavallo pentro".

La legge si compone di 12 articoli.

(e) Legge reg. 10 ottobre 2005, n. 33 (B.U. 15 ottobre 2005, n. 29)

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1979, n. 1 "Regionalizzazione dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745".

Le modifiche riguardano indennità e rimborsi ai componenti del comitato e vigilanza e controllo.

(f) Legge reg. 16 dicembre 2005, n. 50 (B.U. 31 dicembre 2005, n. 41)

Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise.

I tre capi della legge, composta di 15 articoli, sono dedicati rispettivamente alle finalità e definizioni, alla disciplina della strada del vino, a quella delle strade dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise.

Finalità sono la valorizzazione e promozione del territorio, anche dal punto di vista della formazione professionale, della ricettività alberghiera, della ricerca e sperimentazione, del patrimonio architettonico e ambientale, mediante la promozione dei suoi prodotti tipici di qualità con l'istituzione delle "strade" di cui sopra, di musei regionali, di centri di informazione e accoglienza.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Legge reg. 1 aprile 2005, n. 10 (B.U. 16 aprile 2005, n. 8)

Interventi a favore della cooperazione agricola ed agroalimentare nella Regione Molise.

La legge si compone di 11 articoli.

Individuando nella cooperazione agricola ed agroalimentare lo strumento per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura regionale e delle filiere agroalimentari, questa legge si propone la finalità di supportarla incentivandone i processi di aggregazione, di investimenti in innovazione e di realizzazione di sistemi di qualità aziendale.

Oggetto della disciplina sono i beneficiari (cooperative e loro consorzi, società di capitali con partecipazione azionaria delle cooperative superiore al 50%, organizzazioni regionali delle cooperative agricole ed agroalimentari aderenti agli organismi nazionali giuridicamente riconosciuti); gli investimenti ammissibili ai benefici; i contributi concedibili; i casi di revoca dei benefici.

Viene abrogata legge 37/2000 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Molise, 1.3 c*) che disciplinava in precedenza la stessa materia.

4. Leggi finanziarie

(a) Legge reg. 7 febbraio 2005, n. 5 (B.U. 16 febbraio 2005, n. 3)

Legge finanziaria regionale 2005.

L'art. 14 del titolo V di questa legge dispone agevolazioni in materia di Irap

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

MOLISE 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 10 agosto 2006, n. 18 (B.U. 16 agosto 2006, n. 23)

Modifiche alla Legge regionale 27 maggio 2005, n. 24, recante “Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi”.

Questa legge, composta di 9 articoli, dispone la sostituzione di numerosi articoli di quella citata nel titolo (v. *Molise, 2005, 1.2 a*), ed esattamente: l’art. 4 (disciplina della raccolta e riconoscimento delle tartufaie), l’art. 5 (consorzi volontari), gli articoli 8, 9 e 10 (calendario di raccolta, modalità di ricerca e raccolta, autorizzazione alla raccolta), l’art. 12 (lavorazione e commercializzazione dei tartufi freschi), l’art. 18 (sanzioni), l’art. 20 (tassa di concessione regionale annuale e destinazione delle entrate), l’art. 22 (disposizioni finanziarie).

(b) Legge reg. 10 agosto 2006, n. 21 (B.U. 16 agosto 2006, n. 23)

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

La legge citata nel titolo, già modificata da ultimo dalla l.r. 39/2005 (v. *Molise, 2005, 1.2 d*), viene ulteriormente modificata da questa legge, composta di 2 articoli.

Le modifiche riguardano, fra l’altro, la composizione del Comitato tecnico faunistico - venatorio provinciale, le aziende faunistico - venatorie senza fini di lucro, la composizione dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia, il tesserino per l’esercizio della caccia, il controllo della fauna selvatica (piano di gestione degli ungulati), i piani faunistico-venatori.

(c) Legge reg. 2 ottobre 2006, n. 34 (B.U. 5 ottobre 2006, n. 28)

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Si tratta di ulteriori modifiche rispetto a quelle apportate dalla legge che precede. Esse riguardano la composizione del Comitato tecnico faunistico - venatorio provinciale e quella dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia.

La legge si compone di 4 articoli.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) Legge reg. 10 agosto 2006, n. 19 (B.U. 16 agosto 2006, n. 23)

Aiuti a favore dei commercianti al minuto di prodotti ittici.

L'aiuto previsto dalla presente legge, composta di 7 articoli, è erogato alle imprese esercenti il commercio al minuto del pesce fresco, "al fine di prevenire lievitazioni anomale dei prezzi al consumo di prodotti ittici nel periodo di maggiore affluenza turistica", e va a coprire i maggiori costi derivanti dal fermo biologico dell'attività di pesca disposto annualmente dallo Stato.

(b) Legge reg. 2 ottobre 2006, n. 30 (B.U. 5 ottobre 2006, n. 28)

Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico.

Finalità della legge sono l'incentivazione dei servizi specialistici delle aziende zootecniche ed il sostegno delle attività connesse al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico.

Viene disposta la trasformazione dell'Associazione provinciale allevatori di Campobasso in Associazione interprovinciale del Molise, con possibilità di istituire sedi operative territoriali di ambito provinciale. Vengono quindi disciplinati gli interventi regionali, di cui sono beneficiari la suddetta Associazione e i singoli imprenditori agricoli, indipendentemente dalla loro appartenenza ad essa.

Si dispone la contestuale pubblicazione ed abrogazione della l.r. 12/2004, dallo stesso titolo della presente, che non era mai stata pubblicata.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

MOLISE 2007

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

1.1 *Plurisettoriali*

1.2 *Settoriali*

(a) *L.r. 1 giugno 2007, n. 16 (B.U. 16 giugno 2007, n. 14)*

Disposizioni integrative dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e successive modificazione, recante: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

La legge è composta di due articoli. La modifica è relativa alle specie cacciabili.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 28 giugno 2007, n. 20 (B.U. 30 giugno 2007, n. 15)*

Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve.

La legge è composta di 4 capi, per un totale di 13 articoli, e disciplina le agevolazioni (consistenti in accesso agevolato al credito) concesse dalla regione a favore di piccole e medie imprese operanti nei settori del turismo invernale, delle stazioni sciistiche, dell'artigianato, della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi.

(b) *R.r. 12 novembre 2007, n. 3 (B.U. 16 novembre 2007, n. 25)*

Regolamento per l'attuazione della legge regionale n. 20 del 28 giugno 2007, recante: “Interventi regionali a sostegno di attività turistico-ricettive ed economiche, connesse con il turismo invernale, danneggiate da eccezionale siccità invernale e mancanza di neve”.

Il regolamento (11 articoli, distribuiti in 3 capi) dà attuazione alla legge citata (vedi *Molise, 2007, 3 a*), specificando i requisiti necessari per poter beneficiare delle agevolazioni, nonché le procedure e le modalità di concessione.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

PIEMONTE 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 25 luglio 2005, n. 11 (B.U. 28 luglio 2005, n. 30)

Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta.

Questa legge, in 6 articoli, recepisce l'accordo (allegato alla legge stessa) tra le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta in merito al funzionamento dell'Istituto zooprofilattico.

La legge stabilisce inoltre le competenze del consiglio e della giunta regionale e contiene una clausola valutativa, in base alla quale la giunta è tenuta a trasmettere alla commissione consiliare competente - entro tre anni dall'entrata in vigore della legge - una relazione sull'attività dell'Istituto.

Viene infine abrogata la legge che precedentemente regolava la stessa materia (29/79).

L'allegato definisce le competenze dell'Istituto, i suoi organi, la sua organizzazione, la forma di finanziamento e le funzioni di controllo.

(b) L.r. 17 novembre 2005, n. 15 (B.U. 18 novembre 2005, n. 46)

Interventi per la riqualificazione delle aree industriali piemontesi

Finalità della legge, composta di 9 articoli, è l'attenuazione dell'impatto della crisi dell'industria automobilistica sull'economia piemontese, e al contempo il rilancio economico basato sulla ricerca, l'innovazione, la formazione permanente, l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

A questo scopo, partner della regione sono la città e la provincia di Torino che, insieme al gruppo Fiat, ai rappresentanti delle imprese della filiera automobilistica e agli enti territoriali interessati, sviluppano la concertazione circa le iniziative da intraprendere.

Gli enti pubblici territoriali acquisiscono dal gruppo Fiat una parte dell'area di Mirafiori per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi, ed un complesso immobiliare da destinare a finalità pubbliche.

La clausola valutativa prevede che la giunta trimestralmente renda conto al consiglio, mediante una relazione, circa le modalità di attuazione della legge e i risultati ottenuti.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 28 febbraio 2005, n. 4 (B.U. 3 marzo 2005, n. 9)

Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'anno 2005.

Il capo III (disposizioni in materia di commercio e artigianato) integra la L.r. 28/1998 sul commercio in Piemonte con due commi concernenti le sanzioni per la violazione dell'obbligo di chiusura festiva e domenicale.

Il capo IV (disposizioni in materia di agricoltura) autorizza la spesa di fondi regionali per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura ed un'anticipazione regionale delle provvidenze straordinarie nazionali per i danni derivanti agli agricoltori dalla siccità 2003 e dalle grandinate 2004.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

(a) L.r. 1 agosto 2005, n. 13 (B.U. 4 agosto 2005, n. 31)

Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione.

Finalità della legge, composta di tre articoli ed un allegato, è la semplificazione normativa, in attuazione dello statuto, "mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate". Viene anche introdotta l'analisi d'impatto della regolamentazione quale strumento tecnico-normativo per migliorare la qualità della normazione, consistente nella valutazione preventiva degli effetti delle proposte di atti legislativi e regolamentari su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

L'allegato contiene l'elenco di 640 leggi abrogate, emanate tra il 1972 ed il 2004.

PIEMONTE 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 23 gennaio 2006, n. 3 (B.U. 26 gennaio 2006, n. 4)

Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate “bed and breakfast” relative all’anno 2006.

Questa legge (3 articoli) dispone la sospensione, per tutto il 2006, delle disposizioni della l.r. 31/1985 in merito al periodo complessivo di apertura dei *bed and breakfast*, al fine di incrementare l’offerta turistica in occasione dei XX giochi olimpici invernali “Torino 2006”. Il singolo esercente di tali strutture comunica all’Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale il proprio calendario di apertura 2006.

(b) Decreto della presidente della giunta regionale 2 agosto 2006, n. 9/R (B.U. 4 agosto 2006, suppl. n. 2 al n. 31)

Regolamento regionale recante “Sostituzione del comma 4 dell’articolo 6 del regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9/R (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all’attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), come modificato dall’articolo 5 del regolamento regionale 5 luglio 2004, n. 3/R”.

Il comma sostituito riguarda la presentazione della dichiarazione di fine lavori al termine di eventuali interventi di adeguamento.

(c) L.r. 2 agosto 2006, n. 26 (B.U. 4 agosto 2006, suppl. n. 2 al n. 31)

Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999.

La legge si compone di 4 articoli.

La legge abrogata riguardava l’istituzione del certificato di garanzia di produzione delle carni bovine.

La modifica alla prima delle due leggi (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari, cui aderiscono allevatori ed operatori della filiera zootecnica ed industriale) consiste nell’inserimento di due articoli, relativi al direttore del consorzio e agli allevamenti di piccole dimensioni.

Le modifiche alla seconda legge (Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca, v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Piemonte, 1.1.2 b*) riguardano le funzioni conferite alle province e quelle riservate alla regione.

(d) L.r. 2 agosto 2006, n. 27 (B.U. 4 agosto 2006, suppl. n. 2 al n. 31)

Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità.

Con la finalità di “valorizzare le risorse genetiche e la specificità delle produzioni agricole ed agroalimentari del territorio”, la legge demanda ad uno specifico piano regionale di salvaguardia delle coltivazioni la definizione del quadro normativo, in coerenza con i principi comunitari in materia di ogm, nell’ottica di garantire la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche e nel rispetto del principio di precauzione. Obiettivo precipuo è la salvaguardia delle coltivazioni da inquinamenti da ogm.

La legge è composta da 6 articoli.

(e) L.r. 13 marzo 2006, n. 13 (B.U. 16 marzo 2006, n. 11)

Costituzione della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte.

La legge comprende 7 articoli. Suo fine è la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi in materia di internazionalizzazione dell’economia piemontese. Per questo la regione, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte, promuove un processo di graduale unificazione degli organismi a ciò preposti, che verranno progressivamente incorporati nella nuova società consortile. Inoltre, essa sostituirà il Centro estero delle suddette camere.

(f) L.r. 18 settembre 2006, n. 32 (B.U. 21 settembre 2006, n. 38)

Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere.

Nel quadro delle attività regionali per la qualità della vita, e al fine di consentire ai cittadini l’accesso alle pratiche per il raggiungimento del benessere, esercitate in maniera corretta e professionale, la presente legge in 8 articoli definisce normativamente le “discipline bio-naturali del benessere”.

Esse vengono definite “pratiche e tecniche naturali ed energetiche” finalizzate al benessere complessivo della persona, e non riconducibili ad attività di cura e riabilitazione, né dietetiche, né di estetica. Ne vengono definiti i principi guida ed il percorso formativo per gli operatori.

Si prevede l’istituzione, quale organismo di consulenza per la giunta, del comitato regionale per le discipline bio-naturali del benessere. Con deliberazione di giunta, di queste verrà istituito apposito elenco.

(g) L.r. 29 dicembre 2006, n. 37 (B.U. 4 gennaio 2006, n. 1)

Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.

La legge si compone di 32 articoli, distribuiti in 7 capi.

Fra le disposizioni generali, oggetto del capo I, vengono espresse le finalità: valorizzazione degli ecosistemi e della fauna acquatici, promozione e disciplina dell'esercizio dell'attività di pesca, conservazione ambientale, ricerca e sperimentazione scientifica. Esse si basano sul riconoscimento degli ecosistemi e della fauna acquatici quali componente essenziale del patrimonio naturale regionale e della gestione delle risorse idriche.

Vengono disciplinate le funzioni della regione e delle province, nonché il riconoscimento da parte sia regionale che provinciale delle organizzazioni piscatorie.

E' disposta l'istituzione di un comitato consultivo regionale, di comitati consultivi provinciali, di un comitato consultivo regionale tecnico-scientifico, tutti con funzioni di consulenza e propositive in materia di ambienti acquatici. Differente ne è la composizione: di rappresentanze istituzionali ed associative i primi, prevalentemente di esperti il terzo.

Il capo II comprende norme relative alla pianificazione: in particolare si prevede il varo di un piano regionale e di piani provinciali per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca. Per l'esercizio della pesca nelle acque soggette a diritto di uso civico si fa rinvio al regio decreto 332 del 1928.

I capi III e IV disciplinano le attività aventi ad oggetto la fauna ittica. Vigilanza e sanzioni amministrative formano l'oggetto del capo V; il capo VI interviene su tasse e ripartizione dei proventi.

Fra le norme finali, transitorie e finanziarie del capo VII, troviamo alcune disposizioni abrogative, relative a tre leggi nella loro interezza e due articoli.

(h) L.r. 29 dicembre 2006, n. 38 (B.U. 4 gennaio 2006, n. 1)

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Con i suoi 28 articoli, la presente legge persegue molteplici finalità: tutela della salute del consumatore; trasparenza del mercato, concorrenza e libertà di impresa; incremento della qualità del mercato; crescita dell'imprenditoria, qualità del lavoro e formazione professionale degli addetti, attraverso sviluppo e innovazione della rete di esercizi di somministrazione; salvaguardia delle aree di interesse storico, artistico ed ambientale; cultura enogastronomica; accessibilità del servizio sul territorio; riqualificazione della rete dei pubblici esercizi in ambiti degradati e nelle aree montali e rurali; flessibilità nella regolazione del comparto; semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e l'esercizio dell'attività.

La legge definisce quindi principi e norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione: requisiti morali e professionali, disposizioni per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e per quelli di Paesi non appartenenti ad essa; tipologia unica degli esercizi; criteri per l'insediamento delle attività; autorizzazioni; ampliamento di superfici; subingresso; attività accessorie; pubblicità dei prezzi; norme igienico-sanitarie; ordine pubblico e sicurezza come previsti dai regi decreti del 1931 e del 1940; sanzioni; formazione e accesso al credito; percorsi di qualità e marchio regionale; monitoraggio della rete a cura dell'Osservatorio regionale del commercio; attività di supporto istituzionale, verifica, controllo e potere sostitutivo.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 23 ottobre 2006, n. 34 (B.U. 26 ottobre 2006, n. 43)*

Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso.

Nel riconoscere il ruolo fondamentale del turismo religioso, la regione “ne incoraggia i flussi, facilita il turismo di ritorno dei piemontesi nel mondo e favorisce la crescita della cultura della solidarietà e della cooperazione internazionale”.

Questa legge disciplina, in 5 articoli, la concessione di contributi regionali per interventi volti “a far conoscere i santi sociali e i missionari del Piemonte”; a recuperare il patrimonio culturale, artistico, religioso; a organizzare e gestire l’accoglienza anche a basso costo delle strutture pubbliche e private; alla conoscenza, conservazione e valorizzazione delle testimonianze storiche della vita dei “santi sociali” e dei missionari piemontesi; a consolidare i flussi di turismo religioso; a formare operatori specializzati nel campo.

4 *Leggi finanziarie*

(a) *L.r. 21 aprile 2006, n. 14 (B.U. 27 aprile 2006, suppl. ord. n.2 al n. 17)*

Legge finanziaria per l’anno 2006.

In materia di agricoltura, l’articolo 2 della presente legge esenta le aziende della filiera avicola dal pagamento dell’IRAP per il 2006; all’articolo 28, viene istituita l’anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte; l’art. 29 dispone che l’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte acquisisca a titolo gratuito il marchio “Enoteca del Piemonte”, consorzio istituito in base alla legge regionale 20/1999 sui distretti dei vini e delle strade del vino; la regione aderisce all’Assemblea delle Regioni d’Europa per i Prodotti d’Origine (AREPO), nonché, ai fini della diffusione dei processi di tracciabilità della qualità alimentare presso le piccole e medie imprese agroalimentari piemontesi, al Laboratorio informatico di Cuneo (art. 30); l’art. 31 integra la l.r.39/1980, in tema di repressione delle frodi, con un articolo sul sistema di controllo.

L’art. 50 dispone modifiche della l. r. 28/1999 (Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte), in tema di autorizzazioni e di credito al commercio.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

(a) *Decreto della presidente della giunta regionale 11 luglio 2006, n. 6/R (B.U. 20 luglio 2006, n. 29)*

Regolamento regionale recante “Razionalizzazione dell’ordinamento normativo regionale. Abrogazione di fonti regionali secondarie”.

La legge si compone di 2 articoli e di un allegato, che elenca i provvedimenti abrogati: regolamenti già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati,

emanati tra il 1972 e il 2002, per un totale di 67, di cui 8 in tema di agricoltura, 1 di artigianato, 4 di caccia, 1 di montagna.

PIEMONTE 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della giunta regionale 12 febbraio 2007, n. 1/R (B.U. 15 febbraio 2007, n. 7)

Modifiche al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 11/R (Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue di bonifica).

Il regolamento si compone di due articoli. Le modifiche riguardano i soggetti legittimati a presentare domanda per l'uso plurimo delle acque irrigue di bonifica, e la portata derivabile.

(b) Decreto del presidente della giunta regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (B.U. 31 ottobre 2007, n. 44)

Regolamento regionale recante: Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Il regolamento si compone di 34 articoli, distribuiti in 4 titoli, di cui il secondo suddiviso in due capi. Comprende anche 6 allegati.

Esso, in attuazione della legge regionale 61/2000, a sua volta attuativa del DLgs 152/1999 in materia di tutela delle acque, disciplina le attività di utilizzazione agronomica degli affluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari nelle zone non designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola, e il programma di azione per le zone designate come tali. Vengono definiti gli obblighi e i divieti per le aziende, e le modalità di utilizzo degli effluenti zootecnici e delle acque reflue da parte di esse.

(c) L.r. 17 dicembre 2007, n. 24 (B.U. 20 dicembre 2007, n. 51)

Tutela dei funghi epigei spontanei.

La legge, in 3 capi che comprendono 16 articoli, disciplina la tutela e la raccolta dei funghi epigei spontanei, nel rispetto degli ecosistemi esistenti. Il primo capo è dedicato alla raccolta dei funghi, il secondo alla vigilanza e alle sanzioni, il terzo alle disposizioni finali e transitorie.

(d) Decreto del presidente della giunta regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R (B.U. 3 gennaio 2008, n. 1)

Regolamento regionale recante: designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).

Il regolamento si compone di un unico articolo e di un allegato, che contiene l'elenco dei fogli di mappa catastali designati zona vulnerabile da nitrati.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 26 luglio 2007, n. 17 (B.U. 26 luglio 2007, suppl. n. 2 al n. 30)

Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni SpA.

Il regolamento comprende 12 articoli. All'Istituto finanziario di cui al titolo, organismo creato nel 1976, la regione attribuisce il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, ridefinendone la missione, affinché svolga le attività di natura finanziaria dirette all'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale. A questo fine, l'Istituto viene riorganizzato. Mediante scissione parziale, esso assume la denominazione di Finpiemonte SpA e viene al contempo costituita una nuova società per azioni, a prevalente capitale pubblico, Finpiemonte Partecipazioni SpA, per svolgere altre attività, fra cui l'acquisto, la gestione e la dismissione di partecipazioni.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Decreto del presidente della giunta regionale 28 dicembre 2007, n. 12/R (B.U. 3 gennaio 2008, n. 1)

Regolamento regionale recante: Nuove disposizioni di attuazione della Convenzione tra Regione Piemonte ed Unioncamere Piemonte per la programmazione comune di interventi per il settore artigiano. Abrogazione del regolamento regionale 25 novembre 2002, n. 15/R.

Il regolamento è composto di 11 articoli e un allegato.

Esso disciplina le procedure, i termini e le modalità di gestione delle risorse destinate alla promozione del settore artigiano in attuazione della convenzione citata nel titolo, stipulata ai sensi della l.r. 21/1997 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato).

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

PUGLIA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 25 febbraio 2005, n. 6 (B.U. 1 marzo 2005, n. 33)

Norme per la costituzione e il funzionamento della commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

La legge, composta di 28 articoli distribuiti in 4 titoli, ha come finalità l'attuazione di provvedimenti per l'organizzazione e il funzionamento degli organismi amministrativi degli imprenditori artigiani e per l'esercizio delle funzioni relative all'istituzione e tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane. Questi obiettivi discendono dal riconoscimento del ruolo sociale ed economico dell'artigianato.

Il capo II disciplina le commissioni provinciali e regionale (istituzione, sedi, funzioni, composizione, organizzazione e funzionamento degli uffici, durata, decadenza, vigilanza da parte della giunta regionale), mentre il titolo III concerne l'albo provinciale delle imprese artigiane.

Il regime transitorio forma l'oggetto del titolo IV.

(b) Regolamento reg. 6 aprile 2005, n. 20 (B.U. 18 aprile 2005, n. 57 suppl.)

Art. 40 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14 - Standards, requisiti e dotazioni minime degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate.

Il regolamento, nei suoi 5 articoli, disciplina tutti gli aspetti degli stabilimenti balneari in concessione, come indicati nel titolo.

(c) Legge reg. 11 agosto 2005, n. 8 (B.U. 12 agosto 2005, n. 102)

Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica.

I 4 articoli della legge disciplinano il regime transitorio dei consorzi di bonifica, nelle more dell'entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Regolamento reg. 18 marzo 2005, n. 7 (B.U. 23 marzo 2005, n. 44)

Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per il sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese.

Il presente regolamento (13 articoli), che rende operativo il regime di aiuto regionale denominato "Sostegno agli investimenti in servizi reali alle imprese", ha come finalità il consolidamento del sistema imprenditoriale regionale e dei sistemi produttivi locali, considerato come obiettivo strategico della regione. Nello specifico, si intende stimolare la domanda di servizi reali qualificati da parte delle PMI.

Vengono quindi disciplinati vari aspetti, quali tipologia di aiuto, interventi e spese ammissibili, soggetti beneficiari (PMI titolari di partita Iva, iscritte al registro delle imprese e appartenenti a determinate sezioni ISTAT, nonché imprese artigiane), modalità di ammissione all'agevolazione, di valutazione e selezione dei progetti, di erogazione e recupero del contributo, di rendicontazione, di controllo e monitoraggio.

(b) Regolamento reg. 18 marzo 2005, n. 8 (B.U.23 marzo 2005, n. 44)

Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva.

Il presente regolamento (12 articoli), che rende operativo il regime di aiuto regionale denominato "Ampliamento della base produttiva", ha come finalità la creazione di condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva aumentando la competitività e la produttività delle filiere produttive e favorendo la promozione di tecnologie rispettose dell'ambiente.

Vengono quindi disciplinati gli aspetti relativi a condizioni e modalità di accesso alle agevolazioni, beneficiari (PMI come definite dalla raccomandazione CE 361 del 2003), ubicazione dell'unità locale dell'impresa, interventi e spese ammissibili, tipologie di aiuto, valutazione e selezione dei progetti, erogazione dei contributi, monitoraggio sulla realizzazione dei progetti, casi di revoca dei benefici.

(c) Regolamento reg. 18 marzo 2005, n. 9 (B.U.23 marzo 2005, n. 44)

Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ingegneria finanziaria - attività commerciali.

Finalità del presente regolamento (14 articoli), attuativo della legge 10/2004 (Disciplina dei regimi regionali di aiuto, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Puglia, 2b*), è il miglioramento dell'equilibrio finanziario e della struttura patrimoniale delle aziende con conseguente liberazione delle garanzie impegnate.

Vengono quindi disciplinati condizioni e modalità di accesso, soggetti beneficiari (imprese commerciali in possesso dei requisiti previsti dalla CE), ubicazione dell'unità locale dell'impresa, interventi ammissibili, caratteristiche delle agevolazioni, modalità applicative, casi di cessazione e revoca, controlli.

(d) Regolamento reg. 18 marzo 2005, n. 10 (B.U.23 marzo 2005, n. 44)

Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo per le p.m.i.

Finalità del regolamento (13 articoli) è quella di contribuire alla crescita economica, favorendo l'accesso delle p.m.i alle nuove tecnologie ed al trasferimento tecnologico. A tale scopo viene previsto uno specifico regime di aiuto, mirante anche ad incentivare le imprese ad investire maggiormente in ricerca e sviluppo.

Beneficiarie degli aiuti sono le p.m.i. in possesso dei requisiti previsti dalla CE ed operanti nell'artigianato, nell'industria, nel turismo, nel commercio e nei servizi, per iniziative di ricerca industriale, per attività di sviluppo precompetitivo, per interventi di trasferimento tecnologico.

Il regolamento disciplina poi le spese ammissibili; l'intensità e la tipologia degli aiuti; le modalità di ammissione all'aiuto, di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti, di erogazione del contributo, di rendicontazione e riconoscimento delle spese; i casi di revoca e le modalità di controllo e monitoraggio.

(e) Regolamento reg. 18 marzo 2005, n. 11 (B.U.23 marzo 2005, n. 44)

Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per programmi integrati di agevolazioni da realizzare nell'ambito dei progetti integrati territoriali (PIT).

Finalità del regolamento (12 articoli) è quella di incentivare, nell'ambito dei Progetti Integrati Territoriali, "le iniziative che rispondono ad un principio di integrazione e di concentrazione funzionale e territoriale, promuovendo programmi di investimento per l'ampliamento della base produttiva connessi a processi di innovazione tecnologica".

Beneficiarie degli aiuti sono le p.m.i. in possesso dei requisiti previsti dalla CE ed operanti nel settore manifatturiero e dei servizi, in regola con i rispettivi contratti di lavoro, comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.

Vengono quindi disciplinati vari aspetti, quali l'ubicazione delle unità produttive locali, gli interventi e le spese ammissibili, le tipologie e l'intensità di aiuto, la valutazione e selezione dei progetti, l'erogazione dei contributi, le forme di monitoraggio e i casi di revoca del beneficio.

(f) Regolamento reg. 18 marzo 2005, n. 12 (B.U.23 marzo 2005, n. 44)

Procedure per l'ammissibilità ed erogazione di incentivi per interventi di ampliamento della base produttiva - attività commerciali.

Finalità del regolamento (13 articoli) è quella di "creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale, la crescita delle imprese commerciali aumentandone la competitività con la riqualificazione e rivitalizzazione del sistema distributivo anche attraverso l'innovazione tecnologica e favorendo la promozione delle migliori tecnologie disponibili dal punto di vista ambientale".

Dopo la definizione dei beneficiari (imprese commerciali in possesso dei requisiti previsti dalla CE), vengono disciplinati l'ubicazione dell'unità locale dell'impresa, gli interventi e le spese ammissibili, le tipologie e l'intensità di aiuto, la valutazione e selezione dei progetti, l'erogazione dei contributi, le forme di monitoraggio e i casi di revoca del beneficio.

(g) Regolamento reg. 6 aprile 2005, n. 21 (B.U.19 aprile 2005, n. 58)

POR Puglia 2000-2006 Asse IV "Sistemi locali di sviluppo" Mis. 4.14 "Supporto alla competitività ed all'innovazione delle imprese e dei sistemi di imprese turistiche". Approvazione definitiva regolamento attuativo.

Il regolamento (18 articoli) non esplicita le proprie finalità, che possono però essere dedotte dal titolo.

Beneficiarie sono le p.m.i che svolgono attività turistico-alberghiera, iscritte nel registro delle imprese, che siano in possesso di determinati requisiti e rientrino nella definizione data dal regolamento stesso.

Vengono disciplinati molto dettagliatamente gli aspetti relativi all'ubicazione dell'unità locale dell'impresa; agli investimenti agevolabili e alle spese ammissibili; all'intensità dell'aiuto; all'obbligo di cofinanziamento da parte del richiedente; alle procedure per le istanze, che devono essere presentate ai soggetti convenzionati con la regione Puglia per l'attuazione del programma, il cui elenco è contenuto nell'allegato 10 al bando; alle spese ed oneri a carico dell'impresa; ai criteri di valutazione e selezione delle proposte; alle procedure per l'erogazione del contributo; ai casi di revoca; alle forme di monitoraggio.

(h) Regolamento reg. 6 aprile 2005, n. 22 (B.U.19 aprile 2005, n. 58)

Approvazione definitiva regolamento attuativo "Interventi per l'ampliamento dell'offerta turistico ricettiva della Regione Puglia" di cui all'Accordo di Programma Quadro (Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale).

Anche questo regolamento (18 articoli) non esplicita le proprie finalità, che possono però essere dedotte dal titolo.

Beneficiarie sono le p.m.i che svolgono attività turistico-alberghiera, iscritte nel registro delle imprese, che siano in possesso di determinati requisiti e rientrino nella definizione data dal regolamento stesso.

Vengono disciplinati molto dettagliatamente gli aspetti relativi all'ubicazione dell'unità locale dell'impresa; agli investimenti agevolabili e alle spese ammissibili; all'intensità dell'aiuto; all'obbligo di cofinanziamento da parte del richiedente; alle procedure per le istanze, che devono essere presentate ai soggetti convenzionati con la regione Puglia per l'attuazione del programma, il cui elenco è contenuto nell'allegato 10 al bando; alle spese ed oneri a carico dell'impresa; ai criteri di valutazione e selezione delle proposte; alle procedure per l'erogazione del contributo; ai casi di revoca; alle forme di monitoraggio.

4. Leggi finanziarie

(a) Legge reg. 12 gennaio 2005, n. 1 (B.U. 13 gennaio 2005, suppl. n. 6)

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia.

Il capo III della legge contiene disposizioni in materia di agricoltura.

Viene anzitutto modificata la legge reg. 1/2004 (vedi *Regioni e attività produttive, Puglia, vol. 4°, 4 a*) nella parte relativa alla regolarizzazione dei vigneti impiantati irregolarmente.

Viene poi previsto il concorso della regione al finanziamento di studi, sperimentazioni e attività relativi al sistema di rintracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità.

Viene altresì previsto un contributo per le organizzazioni professionali agricole pugliesi per il servizio di assistenza alle imprese agricole.

Viene infine disposta la sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei consorzi di bonifica.

(b Legge reg. 12 agosto 2005, n. 12 (B.U. 16 agosto 2005, n. 103)

Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005.

L'articolo 19 della legge consente alle imprese in crisi, operanti in settori riconosciuti in crisi produttiva, tenute alla restituzione di contributi erogati dalla regione, di avvalersi della facoltà di rimborso rateale.

L'articolo 21 modifica alcune norme contenute in due leggi in materia di promozione del turismo pugliese.

L'articolo 25 concede un risarcimento agli allevatori di ovini e caprini per il danno subito dalla mancata transumanza e movimentazione degli animali a causa della epidemia da *blue tongue*.

L'articolo 26 infine introduce nella legge 19/2003 alcune misure per fronteggiare l'aumento incontrollato dei prezzi a seguito dell'introduzione dell'euro.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

PUGLIA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Regolamento reg. 10 gennaio 2006, n. 2 (B.U. 13 gennaio 2006, n. 7)

Razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti sulla rete stradale ordinaria.

Questo regolamento dà attuazione alla legge 23/2004, ed è emanato dal presidente della giunta come previsto dalla legge cost. 1/1999.

Esso si suddivide in 10 capi, per un totale di 36 articoli.

Dopo una serie di definizioni, cui seguono disposizioni per la classificazione degli impianti di distribuzione (capo I), il capo II definisce i criteri in base ai quali i comuni procedono a verifiche tese ad accertare la compatibilità dell'impianto, e alla revoca dell'autorizzazione in caso di esito negativo.

Il capo III ripartisce il territorio comunale in 4 zone omogenee, e stabilisce la superficie minima dei nuovi impianti. Seguono altre disposizioni relative agli impianti (capo IV), le procedure per la loro installazione (capo VI), orari e turnazioni (capo VII).

Al capo VIII viene disposta l'istituzione della commissione consultiva regionale carburanti. Il capo IX prevede l'obbligo di determinate comunicazioni alla regione da parte dei comuni, dei titolari dell'autorizzazione, dell'ANAS, dell'amministrazione provinciale, degli uffici dell'agenzia delle dogane. Il capo X contiene disposizioni finali e norme transitorie, fra cui la prevalenza del presente regolamento sulle norme regolamentari e sulle disposizioni locali emanate dai comuni, in caso di contrasto.

(b) Legge reg. 3 aprile 2006, n. 8 (B.U. 6 aprile 2006, n. 44 suppl.)

Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica.

Questa legge (3 articoli) dispone anticipazioni finanziarie regionali ad alcuni Consorzi di bonifica per far fronte a determinate spese, nelle more della definizione delle procedure di riclassificazione dei piani di contribuzione e dell'attivazione dei relativi ruoli di questi consorzi.

(c) Legge reg. 15 maggio 2006, n. 14 (B.U. 19 maggio 2006, n. 61)

Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale).

La legge citata nel titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Puglia, 1.1.2 b*) viene modificata quanto a: finalità, modalità di raccolta e permesso per la raccolta, permessi speciali (aboliti), zone interdette alla raccolta, autorizzazione alla vendita, sanzioni,

centro di controllo micologico, formazione dei micologi, aggiornamento delle specie commercializzabili, funghi conservati, norma finanziaria. La legge comprende 13 articoli. Essa viene inoltre integrata da una tabella relativa ai programmi dei corsi per raccoglitori.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *Regolamento reg. 21 dicembre 2006, n. 21 (B.U. 27 dicembre 2006, n. 171)*

Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura.

Questo regolamento, in 12 articoli, è emanato dal presidente della giunta come previsto dalla legge cost. 1/1999, ed istituisce la commissione di cui al titolo. Di essa vengono definite le competenze, la durata in carica, le sostituzioni in caso di assenza ingiustificata, le riconferme o nuove designazioni dei membri, le modalità di convocazione, l'iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno, le indennità per l'espletamento delle funzioni. Sono anche disciplinati altri aspetti relativi al suo funzionamento.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie*

(a) *Legge reg. 19 luglio 2006, n. 22 (B.U. 21 luglio 2006, n. 93)*

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

Il capo II della legge (disposizioni in materia di commercio) all'art. 9 sospende gli effetti del regolamento 2/2004 (Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita) e norme ad esso correlate.

Il capo V (disposizioni in materia di agricoltura) prevede all'art. 18 la concessione di un contributo per gli allevatori che hanno subito danni per mancata transumanza e movimentazione del bestiame, avendo collaborato al piano di sorveglianza sierologica mantenendo i capi in azienda; all'art. 19, la concessione di indennizzi agli allevatori per i danni subiti a seguito dell'epidemia di *blue tongue*. L'art. 21 dello stesso capo apporta modifiche alla l.r. 14/2006, di modifica della l.r. 12/2003, in tema di funghi epigei (v. *Puglia, 2006, 1.2 c*)

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

PUGLIA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) R.r. 12 gennaio 2007, n. 1 (B.U. 19 gennaio 2007, n. 11)

Regolamento regionale n. 1/2004: “Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”. Adeguamento disposizioni Legge 4/8/2006, n. 248 (Bersani).

Questo regolamento è composto di 4 articoli. Esso modifica quello citato nel titolo in relazione a procedimenti di autorizzazione, monitoraggio e controllo, inserimento e ampliamento di settori merceologici.

(b) R.r. 12 gennaio 2007, n. 2 (B.U. 19 gennaio 2007, n. 11)

Regolamento regionale n. 12/2004: “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”. Adeguamento disposizioni Legge 4/8/2006, n. 248 (Bersani).

L’unico articolo di questo regolamento modifica quello citato nel titolo, in relazione alle vendite promozionali.

(c) R.r. 12 gennaio 2007, n. 3 (B.U. 19 gennaio 2007, n. 11)

Regolamento regionale n. 14/2004: “Modalità di organizzazione, durata e materie dei corsi professionali”. Adeguamento disposizioni Legge 4/8/2006, n. 248 (Bersani).

In due articoli, questo regolamento modifica quello citato nel titolo quanto all’oggetto e ai principi ispiratori, e quanto a materie di insegnamento, partecipazione ed esami dei corsi.

(d) L.r. 4 giugno 2007, n. 14 (B.U. 7 giugno 2007, suppl. n. 83)

Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.

La legge (6 titoli, 19 articoli) è finalizzata alla tutela e valorizzazione di detti alberi, “in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale” (titolo I).

Gli altri titoli sono dedicati rispettivamente alla rilevazione sistematica di detti ulivi, al loro inserimento in apposito elenco, che li sottopone automaticamente a vincolo paesaggistico (titolo II); alle azioni di promozione dell’olio che ne deriva e del paesaggio uliveto (titolo III); alla disciplina di divieti e deroghe, alle funzioni di

controllo e sorveglianza, alle sanzioni (titolo IV); alla tutela paesaggistica degli alberi (viene sostituito l'articolo in merito della l.r. 14/2001, titolo V); a norme finanziarie (titolo VI).

(e) R.r. 17 settembre 2007, n. 23 (B.U. 24 settembre 2007, n. 134)

Regolamento per l'attuazione della Rete Escursionistica Pugliese.

Finalità del regolamento (10 articoli) è la definizione di criteri uniformi per la segnalazione di percorsi escursionistici da inserire nel catasto regionale della Rete Escursionistica pugliese, e per la realizzazione e messa in opera della segnaletica lungo i percorsi; infine per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici, compresi servizi e attrezzature.

(f) L.r. 1 ottobre 2007, n. 26 (B.U. 2 ottobre 2007, suppl. n. 139)

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio).

La legge ha un solo articolo ed apporta modifiche di dettaglio a quella citata nel titolo.

(g) L.r. 15 novembre 2007, n. 34 (B.U. 19 novembre 2007, n. 164)

Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

Ai sensi della l. 59/97, del dlgs 112/1998 di attuazione della legge predetta, e in attuazione della l. 135/2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), la presente legge disciplina le competenze amministrative delle province per l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

Essa si compone di 4 titoli, che comprendono 28 articoli.

Il titolo I (norme generali), oltre ad esporre le finalità ed alcune definizioni, elenca le funzioni delle province e disciplina tra l'altro la materia delle autorizzazioni.

Il titolo II contiene misure a tutela dell'utente delle agenzie; il titolo III disciplina l'attività di associazioni e organismi senza scopo di lucro a favore esclusivamente dei propri associati.

Fra le disposizioni finanziarie, transitorie e finali del capo IV, compare l'abrogazione delle ll.rr. 8 /1996 e 10/1998, oltre ad alcuni articoli di altre leggi.

(h) R.r. 7 dicembre 2007, n. 27 (B.U. 14 dicembre 2007, n. 178)

Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

La legge è composta di 12 articoli e due allegati. Essa disciplina dettagliatamente le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, in base ai criteri e alle norme tecniche generali adottati dal ministero delle politiche agricole e forestali.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) L.r. 8 marzo 2007, n. 2 (B.U. 14 marzo 2007, n. 37)

Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale.

La legge si compone di 19 articoli.

Essa disciplina l'ordinamento dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale, in attuazione fra l'altro del dlgs 112/1998. Oggetto della legge sono quindi la natura dei consorzi, le procedure per la loro costituzione, le funzioni e l'attività, lo statuto, gli organi, il personale, i bilanci e i piani economico-finanziari, le forme di controllo e vigilanza. Vengono abrogate tre ll.rr. in materia: 31/1986, 19/2001, 2/2003.

(b) L.r. 28 giugno 2007, n. 19 (B.U. 2 luglio 2007, n. 94)

Integrazione all'articolo 54 della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14, e all'articolo 10 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7, concernente gli usi civici.

Gli articoli che vengono integrati riguardano la semplificazione delle procedure di legittimazione, e il valore del canone di affrancazione.

La presente legge si compone di 2 articoli.

(c) L.r. 3 agosto 2007, n. 23 (B.U. 3 agosto 2007, suppl. n. 112)

Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi.

La legge si compone di 10 articoli. Fine di essa è il sostegno alle “iniziative e programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese” operanti in tutti i settori produttivi. In questa ottica, disciplina “nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale”.

(d) L.r. 4 dicembre 2007, n. 36 (B.U. 14 dicembre 2007, suppl. n. 178)

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 23 (Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi).

La legge ha un unico articolo. Vengono modificati i termini per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento di un distretto produttivo.

(e) L.r. 18 dicembre 2007, n. 38 (B.U. 19 dicembre 2007, suppl. n. 181)

Disposizioni per la gestione e il controllo del potenziale viticolo regionale.

La legge è composta di 6 articoli. Essa disciplina la materia nel quadro dei regolamenti europei relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

E' prevista l'istituzione di uno schedario del potenziale vitivinicolo. E' prevista altresì la procedura per regolarizzare i vigneti irregolarmente impiantati o reimpiantati anteriormente al 1° settembre 1998.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*
4. *Leggi finanziarie*
5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

SARDEGNA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 25 febbraio 2005, n. 5 (B.U. 1 marzo 2005, n. 7)

Disposizioni urgenti in materia di commercio.

La legge assegna all'assessorato al commercio il compito di provvedere all'elaborazione del piano regionale per le grandi strutture di vendita, che deve poi essere approvato dalla giunta.

Criteri di base per l'individuazione di zone idonee per l'insediamento di grandi strutture sono l'aspetto demografico, l'equilibrato sviluppo urbanistico-commerciale, la valutazione dell'impatto dei flussi di traffico, dell'impatto ambientale, della vocazione del territorio, dell'impatto sugli insediamenti commerciali preesistenti.

La legge specifica anche le caratteristiche per cui un centro commerciale può essere considerato “grande struttura di vendita” o invece “centro commerciale naturale” (“l’insieme prevalentemente già esistente di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi, comunque distinte e al solo fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono attività integrate individuate giuridicamente nelle forme del consorzio o dell’associazione”).

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

(a) Legge reg. 21 aprile 2005, n. 7 (B.U. 22 aprile 2005, n. 13, suppl. ord. n. 1 al n. 13)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione.

Il capo II contiene alcune disposizioni relative al settore agricolo. In particolare l'art. 7 dispone il finanziamento di un piano di risanamento finalizzato a far fronte alla grave crisi dei consorzi di bonifica causata da ripetuti eventi calamitosi.

Il capo V (art. 26 e 27) dispone la soppressione dell'Ente sardo industrie turistiche, assegnando le relative funzioni all'assessorato competente in materia di turismo. Il personale viene inquadrato nei ruoli dell'amministrazione regionale.

Gli articoli da 29 a 36 dello stesso capo dispongono il riordino degli enti operanti nel settore agricolo. Vengono sciolti alcuni consorzi interprovinciali e provinciali e vengono soppressi alcuni Istituti, Centri e Stazioni sperimentali; le loro funzioni

vengono assegnate ad un Ente di nuova istituzione e ad uno derivante dalla trasformazione di un Ente preesistente. La riforma di entrambi è demandata ad un successivo provvedimento legislativo.

Viene inoltre sciolto il consorzio interregionale tra Sardegna e Sicilia per la formazione dei divulgatori agricoli. Viene infine istituita l'Agenzia regionale sarda per la erogazione in agricoltura.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

SARDEGNA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 14 aprile 2006, n. 3 (B.U. 24 aprile 2006, n. 13)

Disposizioni in materia di pesca.

La legge si compone di 14 articoli, distribuiti in 5 capi. Fra le disposizioni generali del capo I è esposto l'obiettivo: l'integrazione della normativa prevista dalla l. r. 37/1956 in materia di pesca disciplinando, in via transitoria e fino all'emanazione di norme organiche di revisione di quelle vigenti, le funzioni amministrative regionali. Per quanto non espressamente disciplinato con legge regionale, si fa rinvio alla legge 963/1965 e successive modifiche ed integrazioni, ed al relativo regolamento di attuazione del 1968. L'assessore regionale della difesa dell'ambiente può, con proprio decreto, emanare disposizioni integrative e correttive per adeguare tali norme all'evoluzione scientifica e tecnologica ed armonizzarle con la regolamentazione comunitaria. Quale strumento di raccordo tra la programmazione regionale ed i programmi nazionali e comunitari, è previsto il piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

Fra le misure gestionali previste dal capo II troviamo l'istituzione dei distretti di pesca e la previsione di un piano triennale di protezione delle risorse acquatiche, da adottarsi da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, per rendere coerente lo sforzo di pesca con le risorse biologiche del mare mediante opportune misure.

Sono previsti aiuti regionali alle imprese del settore sia legati a specifici obiettivi che per risarcimento di danni da calamità naturali o eventi eccezionali (capi III e IV).

Fra le disposizioni varie del capo V, l'abrogazione di alcuni articoli di due leggi precedenti.

(b) Legge reg. 18 maggio 2006, n. 5 (B.U. 23 maggio 2006, n. 16)

Disciplina generale delle attività commerciali.

La legge è suddivisa in 5 titoli (di cui il II distinto in 4 capi) per un totale di 43 articoli. All'interno del titolo I (Disposizioni generali e definizioni) ne vengono espresse le numerose finalità: trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa e di circolazione delle merci; tutela del consumatore; pluralismo ed equilibrio tra diverse tipologie distributive e forme di vendita, con particolare attenzione alle microimprese e alle piccole e medie imprese; valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, per un commercio in funzione della qualità sociale delle città e dei territori; associazionismo tra micro, piccole e medie imprese; crescita di attività commerciali al fine di rivitalizzare e riqualificare aree urbane e piccoli comuni; nascita di centri commerciali naturali, intesi come "insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, che svolgono attività integrate secondo un indirizzo comune e

sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell'associazione"; consultazione delle parti sociali in occasione della emanazione dei provvedimenti attuativi della presente legge; valorizzazione del lavoro e sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali; concertazione come metodo di relazione e collaborazione tra le parti coinvolte.

La regione interviene con proprie risorse, indirizzate in particolare alle piccole e medie imprese ubicate nei centri minori, nelle zone rurali e di montagna, nei centri storici.

I titoli successivi disciplinano il commercio al dettaglio, la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la concessione di incentivi ai centri commerciali naturali. Il titolo V (disposizioni finali) dispone l'abrogazione della legge regionale 35/1991, ad esclusione di 4 articoli, e parte di un'altra legge, oltre ad ogni altra norma contraria o incompatibile con le disposizioni della presente legge.

(c) Legge reg. 8 agosto 2006, n. 13 (B.U. 23 maggio 2006, n. 16)

Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna.

La legge, in 6 capi e 42 articoli, si propone di riordinare le modalità di esercizio delle funzioni in materia di agricoltura attribuite alla regione. Essa esercita direttamente quelle non attribuite espressamente da questa legge alle agenzie ivi previste, "fatte salve quelle attribuite al sistema delle autonomie locali, ed in particolare le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo".

Le disposizioni relative alle agenzie riguardano la natura giuridica (hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e sono sottoposte all'indirizzo, vigilanza e controllo della giunta regionale), le loro funzioni, gli organi, la struttura organizzativa.

Vengono abrogate 5 leggi regionali emanate tra il 1953 e il 1969, e un articolo di una sesta.

(d) Legge reg. 6 dicembre 2006, n. 17 (B.U. 14 dicembre 2006, n. 4 1)

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali).

Le modifiche alla legge citata (vedi *Sardegna, 2006, 1.2 b*) riguardano in particolare gli orari di vendita, le vendite straordinarie, la sospensione delle autorizzazioni, le sanzioni pecuniarie, la somministrazione in circoli privati, le attività non soggette ad autorizzazione.

La legge è composta di 14 articoli.

(e) Legge reg. 18 dicembre 2006, n. 20 (B.U. 23 dicembre 2006, n. 42)

Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi.

Gli articoli di questa legge sono 16, suddivisi in 4 capi.

Finalità della legge è la razionalizzazione dell'esercizio delle professioni turistiche. Il capo I interviene sulla individuazione delle figure professionali, sulla declaratoria delle loro funzioni, sui requisiti abilitativi per l'accesso alla professione. Il capo II disciplina il registro delle professioni turistiche ed il regime di prima applicazione della legge. Il capo III disciplina gli esami per l'accesso alla professione e le forme di aggiornamento professionale obbligatorie. Al capo IV viene abrogata la legge regionale 26/1988, nonché vari articoli di altre leggi.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie*

(a) Legge reg. 24 febbraio 2006, n. 1 (B.U. 1 marzo 2006, suppl. ord. n. 1 al n. 7)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006).

Fra le disposizioni in materia di agricoltura, contenute nell'articolo 4 della legge, ve ne è una che autorizza l'amministrazione regionale ad istituire l'anagrafe delle aziende agricole della Sardegna, secondo modalità da definire con deliberazione di giunta.

Fra gli interventi a favore del sistema industriale, previsti dall'articolo 6, vi è la concessione di agevolazioni finanziarie alle Pmi operanti in Sardegna, "al fine di favorire il consolidamento e l'innovazione del sistema industriale regionale nonché la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitività". Gli interventi previsti saranno disciplinati da direttive approvate dalla giunta.

(b) Legge reg. 11 maggio 2006, n. 4 (B.U. 13 maggio 2006, suppl. ord. al n. 15)

Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo.

Nel quadro del capo II della legge (Disposizioni a favore dello sviluppo economico), l'art. 8 dispone la soppressione degli enti provinciali del turismo, ai quali subentra l'amministrazione regionale; l'art. 9 dispone in tema di fondi di garanzia nel settore dell'artigianato; gli articoli 12, 13 e 14 dispongono interventi a favore rispettivamente del settore agricolo, dei consorzi di bonifica, del sistema industriale.

Nel quadro del capo V (Altre politiche settoriali) l'art. 22 dispone in merito al rilascio della licenza di pesca in acque interne e di indennizzo dei danni da fauna selvatica.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

SARDEGNA 2007

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

1.1 *Plurisettoriali*

1.2 *Settoriali*

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie*

(a) L.r. 29 maggio 2007, n. 2 (B.U. 31 maggio 2007, suppl. n. 1 al n. 18)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007).

La legge contiene al capo V alcune disposizioni a favore dei sistemi produttivi, in particolare in materia di agricoltura e di industria.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

SICILIA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge 15 settembre 2005, n. 10 (B.U. 19 settembre 2005, n. 39)

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.

La legge si compone di 23 articoli.

Alcuni commi di essi, o interi articoli, sono stati impugnati dal commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, come si legge nel corpo della legge stessa, nel corso della numerazione degli articoli. Il relativo testo non viene di conseguenza pubblicato.

In considerazione del ruolo primario riconosciuto dalla regione al turismo "per lo sviluppo sostenibile ed occupazionale del territorio e per la crescita sociale e culturale della collettività", finalità della legge è "la valorizzazione del territorio, con particolare riguardo alle politiche intersettoriali ed infrastrutturali utili per la qualificazione del prodotto turistico e per l'accoglienza e l'informazione dei turisti".

Per il perseguimento di queste finalità, la legge istituisce in primo luogo il consiglio regionale del turismo, organo consultivo dell'assessore al turismo, che fra l'altro contribuisce alla redazione del programma triennale e al piano operativo annuale di sviluppo turistico regionale.

Viene quindi operato un riordino del settore con la soppressione delle aziende autonome di soggiorno e turismo, in luogo delle quali vengono istituiti i servizi turistici regionali, quali servizi del dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo.

Vengono altresì sopresse le aziende provinciali per l'incremento turistico, le cui funzioni vengono assegnate alle province.

Strumento per realizzare concretamente i fini della legge sono i distretti turistici, definiti come contesti omogenei o integrati caratterizzati da offerte turistiche e/o di beni culturali, ambientali e di prodotti tipici agricoli o artigianali. Essi vengono riconosciuti ed eventualmente revocati dall'assessore competente, in base al possesso di determinati requisiti. Anche le associazioni pro-loco vengono riconosciute e favorite dalla regione, che promuove altresì tramite incentivi la costituzione di centri commerciali naturali, ovvero reti di attività terziarie private vicine tra loro, gestite sotto forma di comitati promotori o associazioni o consorzi, quali soggetti di un'offerta commerciale integrata.

A tutela del turista viene prevista la redazione, a cura dell'assessore competente, della carta dei diritti del turista.

Vengono infine previste misure a favore del turismo itinerante e di quello relazionale (con particolare riferimento ai valori culturali dell'ambiente antropico e naturale).

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) Regolamento reg. 30 settembre 2005, n. 12 (B.U. 21 ottobre 2005, n. 45)

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, in materia di interventi per il settore della pesca.

Questo regolamento, in due titoli e 14 articoli, disciplina le modalità di erogazione dei benefici previsti dalla legge citata nel titolo, con le successive modifiche ed integrazioni.

Beneficiari sono le imprese di pesca ed i componenti del loro equipaggio, in relazione a danni subiti per riduzione temporanea dell'attività conseguente alle cause che vengono specificate (calamità naturali, emergenze di altra origine, fatti dolosi, eventi accidentali non dipendenti dal personale imbarcato).

(b) Legge 9 marzo 2005, n. 3 (B.U. 11 marzo 2005, n. 10)

Interventi per la rimozione delle carcasse di animali morti in allevamenti o abbandonati. Misure finanziarie urgenti e norme per l'assetto idrogeologico.

La legge si compone di due titoli, dedicati il primo all'eliminazione delle carcasse, il secondo alle misure finanziarie ed alle norme per l'assetto idrogeologico, per un totale di 20 articoli. Alcuni di essi sono stati impugnati dal commissario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 dello statuto. Il relativo testo non viene di conseguenza pubblicato.

Finalità delle norme contenute nel titolo I sono la prevenzione di danni all'ambiente e la tutela della salute pubblica.

Vengono concessi contributi ai produttori zootecnici iscritti all'apposita anagrafe, alle aziende che effettuano smaltimento di carcasse animali, ai comuni che ne abbiano necessità per particolari emergenze igienico-sanitarie.

Il titolo II apporta alcune variazioni alla previsione di spesa del bilancio regionale 2005. Dispone inoltre che, per l'attuazione del POR Sicilia 2000-2006 e del relativo complemento di programmazione, la regione provveda al completamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico.

(c) Legge 21 settembre 2005, n. 11 (B.U. 23 settembre 2005, n. 40)

Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

Le legge si articola in 5 titoli, per complessivi 25 articoli.

Le disposizioni generali, contenute nel titolo I, descrivono le finalità della legge (agevolare l'accesso al credito e potenziare il sistema delle garanzie prestate alle microimprese, alle piccole e medie imprese, mediante l'incremento patrimoniale dei fondi rischi e di garanzia ed il processo di concentrazione dei confidi siciliani). Beneficiari sono i confidi costituiti da microimprese, da piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e da quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, da cooperative.

L'assessorato regionale al bilancio è autorizzato ad integrare i fondi rischi costituiti presso i confidi per la prestazione delle garanzie alle suddette imprese.

Il titolo II disciplina il regime di aiuto per le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore industriale, commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi; il titolo III disciplina il caso in cui l'impresa beneficiaria opti per la regola *de minimis*; il titolo IV disciplina il regime di aiuto rivolto alle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca; il titolo V, fra le disposizioni finali, abroga tutte le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni in favore di confidi o da erogarsi loro tramite, con l'eccezione di un articolo della legge reg. 17/2004.

(d) Legge 22 dicembre 2005, n. 20 (B.U. 23 dicembre 2005, n. suppl. ord. al n. 56)

Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

La legge si compone di 28 articoli, distribuiti in 4 titoli, dedicati rispettivamente alla generalità delle imprese produttive; alle attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche e dei servizi; al settore agricolo ed agroalimentare; alle imprese cooperative.

Fra le disposizioni generali, al fine del coordinamento delle attività di internazionalizzazione delle imprese, si prevede che il comitato regionale per il credito e il risparmio si costituisca in comitato per l'internazionalizzazione dell'economia siciliana.

Vengono poi disposti sia interventi a favore dell'associazionismo tra imprese e dell'innovazione, ricerca e sviluppo, che misure di semplificazione delle procedure di erogazione dei benefici previsti dai regimi di aiuto; viene altresì prevista la disciplina per le aree attrezzate per insediamenti produttivi.

Nel titolo II vengono apportate varie modifiche a diverse leggi regionali precedenti, relative alla disciplina degli aiuti, ai distretti produttivi e agli enti fiera.

Il titolo III vieta anzitutto la somministrazione di prodotti ottenuti da organismi geneticamente modificati nelle attività di ristorazione scolastica e prescolastica, degli ospedali e altri luoghi di cura, degli uffici pubblici.

Viene quindi dettata la disciplina per il riconoscimento da parte della regione dei distretti agroalimentari di comparto e delle organizzazioni dei produttori.

Le disposizioni del titolo IV prevedono misure di aiuto distintamente per le cooperative del settore industriale, commerciale, artigianale, del turismo e dei servizi; per quelle operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per quelle operanti nelle medesime attività relativamente ai prodotti della pesca. Sono previste anche altre misure a favore delle cooperative e loro consorzi.

4. Leggi finanziarie

(a) Legge 22 dicembre 2005, n. 19 (B.U. 23 dicembre 2005, n. suppl. ord. al n. 56)

Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.

I primi 7 commi dell'art. 9 della legge (disposizioni concernenti i consorzi di bonifica) sono stati impugnati dal commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto. La

restante parte dell'articolo fa obbligo ai commissari liquidatori dei soppressi consorzi di definirne la liquidazione e rendere il conto della loro gestione all'assessorato competente entro il 31 dicembre 2006.

L'art. 20 oltre a numerose disposizioni finanziarie specifiche, contiene norme transitorie che riguardano il controllo sulle delibere dei consigli di amministrazione dell'Ente sviluppo agricolo, dell'Istituto regionale vite e vino, dell'Istituto incremento ippico, dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, in attesa della piena attuazione della riforma dei controlli ai sensi della legge reg. 17/2004.

Quanto all'art. 27 (Disposizioni relative al turismo), i commi 1, 2, 5, 8, 10 sono stati impugnati dal commissario dello Stato. Il comma 6 prevede che l'assessore al turismo, comunicazioni e trasporti affidi l'incarico dello studio per un piano di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale della regione. Nelle more, vengono dettate norme provvisorie.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

SICILIA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge 1 febbraio 2006, n. 3 (B.U. 3 febbraio 2006, n. 6)

Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei.

La legge si compone di 14 articoli. Sua finalità, nel disciplinare la materia di cui al titolo, è la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica, e la promozione dell'economia locale nel rispetto della conservazione del patrimonio naturale.

Vengono disciplinati la raccolta, subordinata al possesso di un tesserino nominativo, gli orari e le modalità di essa, i divieti e le sospensioni temporanee, le iniziative scientifiche, la concessione di contributi per iniziative di divulgazione, la vigilanza, le sanzioni, la ripartizione delle entrate derivanti dal pagamento del tesserino e delle sanzioni.

(b) Legge 1 febbraio 2006, n. 4 (B.U. 3 febbraio 2006, n. 6)

Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.

La legge, composta di 4 articoli, sostanzialmente assicura, in varie forme, le garanzie occupazionali per i lavoratori dei consorzi, prevedendo anche che, in caso di crisi aziendali, di area o di settore, l'intervento dell'assessorato regionale del lavoro e previdenza sociale.

(c) Legge 6 febbraio 2006, n. 13 (B.U. 8 febbraio 2006, n. 7)

Riproposizione di norme in materia di turismo.

Il primo dei due articoli di cui è composta la legge dispone modifiche alla l.r. 14/1982 relativamente ai campeggi, e alla l.r. 21/2001 relativamente all'attività di turismo rurale.

(d) Legge 14 aprile 2006, n. 14 (B.U. 21 aprile 2006, suppl. ord. n. 21 al n. 11)

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.

La presente scheda viene redatta sulla base del testo coordinato delle due leggi in oggetto.

Il testo risulta composto di 5 titoli, di cui il I, il III e il IV a loro volta suddivisi in capi.

Il titolo I (Norme sulla forestazione) all'interno del capo I (Disposizioni generali) espone le finalità della legge, che consistono nel "valorizzare le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della

popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti”. La regione quindi “promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l’incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi”. Per il perseguimento di tali finalità viene istituita un’apposita cabina di regia, la cui composizione viene definita dall’assessorato regionale per l’agricoltura e le foreste.

Seguono norme relative alla pianificazione forestale, che avviene mediante predisposizione, da parte dell’assessore per l’agricoltura e le foreste, del piano forestale regionale, basato sull’inventario forestale regionale e sulla carta forestale regionale e sulle cui linee guida si esprime il comitato forestale che questa legge istituisce. Altro strumento di pianificazione sono i piani di gestione forestale sostenibile, che vincolano tutti i soggetti pubblici e privati nella gestione del patrimonio boschivo.

Il capo I dispone inoltre in merito all’attribuzione di funzioni, a particolari forme di attività regolamentate, alla revisione e aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui esso è imposto. Viene altresì disciplinata l’attività edilizia: sono vietate nuove costruzioni all’interno dei boschi e di una determinata zona di rispetto dal loro limite, ma gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere deroghe, su parere favorevole della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, espresso in base a direttive formulate dall’assessore regionale per i beni culturali ed ambientali, sentito il consiglio regionale per i medesimi beni. Altre deroghe sono previste per i parchi naturali, per i terreni artificialmente rimboschiti, per le infrastrutture necessarie all’attività dell’amministrazione forestale o connesse a servizi di interesse pubblico.

Il capo II disciplina l’espropriazione di immobili e di terreni e l’occupazione temporanea di terreni; il capo III disciplina gli interventi forestali, attuati in base ad un programma poliennale.

Il titolo II è dedicato alla prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi; il III, alle prestazioni lavorative nel settore forestale.

I titoli IV e V contengono, rispettivamente, disposizioni organizzative e disposizioni transitorie e finali; fra queste ultime, l’abrogazione di tre leggi regionali e di numerosi articoli di altre sei leggi regionali.

2. Leggi e regolamenti sull’organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge 6 febbraio 2006, n. 10 (B.U. 8 febbraio 2006, n. 7)

Riproposizione di norme nel settore sanitario ed in materia di personale. Istituto regionale dell’olio e del vino.

L’art. 3 della legge istituisce l’Istituto regionale dell’olio e del vino, dotato di personalità giuridica e sottoposto alla tutela e vigilanza dell’assessorato regionale dell’agricoltura e foreste, che a decorrere dal 2006 è autorizzato a concedere all’Istituto un contributo per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali. Si demanda alla giunta l’approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*
4. *Leggi finanziarie*
5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

SICILIA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L. 8 novembre 2007, n. 21 (G.U. 9 novembre 2007, n. 53)

Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione.

La legge si compone di 10 articoli. Le modifiche riguardano la l. 28/1999 in materia di commercio, la 32/2000, in materia di pesca.

1.2 Settoriali

(a) L. 27 febbraio 2007, n. 5 (G.U. 2 marzo, 2007, n. 10)

Riproposizione di norme in materia di controllo della fauna selvatica, di personale e di acquisto e forniture di servizi.

La legge, composta di 4 articoli, modifica la l. 33/1997 (Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio), relativamente all'articolo in tema di controllo della suddetta fauna.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) L. 19 aprile 2007, n. 11 (G.U. 20 aprile, 2007, n. 17)

Riordino delle aziende autonome delle Terme di Sciacca e Acireale. Modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, Disposizioni in materia di attività turistica. Partecipazione della Regione nel patrimonio della fondazione "Taormina Arte".

La legge (5 articoli) dispone misure conseguenti alla messa in liquidazione delle due aziende citate nel titolo, e alla cessione delle partecipazioni azionarie da esse detenute nelle società Terme di Sciacca Spa e Terme di Acireale Spa alla regione Sicilia.

La legge inoltre modifica marginalmente la legge regionale 10/2005 (Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia).

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) L. 21 agosto 2007, n. 14 (G.U. 30 agosto 2007, n. 39)

Norme in materia di ristrutturazione delle passività agrarie.

La legge (2 articoli), per agevolare la ripresa delle aziende agricole colpite da avverse condizioni atmosferiche, fitopatie, epizootie e crisi di mercato nel 2006 e 2007, prevede l'attuazione di piani di smobilizzo da parte degli istituti di credito, da concordare con le imprese debentrici.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

TOSCANA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 3 gennaio 2005, n. 7 (B.U. 12 gennaio 2005, n. 3)

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.

La legge - di 27 articoli, distribuiti in quattro capi - contiene la disciplina organica relativa all'oggetto indicato nel titolo.

Il capo I (Disposizioni generali ed organizzative) ne espone l'oggetto e le finalità: disciplinare "i prelievi mediante l'attività di pesca, con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità". Vengono poi elencate le competenze regionali e provinciali e si dispone l'istituzione della consulta ittica, organo consultivo della giunta.

Oggetto del capo II sono la programmazione e la gestione degli interventi. La programmazione si attua mediante l'approvazione del piano regionale e dei piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne.

Ai fini della gestione, i corpi idrici vengono suddivisi in zone ittiche.

Il capo III disciplina l'esercizio della pesca, sia professionale che dilettantesca.

Il capo IV, infine, fa rinvio ad un regolamento di attuazione e contiene una clausola valutativa: la giunta deve rendere periodicamente conto al consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti.

Sono abrogate integralmente 5 leggi regionali e parti di altre in materia di pesca.

Per il regolamento attuativo vedi *Toscana, 2005, 1.2. i*

(b) Legge reg. 17 gennaio 2005, n. 14 (B.U. 26 gennaio 2005, n. 5)

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

La legge (70 articoli) di fatto sostituisce pressoché integralmente il testo unico precedente, attraverso la modifica o la sostituzione della quasi totalità dei singoli articoli.

Le modifiche principali riguardano le finalità (disciplina delle funzioni e dei compiti di regione, province e comuni in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica; promozione del coordinamento delle autonomie locali e degli altri soggetti interessati); le agenzie per il turismo; i campeggi; l'obbligo di denuncia di inizio attività; i requisiti richiesti per i titolari e gestori di strutture ricettive, nonché delle strutture stesse; la cessazione di attività per il venir meno di essi; la classificazione delle strutture ricettive; le sanzioni amministrative; l'istituzione dell'osservatorio regionale del turismo.

Il nuovo testo unico che ne risulta è composto di 161 articoli, organizzati in 4 titoli, di cui i primi tre sono suddivisi in più capi, a loro volta articolati in sezioni. E' presente anche un allegato (tabella degli ambiti turistici).

Il titolo I disciplina il sistema organizzativo del turismo: funzioni di regione, province e comuni; attività di informazione, accoglienza e promozione turistica. Il titolo II tratta delle diverse imprese operanti nel settore, dei loro requisiti, del sistema di vigilanza, controllo e sanzioni. Il titolo III è dedicato alle professioni turistiche: guida turistica, accompagnatore turistico, guida ambientale, maestro di sci, guida alpina. Contiene le relative definizioni, i requisiti per l'esercizio della professione, il sistema di vigilanza, controllo e sanzioni.

Il titolo IV dispone l'abrogazione di dieci leggi regionali e di un articolo di un'altra; evidenzia le norme non inserite nel presente testo unico e che restano in vigore, disciplinando l'attività escursionistica e quella agrituristica, i porti e gli approdi turistici, il sistema di rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione dei dati statistici necessari alla informazione, programmazione e promozione dell'attività turistica, le attività di promozione. Fa infine rinvio ad un regolamento di attuazione da approvarsi entro 180 giorni.

(c) Legge reg. 31 gennaio 2005, n. 18 (B.U. 7 febbraio 2005, n. 8)

Disciplina del settore fieristico.

Nei suoi 17 articoli, distribuiti in 5 capi, la legge disciplina il settore fieristico allo scopo di promuovere le attività economiche, di valorizzare i sistemi produttivi e di sviluppare le relazioni commerciali.

I capi II, III e IV dispongono rispettivamente in merito all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, al sistema di vigilanza e sanzionatorio, al monitoraggio sul settore e al coordinamento interregionale, ai principi essenziali che il regolamento da emanare dovrà contenere. Il capo IV dispone anche l'abrogazione di 4 leggi regionali.

(d) Legge reg. 7 febbraio 2005, n. 28 (B.U. 10 febbraio 2005, n. 11)

Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio su sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

I 113 articoli del testo unico sono distribuiti in 2 titoli, suddivisi, il primo in due, il secondo in quindici capi, tutti a loro volta suddivisi in sezioni.

La legge organica che ne risulta espone al titolo I (Disposizioni generali), capo I, l'oggetto (disciplina dell'attività commerciale in Toscana) e le finalità: trasparenza del mercato, concorrenza, libertà di impresa, libera circolazione delle merci; tutela dei consumatori; efficienza e modernizzazione della rete distributiva, pluralismo ed equilibrio tra diverse tipologie di strutture distributive e forme di vendita; valorizzazione del lavoro, salvaguardia e sviluppo delle attività imprenditoriali; salvaguardia e sviluppo dei livelli occupazionali, rispetto dei contratti nazionali; equilibrata articolazione del sistema distributivo sul territorio regionale; concertazione e *governance* cooperativa nel quadro di un modello co-evolutivo per la programmazione delle diverse articolazioni e funzioni del sistema distributivo.

Il capo II disciplina le funzioni amministrative (competenze di comuni e province, semplificazione amministrativa e sportello unico) e l'istituzione di centri di assistenza tecnica alle imprese da parte di organismi associativi rappresentativi.

Il titolo II disciplina organicamente l'attività commerciale. I quindici capi prendono in considerazione rispettivamente: la distinzione dell'attività commerciale, all'ingrosso e al dettaglio, in due settori merceologici, alimentare e non alimentare; i requisiti per l'esercizio (di onorabilità e professionali); il commercio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture, centri commerciali, empori polifunzionali, vendita all'ingrosso); la vendita della stampa quotidiana e periodica; il commercio su aree pubbliche; la somministrazione di alimenti e bevande; la distribuzione di carburanti; forme speciali di commercio al dettaglio (spacci interni, distributori automatici, televendita, a domicilio); casi di sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione; orari delle attività commerciali; pubblicità dei prezzi; vendite straordinarie e promozionali; qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio; monitoraggio, vigilanza, sanzioni e decadenze; disposizioni finali e transitorie.

(e) Legge reg. 23 febbraio 2005, n. 34 (B.U. 4 marzo 2005, n. 18)

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Con questa legge (6 articoli) vengono modificati gli articoli 13, 28, 47, 49 e 52 di quella citata nel titolo, mediante sostituzione di alcuni commi o inserimento di nuovi. L'articolo 58 (violazioni amministrative - sanzioni pecuniarie) viene integralmente sostituito.

(f) Legge reg. 25 luglio 2005, n. 47 (B.U. 4 marzo 2005, n. 18)

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3).

Si tratta di ulteriori modifiche apportate alla legge 3/1994, nonché alla legge 20/2002 che l'aveva a sua volta già modificata.

Il testo della legge regionale 3/1994 (che a sua volta recepiva la legge 157/1992), coordinato con tutte le modifiche successive, si compone di otto titoli, per un totale di 64 articoli. Il titolo I contiene le finalità (disciplina della gestione del territorio regionale ai fini faunistici, tutelando la fauna selvatica) ed i principi generali (utilizzo del patrimonio agricolo e forestale per l'istituzione di oasi, di zone di protezione, ripopolamento e cattura, di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica; sviluppo di specifiche iniziative per il rilancio dell'economia agricola; realizzazione degli scopi della legge mediante convenzioni con università, istituti scientifici e organismi di studio).

Seguono la ripartizione delle competenze fra regioni e province (titolo II); la programmazione (titolo III, indirizzi, strumenti); le destinazioni del territorio (titolo IV); l'esercizio del prelievo venatorio (titolo V); disposizioni finanziarie (titolo VI); vigilanza e sanzioni (titolo VII); disposizioni finali e transitorie (titolo VIII).

(g) Decreto del presidente della giunta regionale 29 luglio 2005, n. 48/R. (B.U.8 agosto 2005, n. 32)

Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R "Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")".

Con questo regolamento, composto di 33 articoli, vengono modificati, in tutto o in parte, molti articoli del testo unico citato nel titolo.

(h) Decreto del presidente della giunta regionale 22 agosto 2005, n. 53/R. (B.U.24 agosto 2005, n. 35)

Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n. 42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 1994, n. 19 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti").

Viene modificato l'articolo 18 del regolamento citato nel titolo.

(i) Decreto del presidente della giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R. (B.U.24 agosto 2005, n. 35)

Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne).

Il regolamento della legge citata (v. *Toscana, 2005, 1.2 a*) si compone di 18 articoli ed un allegato, relativo ai limiti di cattura.

Esso non si applica alla pesca professionale, disciplinata dai piani regionale e provinciali previsti dalla legge cui questo regolamento dà attuazione.

Vengono abrogate 5 leggi regionali previgenti ed alcuni articoli di altre tre leggi.

(l) Legge reg. 30 settembre 2005, n. 57 (B.U. 5 ottobre 2005, n. 38)

Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Questa legge, in 8 articoli, dopo l'esposizione della finalità (applicazione del prelievo in deroga del fringuello), disciplina le condizioni, le modalità, i tempi e i luoghi del prelievo, i divieti ed i controlli, i casi di sospensione.

(m) Legge reg. 7 dicembre 2005, n. 66 (B.U. 16 dicembre 2005, n. 45)

Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Il testo è organizzato in 5 capi, per un totale di 25 articoli.

Le disposizioni generali (capo I) comprendono la definizione dell'oggetto e delle finalità: la disciplina degli interventi di sostegno e di valorizzazione delle risorse ittiche, del rilascio delle licenze di pesca, della pesca esercitata nelle acque marittime territoriali regionali, nel quadro di politiche improntate a principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori.

Il capo I comprende altresì il riparto di competenze tra regione, province e agenzie regionali.

Il capo II riguarda la programmazione degli interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura. Vengono definiti gli oggetti delle azioni ed i beneficiari di esse.

La disciplina della pesca, compreso il rilascio delle licenze, è oggetto del capo III. Vigilanza e sanzioni amministrative sono definite nel capo IV. Infine il capo V contiene disposizioni transitorie e finali.

(n) Decreto del presidente della giunta regionale 21 dicembre 2005, n. 69/R. (B.U.29 dicembre 2005, n. 47)

Modifiche al regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana").

Vengono modificati due articoli del regolamento citato (v. *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Toscana, 1.2 e*) relativi all'obbligo di targa identificativa e alla richiesta di nuova classificazione

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 3 gennaio 2005, n. 3 (B.U.12 gennaio 2005, n. 3)

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1999, n. 44 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio).

La legge si compone di 9 articoli. Le modifiche apportate a quella citata nel titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Toscana, 1.2 i*) riguardano, fra l'altro, le competenze del Consiglio di amministrazione e i compiti del direttore generale.

(b) Decreto del presidente della giunta regionale 3 agosto 2005, n. 51/R (B.U. 16 agosto 2005, n. 34)

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 settembre 2003, n. 50/R recante "Regolamento per la disciplina dell'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vigneti per vini a denominazione di origine (DO) e agli elenchi delle vigne per vini ad indicazione geografica tipica (IGT) e per l'aggiornamento e la tenuta degli albi e degli elenchi".

Il regolamento si compone di un unico articolo. Le modifiche al regolamento citato (v. *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Toscana, 1.2 f*) riguardano il diritto di iscrizione agli albi DO in caso di estirpazione di una superficie vitata già iscritta.

(c) Decreto del presidente della giunta regionale 3 agosto 2005, n. 52/R (B.U. 16 agosto 2005, n. 34)

Regolamento regionale "Requisiti e modalità per il riconoscimento degli stabilimenti idonei all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni".

Nei 6 articoli di questo regolamento, si disciplinano il riconoscimento degli stabilimenti di cui al titolo, grazie al possesso di determinati requisiti; le modifiche; i casi di decadenza e sospensione.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Legge reg. 4 febbraio 2005, n. 26 (B.U.10 febbraio 2005, n. 10)

Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.

Finalità della legge, esposta nel primo dei 6 articoli, è l'armonizzazione tra l'esigenza di tutela del patrimonio zootecnico e quella di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e di altri animali predatori, perseguita nella relativa direttiva CEE.

Sono quindi previsti interventi finanziari per opere di prevenzione e per la stipula di contratti assicurativi.

La legge è stata successivamente modificata (v. più avanti, 3)

(b) Legge reg. 23 febbraio 2005, n. 37 (B.U.12 gennaio 2005, n. 3)

Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana.

La legge, composta di 12 articoli, ha come oggetto e finalità il sostegno al commercio equo e solidale, al quale si riconosce una funzione rilevante nella promozione dell'incontro fra culture diverse e nel contributo alla crescita economica e sociale dei paesi in via di sviluppo.

La legge disciplina forme di promozione, agevolazioni ed incentivi, attività di monitoraggio sull'attuazione della legge.

(c) Legge reg. 12 maggio 2005, n. 43 (B.U.23 maggio 2005, n. 26)

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 25 (Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini "Blue tongue").

La legge si compone di 4 articoli, che sostituiscono o modificano i primi 4 articoli della legge citata (v. *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Toscana, 1.3 c*). Essi riguardano le finalità, i beneficiari e la misura degli interventi, le modalità di erogazione, la norma finanziaria.

(d) Legge reg. 6 dicembre 2005, n. 65 (B.U.16 dicembre 2005, n. 45)

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione).

La legge 26/2005 (v. sopra, 3 ...) viene modificata in più punti. Viene specificato che gli interventi regionali previsti riguardano la tutela del bestiame dagli attacchi di predatori nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia; viene modificata la misura dei contributi; si fa rinvio ad un regolamento regionale anziché a deliberazione di giunta; si introduce un articolo relativo a monitoraggio e valutazione sugli effetti della legge.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

TOSCANA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 24 gennaio 2006, n. 1 (B.U. 1 febbraio 2006, n. 2)

Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Finalità della presente legge (4 capi e 12 articoli), che disciplina l'intervento della regione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, è quella di "concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile", mediante il sostegno alla competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo, alle produzioni di qualità, alla qualità ambientale, paesaggistica e della vita nelle zone rurali.

Strumento programmatico per gli interventi regionali è il Piano agricolo regionale, proposto dalla giunta ed approvato dal consiglio, nel quadro delle politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal programma regionale di sviluppo e dal DPEF.

Il capo II è dedicato all'attuazione degli interventi; ne vengono definiti gli ambiti, le tipologie, le intensità di aiuto, i procedimenti e moduli organizzativi.

Il capo III è dedicato a forme di monitoraggio, controllo e valutazione di efficacia.

Fra le norme finali del capo IV, vengono disposte la sostituzione dell'art. 7 della l. r. 45/2003 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine d'oliva e dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità, v. *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Toscana, 1.2 e*), relativo ai contributi regionali, e l'abrogazione della l.r. 40/2003 (Interventi regionali a favore del settore zootecnico, v. *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Toscana, 1.2 d*).

(b) Decreto del presidente della giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R (B.U. 13 ottobre 2006, n. 30)

Regolamento di attuazione dell'articolo 13 comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

Il regolamento, composto di 10 articoli e due allegati, disciplina in particolare le procedure e le modalità per l'utilizzazione agronomica delle acque di cui al titolo sulla base di quanto previsto all'articolo 12, comma 1, lettera b) e comma 14 della l.r. 20/2006.

Dopo alcune definizioni, vengono disciplinati l'obbligo di comunicazione prima dello spandimento delle acque sul terreno ad uso agricolo, le modalità e i tempi, i casi di divieto, le modalità di stoccaggio e di trasporto, i controlli e le relazioni periodiche da parte dei comuni ai dipartimenti provinciali dell'ARPAT, le sanzioni.

(c) Decreto del presidente della giunta regionale 2 novembre 2006, n. 50/R (B.U. 7 novembre 2006, n. 33)

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico).

Oggetto del presente regolamento (11 articoli) è la disciplina dei requisiti per la qualificazione delle manifestazioni e dei quartieri fieristici (internazionali, nazionali, regionali) e dei sistemi di rilevazione e certificazione dei relativi dati; dei calendari fieristici; della classificazione merceologica delle manifestazioni .

(d) Legge reg. 16 novembre 2006, n. 54 (B.U. 22 novembre 2006, n. 34)

Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

In 10 articoli e un allegato, questa legge disciplina il prelievo in deroga dello storno e la cattura di uccelli selvatici da richiamo.

(e) Decreto del presidente della giunta regionale 14 dicembre 2006, n. 61 (B.U. 20 dicembre 2006, n. 37)

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).

Il regolamento si compone di 8 articoli, dedicati alla segnaletica della rete, alla progettazione di nuovi itinerari, alle informazioni che semestralmente province ed enti parco devono trasmettere ad un comitato tecnico con funzioni consultive e di supporto per l'attività regionale relativa alla rete, al catasto della rete, al centro di accoglienza, informazione e documentazione.

(f) Legge reg. 18 dicembre 2006, n. 62 (B.U. 22 dicembre 2006, n. 38)

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

La legge comprende 2 articoli.

Vengono apportate modifiche di dettaglio alla legge citata nel titolo.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 9 marzo 2006, n. 9 (B.U. 15 marzo 2006, n. 8)

Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito di procedure di autocontrollo delle industrie alimentari.

Oggetto della legge (5 capi, 17 articoli) è l'istituzione dell'elenco regionale dei laboratori di cui al titolo, e la disciplina dei requisiti per l'iscrizione a tale elenco, dei controlli circa il permanere dei requisiti, dei provvedimenti conseguenti e delle sanzioni.

La legge si applica ai laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le industrie alimentari, ed ai laboratori annessi che effettuano tali analisi anche per conto di altre industrie alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.

(b) Legge reg. 8 maggio 2006, n. 17 (B.U. 12 maggio 2006, n. 13)

Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese.

La legge si compone di 7 articoli. Sua finalità è la diffusione della cultura della responsabilità sociale, riconosciuta come “un processo che, attraverso il miglioramento continuo, assicura all'interno delle organizzazioni il perseguimento dei diritti umani, economici, del lavoro e sociali”. La regione promuove la tracciabilità sociale, intesa come “la possibilità di rilevare e verificare le modalità gestionali che assicurino il rispetto e l'implementazione lungo tutta la filiera produttiva dei diritti umani, sociali, economici e del lavoro riconosciuti dalle normative internazionali, europee e nazionali, nell'attività di produzione e distribuzione di beni e servizi”.

Gli interventi previsti riguardano l'informazione, la formazione, la comunicazione, nonché la promozione e il sostegno per le imprese che si impegnano sul piano della responsabilità sociale.

Quale organo consultivo della giunta in materia di responsabilità sociale delle imprese, viene istituita la commissione etica regionale, presieduta dall'assessore alle attività produttive.

(c) Legge reg. 1 agosto 2006, n. 41 (B.U. 10 agosto 2006, n. 27)

Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1999, n. 36 (Disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura).

Le modifiche introdotte riguardano tra l'altro le macchine irroratrici, il divieto di far distribuire diserbanti e geodisinfestanti a minorenni e donne in gravidanza e in allattamento, le sanzioni amministrative.

Viene abrogato l'allegato alla legge citata nel titolo, sostituito dal regolamento di attuazione previsto dal nuovo testo dell'articolo relativo alle macchine irroratrici.

La legge è composta di 7 articoli.

(d) Decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 2006, n. 49/R (B.U. 3 novembre 2006, n. 32)

Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito di procedure di autocontrollo delle industrie alimentari).

La legge regionale 9/2006 citata nel titolo (v. *Toscana, 2006, 2 a*) prevede che un regolamento definisca la procedura di iscrizione dei laboratori nell'elenco regionale e l'importo dovuto, e che individui le modalità e i termini per lo svolgimento delle

funzioni di controllo sul mantenimento dei requisiti minimi previsti per l'iscrizione. Tutto ciò è oggetto del presente regolamento, composto di 3 capi e 11 articoli.

(e) Legge reg. 21 novembre 2006, n. 56 (B.U. 29 novembre 2006, n. 35)

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilità sociale delle imprese).

La legge si compone di 2 articoli, e modifica quella citata nel titolo (v. *Toscana, 2006, 2 b*) quanto alla composizione della commissione etica regionale.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Decreto del presidente della giunta regionale 8 maggio 2006, n. 15/R (B.U. 12 maggio 2006, n. 13)

Regolamento di attuazione della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione).

Il regolamento (4 capi e un allegato, 16 articoli) individua i comuni toscani nei quali è accertata la presenza di animali predatori, indica le opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico e definisce termini, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi per tali opere.

(b) Legge reg. 17 marzo 2006, n. 10 (B.U. 22 marzo 2006, n. 9)

Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2004, n. 26 (Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda).

I due articoli di questa legge modificano quella citata nel titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Toscana. 3 a*) quanto al periodo di riferimento, alla percentuale di indennizzo e allo stanziamento complessivo per il 2005.

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

TOSCANA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 27 luglio 2007, n. 40 (B.U. 31 luglio 2007, n. 22)

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale.

La legge comprende 65 articoli, distribuiti in 9 capi, suddivisi in sezioni.

Ogni capo raggruppa per categoria i provvedimenti cui vengono apportate modifiche.

Il capo II riguarda lo sviluppo economico. Vengono modificate leggi in tema di esercizio di funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca (l.r. 10/1989, l.r. 64/2004); in tema di fauna selvatica e prelievo venatorio (l.r. 3/1994); in tema di tartufi freschi e di funghi epigei spontanei (l.r. 50/1995, l.r. 16/1999); il testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (l.r. 42/2000).

Il capo VI (bilancio e finanze) modifica la l.r. 57/2000 (Disciplina fitosanitaria della produzione e delle commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali).

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della giunta regionale 1 marzo 2007, n. 12/R (B.U. 7 marzo 2007, n. 5)

Regolamento di attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale).

In attuazione della legge regionale citata nel titolo, il regolamento (23 articoli) disciplina:

- ⇒ Modalità e procedure per l'iscrizione ai repertori regionali;
- ⇒ Composizione e funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche;
- ⇒ Funzionamento della Banca regionale del germoplasma;
- ⇒ Modalità di adesione alla rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche;
- ⇒ Modalità di circolazione del materiale genetico;
- ⇒ Requisiti per l'incarico di coltivatore custode, modalità di iscrizione al relativo elenco e modalità di corresponsione di eventuali rimborsi spese per attività prestate;
- ⇒ Registro regionale delle varietà da conservazione e suo funzionamento;
- ⇒ Contrassegno, concesso dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura, per prodotti ottenuti da razze e varietà locali a rischio di estinzione, iscritte nei repertori regionali.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi della l.r. 64/2004, si produce l'abrogazione della l.r. 50/1997 (Tutela delle risorse genetiche autoctone).

(b) L.r. 4 aprile 2007, n. 19 (B.U. 11 aprile 2007, n. 8)

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

La legge, composta di due articoli, modifica la l.r. 3/1994 relativamente alla cattura e gestione dei richiami vivi e agli appostamenti.

(c) L.r. 23 aprile 2007, n. 25 (B.U. 2 maggio 2007, n. 10)

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

Le modifiche riguardano, tra l'altro, la vendita, la lavorazione e il confezionamento dei funghi.

(d) L.r. 5 giugno 2007, n. 34 (B.U. 13 giugno 2007, n. 17)

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

La legge è composta di 66 articoli. Le numerosissime modifiche apportate riguardano, tra l'altro, i requisiti professionali per l'esercizio di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande; il commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato e quello nelle grandi strutture di vendita; la vendita al pubblico dei farmaci da banco e di automedicazione; il regolamento regionale; l'esenzione dall'autorizzazione; la programmazione comunale; l'attività in forma itinerante; le fiere; i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; l'abilitazione all'esercizio dell'attività; l'attività temporanea; le attività non soggette ai requisiti comunali; i distributori automatici; gli orari; le vendite promozionali. La legge infine dispone la cessazione dell'applicazione diretta nella regione di alcune norme statali.

(e) L.r. 27 luglio 2007, n. 45 (B.U. 6 agosto 2007, n. 25)

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

In 5 capi, comprendenti 20 articoli, la legge disciplina la materia di imprenditore e imprenditrice agricolo/a professionale, individuale e societario/a, la competitività ed integrità aziendale e la semplificazione amministrativa. Il fine è la tutela e la valorizzazione dell'imprenditoria agricola.

(f) Decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 2007, n. 46/R (B.U. 14 agosto 2007, n. 26)

Modifiche al regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo “Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42”).

Il regolamento si compone di 42 articoli, che ne modificano altrettanti del regolamento citato nel titolo. Le modifiche riguardano, tra l’altro, i requisiti minimi degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere; la scelta della denominazione delle strutture ricettive; le caratteristiche delle camere; la denuncia di inizio attività per l’esercizio delle strutture ricettive; l’accesso di animali; le case per ferie; gli ostelli per la gioventù, le residenze d’epoca; l’esame di abilitazione per guida turistica e per guida ambientale.

(g) Decreto del presidente della giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (B.U. 10 ottobre 2007, n. 31)

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Il regolamento si compone di 105 articoli, distribuiti in 6 titoli; ogni titolo è suddiviso in capi, e questi in sezioni.

Il titolo I è dedicato alle attività di estetica, e disciplina i requisiti minimi strutturali, quelli igienico-sanitari, le modalità di utilizzo delle attrezzature, l’onicotecnica (apposizione di unghie finte).

Il titolo II riguarda le attività di tatuaggio e piercing, che vengono analogamente disciplinate.

Il titolo III disciplina le modalità di espressione del consenso al trattamento previa informativa sui rischi e le precauzioni.

Il titolo IV riguarda le attività svolte in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo; il V disciplina i percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame; il VI contiene norme transitorie e finali.

(h) Decreto del presidente della giunta regionale 11 ottobre 2007, n. 48/R (B.U. 17 ottobre 2007, n. 32)

Modifica del decreto del presidente della giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Il regolamento si compone di 15 articoli. Le modifiche riguardano, tra l’altro, l’istituzione di allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi; gli appostamenti fissi; il monitoraggio della trichinosi sul cinghiale selvatico.

(i) L.r. 7 novembre 2007, n. 53 (B.U. 14 novembre 2007, n. 36)

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

La legge è composta di due articoli. La modifica riguarda l'inserimento di un comma relativo alla eradicazione della minilepre dal territorio regionale.

(l) L.r. 12 novembre 2007, n. 55 (B.U. 21 novembre 2007, n. 37)

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).

La legge (3 articoli) apporta tre modifiche di dettaglio al citato Codice del commercio.

(m) L.r. 19 novembre 2007, n. 60 (B.U. 26 novembre 2007, n. 39)

Norme per il prelievo venatorio e per la protezione della fauna selvatica omeoterma.

La legge (8 articoli) disciplina il prelievo in deroga dello storno, ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle legge 157/1992 concernente la protezione della fauna selvatica omeoterma ed il prelievo venatorio.

(n) L.r. 7 dicembre 2007, n. 63 (B.U. 14 dicembre 2007, n. 63)

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

La modifica apportata da questa legge (2 articoli) riguarda il piercing al padiglione auricolare eseguito ai minori di 14 anni.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Decreto del presidente della giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 11/R (B.U. 2 marzo 2007, n. 4)

Modifiche al regolamento regionale emanato con decreto del presidente della giunta regionale del 7 gennaio 2003, n. 2/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 maggio 2002, n. 18 “Norme per l'introduzione di dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana”).

Le modifiche apportate da questa legge (11 articoli) riguardano, tra l'altro, le domande (termini, documentazione necessaria) per l'ottenimento dei contributi concessi ai comuni, alle aziende USL, alle aziende per il diritto allo studio universitario, per

l'introduzione dei prodotti biologici e tipici nelle mense; la rendicontazione da parte dei beneficiari dei contributi.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

TRENTINO – ALTO ADIGE 2007

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

1.1 *Plurisettoriali*

1.2 *Settoriali*

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 24 ottobre 2007, n. 3 (B.U. 30 ottobre 2007, suppl. n. 2 al n. 44)*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 “Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano e successive modificazioni”.

La legge (17 articoli), oltre ad altre modifiche, sostituisce integralmente numerosi articoli di quella citata nel titolo.

In particolare: gli articoli 1 (natura delle Camere di commercio), 6 (composizione e durata in carica del Consiglio camerale), 7 (disposizioni per la nomina dei membri del Consiglio camerale), 10 (compiti del Consiglio camerale), 16 (modalità di adozione delle deliberazioni camerali), 19 (finanziamento delle Camere), 25 (trasmissione di atti delle Camere), 29 (controllo sugli organi delle Camere).

La legge dispone altresì l'adeguamento degli statuti delle Camere entro 180 giorni della sua entrata in vigore, ed autorizza la giunta ad elaborare il testo unico delle leggi regionali vigenti sull'ordinamento delle Camere di Trento e Bolzano.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

TRENTO 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) Legge prov. 11 marzo 2005, n. 3 (B.U.15 marzo 2005, suppl. n. 1 al n. 11)

Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia.

La legge, comprendente 6 capi, per un totale di 33 articoli, e due tabelle, sostanzialmente dispone modifiche, in buona parte di dettaglio, a numerosissime leggi provinciali precedenti.

Il capo I, dedicato ad agricoltura e foreste, contiene inoltre disposizioni per il sostegno delle organizzazioni dei produttori agricoli della provincia, non regolamentate da specifica normativa comunitaria.

Il capo II, dedicato al commercio, accanto alle numerose modifiche, contiene anche disposizioni relative all'autorizzazione per gli esercizi, aperti al pubblico, addetti alla somministrazione di alimenti e bevande.

Il capo III, oltre a disporre modifiche, istituisce la figura di "accompagnatore di territorio", definendone e disciplinandone le attività.

Il capo IV (Disposizioni in materia di servizi alle imprese, di industria e di cave), dispone fra l'altro aiuti specifici per i patti di prodotto, cioè accordi fra la provincia e le parti imprenditoriali e sociali a sostegno di consorzi per l'erogazione di servizi alle imprese aderenti, volti a caratterizzare il sistema economico locale in termini qualitativi ed etici.

Dispone inoltre la promozione da parte della giunta, direttamente o indirettamente, di iniziative anche a carattere formativo, che favoriscano la cultura e l'etica di impresa, il miglioramento delle condizioni di lavoro, la prevenzione degli infortuni, la tutela dell'ambiente.

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della provincia 6 aprile 2005, n. 83/Leg. (B.U. 31 maggio 2005, n. 22)

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento".

Questo regolamento, composto di 3 articoli, modifica la composizione del Coordinamento provinciale per il turismo.

(b) Legge prov. 27 luglio 2005, n. 11 (B.U.9 agosto 2005, n. 32)

Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2005

La legge, composta di 2 articoli, contiene disposizioni relative alle varie specie cacciabili, ed ai periodi in cui per ogni specie è consentita la caccia.

(c) Legge prov. 29 luglio 2005, n. 13 (B.U.9 agosto 2005, n. 32)

Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento).

La legge, composta di 17 articoli ed una tabella, modifica ed integra in vari articoli la legge citata nel titolo. Fra l'altro, ne sostituisce l'articolo relativo alle finalità; istituisce la Commissione tecnica per il turismo, con compiti tecnico-consultivi per la giunta nell'esercizio delle funzioni in materia di turismo; inserisce il riconoscimento delle pro loco quali associazioni di promozione sociale, ne disciplina l'iscrizione in un apposito elenco e prevede la concessione di contributi; abroga parti di numerose leggi provinciali precedenti.

(d) Decreto del presidente della provincia 10 agosto 2005, n. 16-46/Leg. (B.U. 11 ottobre 2005, n. 41)

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento"

Nel regolamento citato vengono inserite disposizioni attuative in materia di iniziative dirette della provincia (progetti pilota, innovativi o sperimentali).

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge prov. 14 giugno 2005, n. 6 (B.U. 16 giugno 2005, n. 24)

Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico.

Quattro capi, comprendenti 26 articoli, compongono questa legge.

Fra le norme generali, oggetto del capo I, vengono espresse le finalità: tutelare e valorizzare "i beni di uso civico e le proprietà collettive quali elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle popolazioni locali e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale trentino"; tutelare altresì i diritti di uso civico sui beni medesimi.

Viene inoltre disciplinato il godimento dei suddetti beni.

La loro amministrazione e la loro gestione formano l'oggetto rispettivamente dei capi II e III.

Fra le disposizioni finali e transitorie del capo IV, troviamo il rinvio ad un regolamento di esecuzione, nonché l'abrogazione della l.p. 5/2002 (v. *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, Trento, 1.2 b) e di alcuni articoli di altre due leggi.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

(a) Legge prov. 10 febbraio 2005, n. 1 (B.U. 15 febbraio 2005, suppl. n. 2 al n. 7)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

Nel capo II della legge sono contenute disposizioni in materia di aliquote Irap per il 2005.

Il capo VII, in materia di attività produttive, istituisce e disciplina un fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole, destinato ad acquisto, locazione e alienazione di beni immobili strumentali allo svolgimento della loro attività.

Inserisce poi, nella legge prov.4/2003 (Sostegno all'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati, v. *Regioni e attività produttive, vol. 3°*, Trento, 1.3 a), un articolo relativo all'erogazione di aiuti aggiuntivi del piano di sviluppo rurale tramite l'organismo pagatore.

Lo stesso capo VII inserisce, nella legge prov. 11/2002 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento, v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Trento, 1.1.2 b), un articolo che dispone interventi della provincia per qualificare e valorizzare l'artigianato, attraverso la promozione o l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.

(b) Legge prov. 29 dicembre 2005, n. 20 (B.U. 3 gennaio 2006, suppl. n. 4 al n. 1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

La sezione II del capo III istituisce e disciplina il tributo provinciale sul turismo, dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche e da quelli che concedono in locazione alloggi privati per uso turistico.

Il capo V, che contiene disposizioni in materia di attività economiche, modifica fra le altre la legge di disciplina del settore commerciale 46/83, e quella di disciplina dell'impresa artigiana 11/2002 (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Trento, 1.1.2 b), nella quale viene inserito un articolo che delega alcune funzioni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (tenuta dell'albo delle imprese, supporto alla commissione provinciale per l'artigianato, tutela della professionalità artigiana, osservatorio dell'artigianato).

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

TRENTO 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della provincia 25 gennaio 2006, n. 1-54/Leg. (B.U. 2 maggio 2006, n. 18)

Regolamento concernente “Modifiche al decreto del presidente della Provincia 12 agosto 2002, n. 21-111/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 e s.m. concernente la ricezione turistica all’aperto)”.

Questo regolamento, in 7 articoli, apporta numerose piccole modifiche a quello citato nel titolo.

(b) Decreto del presidente della provincia 25 gennaio 2006, n. 2-55/Leg. (B.U. 21 marzo 2006, n. 12)

Regolamento di esecuzione degli articoli 6 e 7 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo).

Questo regolamento, composto di 4 capi, con un totale di 12 articoli e un allegato, disciplina in particolare i criteri e le modalità per l’effettuazione dell’esame di abilitazione all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo e le modalità di accertamento del possesso dei requisiti professionali acquisiti tramite l’esercizio dell’attività stessa.

(c) Decreto del presidente della provincia 29 marzo 2006, n. 5-58/Leg. (B.U. 30 maggio 2006, n. 22)

Modifiche al DPGP 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. (Regolamento di esecuzione del Capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 “Disciplina dell’agriturismo e delle strade del vino e delle strade dei sapori”) relativo all’esercizio dell’attività agrituristica, così come modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 ottobre 2003, n. 37-158/Leg.

Questo regolamento è composto di 24 articoli.

Le modifiche che esso apporta a quello del 2003 riguardano, oltre a numerosi aspetti di dettaglio, la sostituzione del capo IV (Macellazione di animali, lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli) e l’inserimento del capo VI bis (Marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche, il cui uso viene qui disciplinato).

Inoltre vengono sostituiti gli allegati A (modalità e requisiti per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica), B (valori medi unitari del tempo lavoro per tipologia di attività agrituristica), C (dotazione degli ambienti per gli ospiti), E (elementi per la

valutazione ai fini della classificazione); l'allegato D viene abrogato e viene inserito l'allegato E bis (descrizione del marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche). Per i due regolamenti citati nel titolo vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 3°, Trento, 1.1.2 a e 1.1.2 b; per la legge citata vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, Trento, 1.1.2 a.

(d) Decreto del presidente della provincia 16 giugno 2006, n. 12-65/Leg. (B.U. 8 agosto 2006, n. 32)

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di viabilità forestale.

L'articolo 6 della legge citata era in realtà stato sostituito ad opera della l. p. 12/2004 (v. *Regioni e attività produttive*, vol. 4°, Trento, 1.2 c). In base alla nuova formulazione di esso, questo regolamento disciplina criteri e procedure per la classificazione della viabilità forestale. Contiene altresì disposizioni relative al transito su strade forestali.

Fra le disposizioni finali e transitorie viene disposta l'abrogazione di un precedente regolamento in materia di autorizzazioni al transito su tali strade.

Il presente regolamento si compone di 3 capi (comprendenti 17 articoli) e cinque allegati.

(e) Decreto del presidente della provincia 17 luglio 2006, n. 13-66/Leg. (B.U. 3 ottobre 2006, n. 40)

Modifiche del decreto del Presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 "Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento").

Le modifiche apportate consistono per lo più in integrazioni. Esse riguardano: la commissione tecnica per il turismo (composizione, nomina e funzionamento); l'elenco delle associazioni pro loco e loro consorzi (requisiti e modalità per l'iscrizione, cancellazione); trattamento dei dati personali (responsabili del trattamento).

(f) L. p. 21 luglio 2006, n. 4 (B.U. 1 agosto 2006, n. 31)

Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

Le modifiche alla prima delle due leggi citate riguardano alcune specie cacciabili, i periodi di caccia, le sanzioni.

L'interpretazione autentica relativa alla seconda legge (vedi Trento, 2005, 2 a) riguarda il referendum confermativo dello statuto dell'amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico (ASUC).

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *Decreto del presidente della provincia 6 aprile 2006, n. 6-59/Leg. (B.U. 30 maggio 2006, n. 22)*

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

In attuazione della legge citata nel titolo (v. *Trento, 2005, 2 a*) che al capo IV fa espresso rinvio ad un regolamento di esecuzione, esso disciplina: lo svolgimento di varie forme di consultazione; le modalità di utilizzo di personale di altre amministrazioni; il rilascio di autorizzazioni da parte della provincia; i poteri sostitutivi della giunta provinciale; il funzionamento in via provvisoria delle amministrazioni separate di uso civico. Fra le disposizioni finali troviamo l'abrogazione di numerosi articoli di un analogo regolamento del 2003, attuativo della legge 5/2002, che in precedenza regolava la materia.

Il regolamento comprende 32 articoli, organizzati in 6 capi.

(b) *Decreto del presidente della provincia 12 aprile 2006, n. 8-61/Leg. (B.U. 30 maggio 2006, suppl. n. 1 al n. 22)*

Regolamento di esecuzione del titolo II, capo II, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) concernente il rilascio e l'utilizzo del contrassegno sui prodotti geneticamente non modificati.

Il capo II del titolo II della legge citata è dedicato alla contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Trento, 1.3 a*). Questo regolamento (13 articoli e 4 allegati) disciplina in particolare i modelli del contrassegno per le due tipologie di prodotti (origine vegetale e origine animale); le modalità e procedure per il rilascio di esso; la composizione dei mangimi non OGM per animali e la tecnica di alimentazione; le modalità e la periodicità dei controlli sulle imprese che utilizzano il contrassegno.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie*

(a) *L. p. 29 dicembre 2006, n. 11 (B.U. 2 gennaio 2007, suppl. n. 3 al n. 1)*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007).

La legge apporta numerose modifiche a leggi precedenti.

All'interno del capo IV (Disposizioni in materia di entrate), l'articolo 23 modifica la l.p.20/2005 relativamente al tributo provinciale sul turismo.

All'interno del capo VII (Disposizioni in materia di attività produttive), l'articolo 35 apporta numerose modifiche alla l.p. 6/1999 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Trento, 1.1.1 a). Fra l'altro, viene introdotta la previsione di contributi straordinari per incentivare l'attivazione di distretti tecnologici e di poli di innovazione, e quella di premi a favore di piccole e medie imprese finalizzati all'ottenimento di brevetti europei ed internazionali. Vengono istituiti il fondo per la finanza di impresa e il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa; si prevedono misure per il sostegno di progetti integrati a favore del sistema delle imprese e interventi a favore dell'attività di garanzia collettiva fidi.

L'articolo 36 modifica la l.p. 17/1993 (Servizi alle imprese), sostituendone, fra l'altro, l'articolo 10 (contributi per favorire il rafforzamento e l'evoluzione delle imprese e dei consorzi di imprese). Oltre ai contributi per servizi di prima assistenza, già previsti nella precedente formulazione, ne vengono previsti altri per lo sviluppo di un piano strategico volto all'avvio di una nuova attività o all'ampliamento o ristrutturazione di quelle esistenti.

L'articolo 37 detta disposizioni per il coordinamento della l.p.18/1993 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamento delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia) con la l.p. 6/1999 (vedi sopra).

L'articolo 39 modifica la l. p. 8/1993 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) relativamente a contributi ed agevolazioni provinciali.

L'articolo 40 modifica la l.p. 46/1983 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), in relazione alle domande di contributo.

L'articolo 42 dispone la sostituzione dell'articolo 16 della l.p. 3/1983 (Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti). Viene reso libero il periodo delle vendite promozionali, con esclusione soltanto dei 15 giorni precedenti le vendite di fine stagione.

L'articolo 43 modifica la l.p. 9/2000 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera) relativamente ai requisiti professionali per l'accesso all'attività.

L'articolo 44 modifica la l.p. 4/2000 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento), introducendo e regolamentando la possibilità di consumazione dei prodotti di gastronomia all'interno degli esercizi di vicinato.

L'articolo 45 modifica la l.p. 4/2003 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°*, Trento, 1.3 a) in relazione agli obblighi per la concessione delle agevolazioni.

L'articolo 46 modifica la l.p. 11/2002 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento). Viene introdotto l'articolo 18 *bis* che disciplina l'attività di acconciatore e viene sostituito l'art. 19 sulle sanzioni.

Nel quadro del capo IX (Disposizioni in materia di aree protette e di tutela della fauna), l'articolo 55 modifica la l.p. 10/2004 (Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia), estendendo anche alla conservazione degli uccelli selvatici la disciplina già prevista dall'art. 9 della legge per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica.

L'articolo 56 integra la l.p. 24/1991 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) con un articolo relativo alle associazioni ornitologiche.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

TRENTO 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.p. 15 novembre 2007, n. 20 (B.U. 20 novembre 2007, suppl. n. 2 al n. 47)

Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull'attività commerciale.

La legge è organizzata in 5 capi, per un totale di 43 articoli. Il capo I riguarda le modifiche alla l.p. 7/2002 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica); il capo II apporta modifiche alla l.p. 33/1990 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali; il III è dedicato alle modifiche alla l.p. 8/1993 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), il IV è apporta una modifica alla l.p. 4/2000 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento).

Il capo V (disposizioni finali) abroga alcuni articoli di altre leggi.

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della provincia 27 febbraio 2007, n. 3 (B.U. 10 aprile 2007, suppl. n. 2 al n. 15)

Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento".

I 40 articoli della legge sono distribuiti in 4 capi, di cui i primi tre dedicati rispettivamente alle professioni citate nel titolo, ed il quarto a disposizioni comuni.

Il regolamento in particolare disciplina, per ognuna delle professioni: prove attitudinali, corsi di abilitazione, albi professionali, commissioni esaminatrici, autorizzazione all'apertura di scuole di alpinismo e sci alpinismo, doveri dei professionisti, quota di spesa a carico dei partecipanti ai corsi ed agli esami previsti dalla legge provinciale.

(b) L.p. 3 aprile 2007, n. 9 (B.U. 17 aprile 2007, suppl. n. 2 al n. 16)

Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura.

La legge è divisa in 3 titoli, suddivisi in capi, e comprende 47 articoli ed una tabella.

Il titolo I disciplina in materia di bonifica e miglioramento fondiario, il titolo II in materia di riordino fondiario; il titolo III modifica due leggi provinciali, la 16 del 1984 (Disciplina della riproduzione animale) e la 4 del 2003 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

Finalità del primo titolo della legge è la promozione e l'organizzazione dell'attività di bonifica “come funzione di interesse pubblico in materia di difesa del suolo, di regolazione ed utilizzazione delle risorse idriche e di tutela ambientale, ai fini della salvaguardia, della fruizione e dell'equilibrato sviluppo del territorio provinciale e delle sue risorse”. In concorso e coordinamento dell'azione pubblica con quella privata, l'attività di bonifica è programmata e gestita dai consorzi di bonifica, nel quadro degli indirizzi programmatici della provincia, che approva i piani generali di bonifica.

Finalità delle disposizioni in materia di riordino fondiario, oggetto del titolo II, è quella di incentivare l'accorpamento dei fondi e disincentivarne il frazionamento.

(c) L.p. 23 maggio 2007, n. 11 (B.U. 5 giugno 2007, suppl. n. 2 al n. 23)

Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette.

La legge è organizzata in 12 titoli, suddivisi in capi, e comprende 116 articoli e una tabella.

Essa è finalizzata “a migliorare la stabilità fisica e l'equilibrio ecologico del territorio forestale e montano, nonché a conservare e a migliorare la biodiversità espressa dagli habitat e dalle specie, attraverso un'equilibrata valorizzazione della multifunzionalità degli ecosistemi, al fine di perseguire un adeguato livello possibile di stabilità dei bacini idrografici, dei corsi d'acqua e di sicurezza per l'uomo, di qualità dell'ambiente e della vita e di sviluppo socio-economico della montagna. Il perseguimento di tali finalità è diretto ad assicurare la permanenza dell'uomo nei territori montani”. Il titolo I, oltre a dichiarare la finalità, contiene numerose definizioni.

Il titolo II è dedicato alla programmazione e pianificazione: le linee guida contenenti obiettivi strategici, indirizzi e priorità, sono approvate dalla giunta provinciale.

Il titolo III (Stabilità del territorio e sicurezza per l'uomo) disciplina i bacini idrografici, i corsi d'acqua e gli ecosistemi forestali, il vincolo idrogeologico.

Il titolo IV, dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del territorio e dell'ambiente montano, disciplina la conservazione ed il miglioramento della multifunzionalità dei sistemi ecologici montani; la tutela di flora, fauna, funghi e tartufi; la produzione e commercializzazione di materiale di propagazione e la tutela del patrimonio genetico dei popolamenti forestali (è escluso il ricorso ad organismi geneticamente modificati).

Il titolo V è dedicato al sistema delle aree protette.

Il titolo VI (Gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane) è dedicato alla promozione dell'economia forestale.

Il titolo VII contiene disposizioni generali per l'organizzazione e la gestione delle foreste demaniali provinciali.

Il titolo VIII dispone in tema di demanio idrico e polizia idraulica: il titolo IX disciplina gli strumenti di attuazione: interventi diretti della provincia, istituzione di un fondo forestale provinciale, concessione di incentivi, anche per la valorizzazione della filiera foresta-legno.

Il titolo X contiene disposizioni comuni e disciplina, fra l'altro, i beni di uso civico in territorio montano e forestale.

Il titolo IX dispone in tema di vigilanza e sanzioni.

Fra le disposizioni finali del titolo XIII, si dispone la disapplicazione, nell'ordinamento provinciale, di due regi decreti e di due leggi regionali; si abrogano altresì 15 leggi provinciali e numerosi articoli di altre leggi provinciali.

(d) L.p. 8 giugno 2007, n. 12 (B.U. 19 giugno 2007, n. 25)

Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali), in materia di campeggi mobili.

La legge è composta di due articoli. La modifica riguarda i campeggi mobili ("costituiti da strutture poste in aderenza al terreno e completamente rimovibili, organizzati unicamente per i soci in autogestione collettiva con il coinvolgimento diretto di ogni associato"). Questi campeggi sono soggetti ad una disciplina semplificata.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Decreto del presidente della provincia 2 luglio 2007, n. 16 (B.U. 11 settembre 2007, n. 37)

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) di cui all'articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

Il regolamento (15 articoli) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia citata nel titolo, istituita per la gestione delle erogazioni in agricoltura. Essa adegua la propria organizzazione ai principi e criteri di vari regolamenti europei, e le vengono attribuite le funzioni di organismo pagatore della provincia di Trento degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune.

(b) L.p. 19 ottobre 2007, n. 18 (B.U. 30 ottobre 2007, n. 44)

Disposizioni transitorie in materia di utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.

La legge (3 articoli) stabilisce, come norma transitoria per la salvaguardia da possibili contaminazioni con Ogm delle colture agricole, il divieto di coltivazione e uso in agricoltura di specie geneticamente modificate, fino all'adozione della disciplina per l'applicazione del principio di coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, introdotto dal decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito dalla legge 5/2005.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.p. 27 marzo 2007, n. 8 (B.U. 10 aprile 2007, suppl. n. 2 al n. 15)*

Modificazioni delle leggi provinciali 28 marzo 2003, n. 4, in materia di agricoltura, 23 novembre 1978, n. 48, e 16 dicembre 1986, n. 33, in materia di foreste. Interventi per favorire l'economia montana.

La legge si compone di 5 articoli e una tabella.

Quanto alla prima delle tre leggi citate nel titolo, ne vengono modificati l'articolo 22 (difesa del territorio e tutela del paesaggio, compresa la salvaguardia di specie animali minacciate di estinzione) e l'articolo 23 (recupero delle superfici foraggere abbandonate).

Della seconda legge viene modificato l'articolo 12 *bis* (organizzazione della commercializzazione del legname); della terza, gli articoli 1 e 2 (agevolazioni delle utilizzazioni boschive).

4. *Leggi finanziarie*

(a) *L.p. 12 dicembre 2007, n. 23 (B.U. 27 dicembre 2007, suppl. n. 4 al n. 52)*

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2008).

Questa legge modifica in vari punti l'articolo 18 *bis* della legge provinciale 11/2002 (Disciplina dell'impresa artigiana), a partire dalla rubrica che diventa "Attività di acconciatore e di estetista".

Vengono poi modificati: l'articolo 6 della l.p. 9/2000, relativo a limitazioni all'attività di somministrazione di alimenti e bevande; l'articolo 53 della l.p. 46/1983 (Disciplina del settore commerciale); vari articoli della l.p. 12/1992 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre); vari articoli della l.p. 20/1993 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento).

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

UMBRIA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 22 febbraio 2005, n. 14 (B.U.16 marzo 2005, n. 12)

Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura.

La legge si compone di 24 articoli distribuiti su sei titoli. Esse disciplina le attività di pesca professionale e di acquacoltura "nel rispetto dei principi di sostenibilità e responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei consumatori e in armonia con gli indicatori del documento annuale di programmazione". Di tali attività viene riconosciuto il valore sociale per lo sviluppo dei sistema produttivi locali, la salvaguardia del patrimonio tradizionale e la tutela paesaggistica degli ecosistemi lacustri.

Finalità sono la tutela e lo sviluppo del settore, la diversificazione delle potenzialità produttive, l'incentivazione della multifunzionalità delle imprese, l'incremento della fauna ittica autoctona, la valorizzazione dei prodotti ittici, il riequilibrio e la conservazione degli ecosistemi acquatici.

Il capo (Disposizioni generali), oltre all'esposizione delle suddette finalità, definisce il riparto di competenze tra regione, province e Arpa, ed istituisce una commissione consultiva.

Il titolo II disciplina l'attività di programmazione; il III è dedicato alla pesca professionale ed il IV all'acquacoltura. Il V dispone in merito a vigilanza e sanzioni. Fra le disposizioni transitorie e finali contenute nel titolo VI, si rinvia all'adozione di norme regolamentari da parte di regione e province, per le parti di rispettiva competenza.

(b) Legge reg. 7 dicembre 2005, n. 26 (B.U. 14 dicembre 2005, suppl. ord. al n. 52)

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 - disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Questa legge, composta di 37 articoli ed un allegato, modifica, integra o sostituisce quasi tutti gli articoli della 24/1999, che dava attuazione al decreto lgs. 114/1998 di riforma della disciplina relativa al commercio.

(c) Legge reg. 22 dicembre 2005, n. 29 (B.U. 4 gennaio 2006, n. 1)

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in materia di bonifica.

Fra le modifiche introdotte dalla legge in esame, composta di 4 articoli, a quella citata nel titolo (v. *Regioni e attività produttive*, vol. 4°, *Umbria*, 1.2b) vi è l'inserimento di un articolo sulle elezioni consortili e di un altro che dispone la soppressione dei consorzi idraulici di scolo e difesa.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *Regolamento reg. 4 ottobre 2005, n. 5 (B.U. 12 ottobre 2005, n. 43)*

Modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 21 giugno 2002, n. 2 - Regolamento di attuazione della disciplina della Strada dell'olio extravergine d'oliva DOP Umbria.

La modifica principale apportata da questo regolamento, composto di 4 articoli, al regolamento precedente (v. *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, *Umbria*, 1.2 g) consiste nella sostituzione dell'articolo relativo ad anticipazione e liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi.

(b) *Regolamento reg. 4 ottobre 2005, n. 6 (B.U. 12 ottobre 2005, n. 43)*

Ulteriori modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 19 giugno 2001, n. 1 - Regolamento di attuazione della disciplina delle Strade del vino in Umbria.

Il regolamento citato nel titolo viene modificato da quello in esame mediante sostituzione dell'articolo relativo ad anticipazione e liquidazione dei contributi e rendicontazione degli interventi.

(c) *Legge reg. 8 febbraio 2005, n. 5 (B.U. 23 febbraio 2005, n. 8)*

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento CE 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo.

Le legge è composta da 5 articoli.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste riguardano i vigneti impiantati abusivamente, ai fini della loro regolarizzazione; la presentazione in ritardo della dichiarazione delle superfici vitate.

(d) *Legge reg 22 febbraio 2005, n. 13 (B.U. 16 marzo 2005, n. 12)*

Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell'art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8.

Finalità della legge (12 articoli) è il riavvicinamento dei cittadini ed in particolari delle giovani generazioni al mondo agricolo. Per questo, la regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole ed agrituristiche che si impegnano a svolgere, oltre alle attività tradizionali, anche "attività didattiche, culturali e ricreative per la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e

conservazione dei prodotti agricoli e silvo pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile”.

La legge disciplina i requisiti delle fattorie didattiche, il loro elenco regionale, la formazione degli operatori, le autorizzazioni, la simbologia distintiva, gli aiuti finanziari.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Legge reg. 22 febbraio 2005, n. 12 (B.U. 16 marzo 2005, n. 12)

Salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell'Umbria.

A fini di "valorizzazione e conoscenza, attraverso iniziative didattiche o ricreative, dei mulini ad acqua quale testimonianza dell'antica civiltà rurale", nonché per il ripristino della loro funzionalità finalizzata a produzione molitoria di qualità, la legge in esame (5 articoli) prevede la promozione da parte della regione di interventi vari mediante la concessione di contributi in conto capitale a beneficio di soggetti proprietari o in disponibilità dei suddetti mulini. E' prevista la successiva adozione di un regolamento (v. *Umbria, 2005, 3 b*).

(b) Regolamento reg. 6 dicembre 2005, n. 7 (B.U. 14 dicembre 2005, n. 52)

Modalità per il finanziamento degli interventi volti alla salvaguardia, alla conservazione, al ripristino e alla valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell'Umbria.

Come previsto dalla legge 12/2005 (v. *Umbria, 2005, 3 a*), il presente regolamento (14 articoli) disciplina i soggetti beneficiari (enti pubblici o soggetti privati, proprietari o in disponibilità di mulini ad acqua), e gli altri aspetti relativi alla presentazione delle domande e alla concessione del contributo.

(c) Legge reg 28 febbraio 2005, n. 19 (B.U. 16 marzo 2005, n. 12)

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 4 settembre 2001, n. 24 - Incentivazione degli ammendanti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.

La presente legge (2 articoli) apporta modifiche di dettaglio alle legge citata nel titolo (v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Umbria, 1.3 a*).

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

UMBRIA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Regolamento reg. 12 maggio 2006, n. 5 (B.U. 24 maggio 2006, n. 25)

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 22 dicembre 1999, n. 39. Norme in attuazione dell'art. 49 della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, recante disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Il regolamento si compone di 7 articoli. Le modifiche riguardano sostanzialmente la tutela dei consumatori, la vendita all'interno delle strutture ricettive e i centri di assistenza tecnica.

(b) Regolamento reg. 28 giugno 2006, n. 8 (B.U. 5 luglio 2006, n. 32)

Modifiche ed integrazioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 – Prelievo venatorio della specie cinghiale.

Il regolamento si compone di 13 articoli. Le modifiche riguardano la caccia al cinghiale in forma collettiva, le squadre per la caccia in battuta, i piani di abbattimento e gli interventi di contenimento, il piano annuale di gestione della specie.

(c) Regolamento reg. 2 novembre 2006, n. 11 (B.U. 8 novembre 2006, n. 51)

Ulteriori integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).

In due articoli, il presente regolamento integra ulteriormente quello citato, relativamente ai brocchieri e conduttori.

(d) Legge reg. 27 dicembre 2006, n. 18 (B.U. 29 dicembre 2006, n. 60)

Legislazione turistica regionale.

I 109 articoli di questa legge sono distribuiti in 7 titoli, suddivisi in capi. La legge disciplina l'organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l'attività delle imprese e le professioni del turismo, con la finalità della tutela e valorizzazione dell'Umbria e delle sue risorse.

Nel quadro del titolo I (Principi generali), il capo I è dedicato a principi e finalità, e contiene anche l'individuazione delle funzioni di regioni, province e comuni; il II è

dedicato agli strumenti operativi: documento triennale di indirizzo strategico, commissione per la promozione della qualità, osservatorio regionale sul turismo; il III contempla varie forme associative: integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica a cura di comuni singoli o associati, sistemi turistici locali, consorzi e società consortili turistiche, associazioni pro loco; il capo IV disciplina l'agenzia di promozione turistica.

Il titolo II (6 capi) è dedicato alle diverse strutture ricettive: alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta, residenze d'epoca, a gestione non imprenditoriale (affittacamere, bed and breakfast, appartamenti locati ad uso turistico). Il capo VI contiene le norme comuni.

Il titoli III disciplina rispettivamente: al capo I, l'organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale, al capo II l'organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma non professionale, al capo III l'organizzazione professionale di congressi.

Il titolo IV, dedicato alle professioni turistiche, istituisce e disciplina le professioni di guida turistica specializzata, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico.

Il titolo V (interventi per la qualificazione della ricettività turistica) prevede e disciplina finanziamenti provinciali ad imprese turistiche private singole o associate.

Il titolo VI (norme transitorie e finali) assimila le strutture agrituristiche a quelle extralberghiere; contiene una clausola valutativa (modalità con cui la giunta rende conto al consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti), ed opera una semplificazione normativa abrogando 49 leggi e 4 regolamenti regionali, oltre ad alcuni articoli di altre leggi ed alle norme contrarie o incompatibili rispetto alla presente legge.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Regolamento reg. 6 giugno 2006, n. 6 (B.U. 21 giugno 2006, n. 29)

Norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica.

Il regolamento è organizzato in due titoli e 18 articoli. Esso da attuazione a quanto previsto dalla l.r. 30/2004 (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 4°, Umbria, 1.2 b*). Il titolo I (disposizioni generali) enuncia le finalità, che sono quelle di disciplinare le elezioni degli organi dei consorzi di bonifica.

Il titolo II (organizzazione e funzionamento) individua, ai fini del voto, tre fasce di contribuenza, gli elenchi degli aventi diritto al voto, e le modalità di indizione delle elezioni.

Il titolo III disciplina l'attività di vigilanza e controllo.

(b) Regolamento reg. 5 luglio 2006, n. 9 (B.U. 12 luglio 2006, n. 33)

Disciplina per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione nelle autostrade.

In 17 articoli questo regolamento, dando attuazione all'art. 5 della l.r. 13/2003, disciplina la materia di cui al titolo, nei tratti regionali dell'Autostrada del sole e di

quella Bettolle-Perugia. Vengono definiti i criteri e le procedure per la concessione dell'autorizzazione a nuovi impianti, o per modifiche e trasferimenti di essi.

Vengono poi disciplinati aspetti quali collaudi, orari, servizi accessori, monitoraggio della rete autostradale, decadenza dalla concessione.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *Regolamento reg. 28 giugno 2006, n. 7 (B.U. 12 luglio 2006, n. 33)*

Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 – Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.

Il regolamento è composto di 6 articoli. Esso disciplina la ripartizione dei finanziamenti previsti dal programma annuale indicato dalla legge di cui al titolo, e le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

UMBRIA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 6 febbraio 2007, n. 3 (B.U. 14 febbraio 2007, suppl. n. 2 al n. 7)

Diffusione del commercio equo e solidale in Umbria.

La regione riconosce a tale approccio alternativo rispetto al commercio convenzionale un ruolo rilevante nella promozione dell'incontro tra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale dei paesi in via di sviluppo. In questa ottica la legge (12 articoli), individuando i soggetti e i prodotti del commercio equo e solidale, demanda alla giunta regionale la promozione di specifiche iniziative di informazione e educazione nelle scuole ed istituisce la "giornata regionale" di tale commercio. Impegna inoltre la giunta al sostegno allo sviluppo di organizzazioni di produttori dei paesi svantaggiati, anche attraverso iniziative di interscambio con la comunità regionale umbra.

(b) L.r. 2 maggio 2007, n. 11 (B.U. 9 maggio 2007, n. 20)

Modificazioni della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione).

Le principali modifiche apportate da questa legge (9 articoli) consistono nella sostituzione dell'articolo 3 che rinvia all'adozione di due regolamenti; nell'introduzione dei titoli I *bis* (Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete autostradale ed i raccordi autostradali), e I *ter* (Impianti di distribuzione di carburanti situati lungo la rete non autostradale); nella sostituzione dell'articolo 7 (Sanzioni amministrative).

(c) R.r. 22 maggio 2007, n. 4 (B.U. 25 maggio 2007, n. 23)

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8 e 2 novembre 2006, n. 11.

Le modifiche riguardano l'individuazione dei distretti e dei settori in cui consentire lo svolgimento della caccia in forma collettiva; l'iscrizione alle squadre per la caccia in battuta al cinghiale.

Il regolamento si compone di 4 articoli.

(d) L.r. 5 giugno 2007, n. 19 (B.U. 13 giugno 2007, n. 27)

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 gennaio 2000 n. 6 – Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In due articoli, la legge modifica alcuni commi di quella citata nel titolo, relativi al commercio in forma itinerante.

(e) L.r. 5 giugno 2007, n. 20 (B.U. 13 giugno 2007, n. 27)

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La legge, composta di due articoli, apporta alcune modifiche di dettaglio.

(f) R.r. 16 luglio 2007, n. 8 (B.U. 25 luglio 2007, n. 33)

Disposizioni di attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e successive integrazioni e modificazioni.

In attuazione della legge citata nel titolo, questo regolamento (7 articoli) disciplina le modalità per la certificazione della micorrizzazione del tartufo bianco e del tartufo nero dell'Umbria; il riconoscimento o il rinnovo dell'autorizzazione delle tartufaie controllate; le zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura; il sostegno alle Associazioni dei tartufai da parte delle comunità montane.

(g) R.r. 9 agosto 2007, n. 9 (B.U. 14 agosto 2007, n. 36)

Disciplina dell'attività di pescaturismo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura).

In attuazione della legge citata nel titolo, questo regolamento (10 articoli) disciplina la materia individuando le attività che può svolgere l'operatore di pescaturismo, l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e i casi di revoca o sospensione, gli obblighi dell'operatore, i requisiti e i sistemi di sicurezza delle imbarcazioni, la vigilanza e il controllo, le sanzioni amministrative, il regime degli aiuti previsti dalla legge.

(h) L.r. 14 dicembre 2007, n. 32 (B.U. 19 dicembre 2007, n. 55)

Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24 –(Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).

La legge consta di 3 articoli. Essa sostituisce l'articolo 26 di quella citata nel titolo, relativo alle procedure concertative per l'individuazione di aree di particolare rilevanza e disciplina delle aperture; l'articolo 27, relativo alle chiusure domenicali, festive ed infrasettimanali.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *R.r. 9 agosto 2007, n. 11 (B.U. 14 agosto 2007, n. 36)*

Disciplina della Commissione per la promozione della qualità in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.

In attuazione della l.r. 18/2006 (Legislazione turistica regionale) questo regolamento (7 articoli) disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della commissione di cui al titolo, nonché le forme di coordinamento con l'attività dell'Osservatorio regionale sul turismo.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *R.r. 3 luglio 2007, n. 7 (B.U. 11 luglio 2007, n. 31)*

Disciplina per la concessione del premio unico per l'attività di pesca professionale di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura).

In 5 articoli, questo regolamento disciplina intensità, beneficiari, procedimento amministrativo, impegni del richiedente, per la concessione del premio di cui al titolo, finalizzato alla diffusione delle attività di pesca professionale nelle acque interne regionali da parte di giovani.

4. *Leggi finanziarie*

(a) *L.r. 24 dicembre 2007, n. 37 (B.U. 27 dicembre 2007, n. 56)*

Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio – Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

La legge (2 articoli) determina la tassa di cui al titolo, e sostituisce l'articolo 40 della legge citata, relativo all'utilizzo della somma derivante dalle tasse di concessione regionale.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

VALLE D'AOSTA 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) Legge reg. 20 gennaio 2005, n. 1 (B.U. 8 febbraio 2005, n. 6)

Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali.

La maggior parte dei 43 articoli di questa legge dispongono modifiche a leggi precedenti, fra le quali: la 75/1994, Promozione di turismo naturalistico e culturale nell'ambito delle aree naturali protette (finalità e soggetti beneficiari); la 30/1998, Agevolazioni creditizie all'artigianato; la 19/2001, Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali; la 34/2001, Nuova disciplina dell'artigianato; la 8/2002, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante; la 6/2003, Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane; la 4/2004, Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino.

Due articoli dispongono in materia di utilizzazioni forestali e di trasferimento alle comunità montane della quota parte del fondo nazionale per la montagna spettante alla regione.

(b) Legge reg. 5 dicembre 2005, n. 31 (B.U. 20 dicembre 2005, n. 53)

Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

Quasi tutti i 45 articoli di cui è composta questa legge dispongono modifiche, per lo più marginali, a leggi precedenti, fra le quali: la 21/2002 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti); la 44/1991 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali); la 84 /1993 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo); la 15/1998 e la 20/2001, entrambe in materia di panificazione; la 30/1998 (Agevolazioni creditizie all'artigianato); la 31/2001 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale); la 7/1997, la 44/1999, la 6/2005, in materia di professione di guida alpina e di maestri di sci; la 8/2002 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norma in materia di turismo itinerante).

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 17 marzo 2005, n. 6 (B.U. 5 aprile 2005, n. 14)

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

Le principali innovazioni introdotte da questa legge (10 articoli) consistono nell'introduzione di un articolo relativo ai maestri di sci stranieri e nella sostituzione dell'articolo sull'albo professionale regionale dei maestri di sci

(b) Legge reg. 14 ottobre 2005, n. 22 (B.U. 2 novembre 2005, n. 44)

Modificazioni alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6).

Questa legge (16 articoli) modifica quasi tutti quelli della legge precedente. Si dà conto qui del testo coordinato. Esso disciplina le manifestazioni fieristiche, di cui vengono date precise definizioni.

La disciplina riguarda i requisiti necessari ai fini della classificazione (di rilevanza nazionale, regionale o locale), la comunicazione alla struttura regionale e comunale competente, i soggetti organizzatori, il calendario, il divieto di concomitanza fra loro di manifestazioni aventi rilevanza diversa, la vigilanza e le sanzioni.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 19 maggio 2005, n. 9 (B.U. 7 giugno 2005, n. 23)

Disposizioni per il finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo.

La legge si compone di 9 articoli.

Oggetto di essa è l'assunzione a carico della regione delle spese necessarie per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste. La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio è invece affidata ai soggetti che gestiscono le piste stesse.

(b) Legge reg. 14 ottobre 2005, n. 21 (B.U. 25 ottobre 2005, n. 43)

Disposizioni urgenti in materia di quote latte. Modificazioni alla legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 (Disciplina delle quote latte).

Questa legge (3 articoli) apporta modifiche marginali a quella citata nel titolo.

(c) Legge reg. 18 novembre 2005, n. 28 (B.U. 13 dicembre 2005, n. 52)

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21.

Questa legge (3 articoli) dispone la sostituzione dell'articolo 6 della legge citata nel titolo, relativo ai contributi regionali concessi ai produttori per i coprire i costi dei controlli a garanzia dell'autenticità delle DOP e IGP.

(d) Legge reg. 18 novembre 2005, n. 29 (B.U. 13 dicembre 2005, n. 52)

Disposizioni in materia di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche.

La legge, composta di 9 articoli, definisce il quadro normativo per realizzare la coesistenza tra le diverse colture citate nel titolo.

Vengono delineati i principi ispiratori delle misure per la gestione della coesistenza (coerenza con le informazioni scientifiche riguardo ai rischi, principio di precauzione, criterio della proporzionalità, separazione delle filiere, ruolo rilevante delle singole aziende agricole e degli operatori della filiera). In base ad essi viene definito il livello di coesistenza, fondato sulla presenza di distinte filiere di produzione e sulla definizione di distanze da rispettare fra le coltivazioni transgeniche e le altre. E' in ogni caso vietata la coltivazione di piante transgeniche nelle aree protette.

Vengono infine disposte misure precauzionali che devono essere seguite in caso di coltivazioni transgeniche.

L'assessorato competente costituisce una banca dati regionale ai fini dell'attivazione di un servizio di monitoraggio e controllo sull'applicazione della legge.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Legge reg. 20 gennaio 2005, n. 2 (B.U. 8 febbraio 2005, n. 6)

Interventi regionali a sostegno degli ostelli per la gioventù.

Oggetto e finalità della legge (10 articoli) è la disciplina di “un piano decennale di interventi di interesse regionale a sostegno di iniziative finalizzate alla realizzazione e alla riqualificazione di ostelli per la gioventù operanti in Valle d’Aosta in relazione alla rilevanza che per la regione assume il turismo sociale e giovanile”.

A tal fine vengono concessi contributi regionali in conto capitale a comuni, singoli o associati, e a comunità montane per la ristrutturazione, l’ampliamento, l’ammodernamento e l’arredamento di ostelli già esistenti o per la creazione di nuovi.

4. Leggi finanziarie

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

VALLE D'AOSTA 2006

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) Legge reg. 4 agosto 2006, n. 21 (B.U. 12 settembre 2006, n. 38)

Manutenzione, per l'anno 2006, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

La legge si sviluppa in sei capi, che comprendono 28 articoli. I capi I e V sono rispettivamente dedicati a industria, artigianato, energia e politiche del lavoro, e a turismo, sport e trasporti.

Le disposizioni del capo I modificano, tra l'altro, alcuni articoli della legge regionale 7/2002 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta). Le disposizioni del capo V modificano, tra l'altro, la legge regionale 9/1992 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste da sci)

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 3 gennaio 2006, n. 1 (B.U. 17 gennaio 2006, n. 3)

Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13.

Nel disciplinare l'attività di cui al titolo, la presente legge con i suoi 20 articoli persegue molteplici finalità: qualificazione e modernizzazione dei locali, anche favorendo la formazione professionale degli addetti; salvaguardia e sviluppo dei pubblici esercizi nelle zone di media e alta montagna e nei comuni a bassa densità demografica; promozione del turismo e valorizzazione delle produzioni locali; efficacia dei servizi e trasparenza del mercato, in un quadro di semplificazione dei procedimenti amministrativi; rispetto, ai fini della localizzazione di nuovi insediamenti, di criteri legati a mobilità, uso di spazi pubblici, rischi di inquinamento, tutela e promozione della concorrenza; garanzia del migliore equilibrio tra domanda e offerta.

La legge definisce quindi principi e norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione: requisiti morali e professionali, validi per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea e per quelli extracomunitari; modalità per la programmazione dell'attività di somministrazione (criteri generali da individuarsi dalla regione e dai comuni ai fini del rilascio delle autorizzazioni), in maniera da rispondere alle finalità della legge; funzioni dei comuni per il rilascio e l'eventuale revoca delle autorizzazioni; casi di subingresso; attività accessorie; orari di apertura e chiusura; pubblicità dei prezzi; commissione consultiva (nei comuni con oltre 2.000 abitanti) per pareri in merito alla programmazione dell'attività, ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolamentazione degli orari; sanzioni.

La legge 13/1996, che disciplinava in precedenza la materia, viene abrogata.

(b) Legge reg. 4 agosto 2006, n. 16 (B.U. 29 agosto 2006, n. 36)

Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623 (Concessione alla valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti).

Oggetto della legge (29 articoli distribuiti in 8 capi) sono le modalità di ripartizione e di assegnazione dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale ai soggetti che li importano, li producono o li commercializzano, nonché la definizione dei criteri e delle modalità della loro immissione in consumo e messa in vendita.

Oltre alla definizione dell'oggetto, il capo I contiene il rinvio ad apposite convenzioni triennali che devono regolare i rapporti tra regione, agenzia delle dogane e imprese importatrici, nonché l'affidamento alla struttura regionale competente della gestione della banca dati informatica dei soggetti interessati (imprese importatrici, grossisti o equiparati).

Il capo II disciplina l'assegnazione dei generi in esenzione fiscale contingentati alle imprese importatrici autorizzate alla commercializzazione e alla fabbricazione; l'immissione in consumo; la vendita al dettaglio; le responsabilità delle imprese importatrici e dei grossisti; le garanzie che devono prestare le imprese importatrici e quelle autorizzate alla trasformazione delle vinacce in acquavite.

Il capo III disciplina specificamente l'assegnazione del contingente di alcool; il IV quello di birra; il V quello di zucchero.

Il capo VI contiene norme relative alla contabilità; il VII è dedicato a controlli e sanzioni; l'VIII contiene disposizioni finanziarie, finali e transitorie.

(c) Legge reg. 4 agosto 2006, n. 17 (B.U. 29 agosto 2006, n. 36)

Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11).

La legge si compone di 5 articoli.

Essa modifica due articoli della l.r. 4/2004, l'art. 4 (contributi a rifugi alpini e bivacchi), e l'art. 31 (norma transitoria relativa all'idoneità necessaria per l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini custoditi).

(d) Legge reg. 4 dicembre 2006, n. 29 (B.U. 27 dicembre 2006, n. 53)

Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

Compongono la legge 26 articoli, suddivisi in 6 capi.

Le finalità sono espone nell'unico articolo del capo I. Esse consistono nello sviluppo e riequilibrio del territorio agricolo; nella permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali; la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

la tutela del patrimonio edilizio rurale, dell'ambiente e delle tradizioni e culture del mondo agricolo; nell'occupazione per i familiari dell'imprenditore; nella valorizzazione dei prodotti locali; nell'ampliamento della gamma tipologica dell'offerta turistica; nell'intensificazione dei rapporti tra la cultura urbana e quella rurale.

Il capo II contiene le definizioni di attività agrituristica ed alcuni indirizzi circa le strutture funzionali all'esercizio dell'attività. Il capo III (disposizioni relative alle attività agrituristiche) disciplina vari aspetti quali l'elenco degli operatori, la qualificazione professionale, la complementarità tra l'attività agricola e quella agrituristica, l'autorizzazione comunale, gli obblighi degli operatori, i requisiti igienico-sanitari.

Il capo IV disciplina in materia di agevolazioni, mentre il V contiene disposizioni urbanistiche relative ai locali per uso agrituristico e disciplina la classificazione delle aziende.

Il capo VI, fra le disposizioni finali, finanziarie e transitorie, abroga la l.r. 27/95 ed il r.r. 1/98, entrambi in materia di agriturismo.

(e) Legge reg. 29 dicembre 2006, n. 34 (B.U. 23 gennaio 2007, n. 43)

Disposizioni in materia di parchi faunistici

La legge si compone di 10 articoli, con i quali disciplina i parchi faunistici e le detenzione e custodia degli animali, con l'obiettivo di garantire il loro benessere, la sicurezza del pubblico e degli operatori, di promuovere forme di turismo rurale ed educazione ambientale, di potenziare il ruolo di tali parchi nella conservazione della biodiversità (art. 1).

Viene poi definito l'iter per l'apertura di un parco faunistico, dalla programmazione territoriale regionale, alle misure per la gestione, ai requisiti necessari, alle autorizzazioni.

La legge si completa prevedendo l'attività di vigilanza e controllo tramite il corpo forestale, i casi di chiusura per sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti, l'istituzione del registro dei parchi, e le sanzioni.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 16 marzo 2006, n. 7 (B.U. 4 aprile 2006, n. 14)

Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16.

La legge è organizzata in 4 capi, per un totale di 21 articoli, e contiene nuove disposizioni relative alla Finaosta SpA, istituita nel 1982 con la legge n. 16, che viene contestualmente abrogata.

Esse riguardano la natura della società e lo statuto, i suoi interventi per conto proprio o per conto della regione o altri enti pubblici, i suoi rapporti con la regione, i suoi organi. Fra le disposizioni finali del capo IV figura l'abrogazione di otto leggi emanate tra il 1982 e il 2001.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Legge reg. 19 maggio 2006, n. 10 (B.U. 6 giugno 2006, n. 23)

Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane).

Questa legge, in 5 articoli, modifica la 3/06 (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Valle d'Aosta, 1.3 b*) in punti che riguardano fra l'altro la durata dei mutui concessi nel quadro degli interventi regionali a sostegno degli investimenti produttivi, la concessione di aree per insediamenti produttivi, lo scioglimento di consorzi e società consortili.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

VALLE D'AOSTA 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.r. 29 marzo 2007, n. 4 (B.U. 24 aprile 2007, n. 17)

Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

La legge si articola in due capi per un totale di 38 articoli. I due capi sono dedicati rispettivamente alla manutenzione del sistema normativo regionale e a disposizioni per l'adeguamento della normativa regionale alla disciplina statale in materia di liberalizzazioni.

Il capo I è distinto in sezioni, di cui la terza è riservata all'agricoltura, e modifica le ll.rr. 64/94 (in materia di caccia), 8/01 (in materia di allevamento biologico), 29/07 (in materia di agriturismo); la quarta è riservata ad industria, artigianato e politiche del lavoro, e modifica le altre le ll.rr. 63/93 (in materia di attività di estetista), 15/00 (in materia di manifestazioni fieristiche), 2/03 (in materia di artigianato valdostano di tradizione), 6/03 (in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), 16/06 (in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo di contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale).

Il capo II modifica le ll.rr. 7/97 e 44/99, delle quali sostituisce gli articoli relativi alle tariffe professionali delle guide alpine; 12/99, in cui sostituisce l'articolo relativo alle vendite promozionali; abroga inoltre le ll.rr. 33/94 sulla professione di mediatore, e 15/98 sulla panificazione.

(b) L.r. 24 dicembre 2007, n.3 4 (B.U. 15 gennaio 2008, n. 3)

Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

La legge si compone di 8 capi, per un totale di 36 articoli.

Il capo II, dedicato alle risorse naturali, modifica la l.r. 94/64, sulla caccia. Il capo III, dedicato alle attività produttive, apporta modifiche alle ll.rr. 44/91 (produzioni artigianali tipiche e tradizionali), 36/00 (rete distributiva dei carburanti per autotrazione), 2/03 (artigianato valdostano di tradizione), 6/03 e 7/04 (interventi regionali per le imprese industriali e artigiane), 16/06 (ripartizione, assegnazione e immissione al consumo di contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale).

1.2. Settoriali

(a) R.r. 11 ottobre 2007, n. 2 (B.U. 30 ottobre 2007, n. 44)

Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1.

Il regolamento si compone di 5 articoli e 3 allegati. Il testo del regolamento individua l'ambito di applicazione e le diverse tipologie di esercizi; i requisiti prescritti sono dettagliatamente contenuti negli allegati, dedicati rispettivamente ai requisiti comuni per tutte le tipologie, a quelli specifici per ogni tipologia, a quelli relativi alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande su area pubblica.

(b) L.r. 13 novembre 2007, n. 29 (B.U. 15 novembre 2007, n. 47)

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina delle professioni di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

La legge (16 articoli ed un allegato) apporta numerose modifiche di dettaglio e sostituisce l'allegato.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) L.r. 20 luglio 2007, n. 17 (B.U. 14 agosto 2007, n. 33)

Interventi regionali a favore di imprese in difficoltà.

I 3 capi della legge (19 articoli) – finalizzata al rilancio e al consolidamento delle attività produttive - sono dedicati rispettivamente a disposizioni generali, descrizione e gestione degli interventi straordinari a sostegno delle imprese in difficoltà, disposizioni finanziarie.

(b) L.r. 11 ottobre 2007, n. 24 (B.U. 16 ottobre 2007, n. 42)

Disposizioni urgenti in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazione alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6.

La legge è composta di 3 articoli. Essa apporta alla legge citata nel titolo una modifica di dettaglio.

(c) L.r. 11 ottobre 2007, n. 25 (B.U. 30 ottobre 2007, n. 44)

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo).

Questa legge (10 articoli) sostituisce la maggior parte del 19 articoli di quella citata nel titolo: l'art. 1 (Oggetto e finalità); l'art. 2 (investimenti per la ricerca e lo sviluppo); l'art. 7 (beneficiari dei contributi); l'art. 8 (contributi per la ricerca e lo sviluppo); l'art.

11 (procedure); l'art. 12 (comitato tecnico); l'art. 13 (controlli); l'art. 14 (revoca dei contributi); l'art. 15 (divieto di cumulo).

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

VENETO 2005

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) Legge reg. 3 gennaio 2005, n. 1 (B.U. 7 gennaio 2005, n. 2)

Nuova disciplina della professione di guida alpina.

Finalità della legge, composta di 24 articoli organizzati in tre capi, è l'incentivazione del turismo montano. A tal fine, essa disciplina l'esercizio della professione di guida alpina. Il capo I (Disposizioni generali) esplicita la finalità ed assegna alle province le funzioni amministrative in materia di scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata.

Il capo II, dedicato alla professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, dispone in merito alle attività loro consentite, all'abilitazione tecnica necessaria, all'albo professionale, all'aggiornamento, ai doveri, alle sanzioni disciplinari.

Viene istituito il collegio regionale delle guide come organismo di autodisciplina e autogoverno della professione. E' prevista l'istituzione di scuole di alpinismo, scialpinismo, arrampicata.

Il capo III (disposizioni transitorie e finali) dispone l'abrogazione degli articoli 18-37 della l.r. 16/1992.

(b) Legge reg. 3 gennaio 2005, n. 2 (B.U. 7 gennaio 2005, n. 2)

Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

ERRATA CORRIGE pubblicata sul B.U. N. 12 del 04.02.2005: "Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci".

La legge (3 capi, per un totale di 24 articoli) dispone in merito alla professione di maestro di sci nelle discipline alpina, del fondo e dello snowboard.

Il capo I (Disposizioni generali), esplicita la finalità ed assegna alle province le funzioni amministrative in materia di scuole e maestri di sci.

Nel capo II viene definita la professione di maestro di sci, e sono disciplinate le condizioni per il suo esercizio (abilitazione, iscrizione all'albo professionale, aggiornamento). Altre disposizioni riguardano i maestri di sci di altre regioni e province autonome, o di altri stati. Viene istituito il collegio regionale dei maestri di sci come organismo di autodisciplina e autogoverno della professione. Possono essere istituite scuole di sci.

Il capo III (disposizioni transitorie e finali) prevede contributi regionali per il collegio regionale, e l'istituzione di corsi di preparazione e aggiornamento ai fini della sicurezza sulle piste. Viene infine abrogata la parte della legge 16/1992 rimasta salva dalle disposizioni della legge 1/2005 (vedi *Veneto, 2005, 1.2 a*).

(c) Legge reg. 12 agosto 2005, n. 12 (B.U. 16 agosto 2005, n. 77)

Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".

La legge comprende 4 articoli. Essa dispone la sostituzione degli articoli 3, 5 e 6 della l.r. citata nel titolo, riguardanti rispettivamente le manifestazioni non rientranti nella tipologia di quelle fieristiche, le modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, il loro calendario.

(d) Legge reg. 12 agosto 2005, n. 13 (B.U. 16 agosto 2005, n. 77)

Disciplina del regime di deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/407/CEE".

La legge comprende 8 articoli ed un allegato.

Essa disciplina i prelievi in deroga di capi appartenenti a determinate specie. L'allegato stabilisce i carnieri massimi (giornaliero e stagionale) e gli archi temporali relativi alle specie ammesse a prelievo.

(e) Legge reg. 18 novembre 2005, n. 17 (B.U. 22 novembre 2005, n. 109)

Normativa sulla cooperazione nella regione del Veneto.

Finalità della legge (15 articoli) è il sostegno regionale all'associazionismo cooperativo, al quale si riconosce un ruolo fondamentale per l'evoluzione e lo sviluppo del modello socio-economico regionale.

Nel quadro della disciplina dell'intera materia, vengono anche previsto contributi regionali alle cooperative in possesso dei requisiti di piccola e media impresa.

2. Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti

(a) Legge reg. 4 febbraio 2005, n. 4 (B.U. 8 febbraio 2005, n. 13)

Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)".

Viene rideterminata la validità del vigente piano faunistico venatorio al 31 gennaio 2006.

(b) Legge reg. 18 novembre 2005, n. 16 (B.U. 22 novembre 2005, n. 109)

Disposizioni transitorie in materia di termini previsti dai primi bandi di attuazione del piano di sviluppo rurale 2000-2006 relativi alla Misura 1 "Investimenti nelle aziende agricole" e alla Misura 2 "Insediamento dei giovani in agricoltura".

Il termine per la osservanza dei requisiti di competenza professionale, redditività economica e dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, di cui all'allegato del Piano di sviluppo rurale del Veneto 2000-2006, è portato a 5 anni dall'insediamento dell'attività dei giovani agricoltori beneficiari.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Regolamento reg. 5 dicembre 2005, n. 1 (B.U. 6 dicembre 2005, n. 115)

Regolamento attuativo della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per individuare le forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana (articolo 26, comma 2).

La disciplina contenuta nel presente regolamento (5 articoli) prevede la concessione di contributi e di finanziamenti agevolati a consorzi stabili ed a consorzi artigiani in possesso di determinati requisiti.

4. Leggi finanziarie

(a) Legge reg. 25 febbraio 2005, n. 5 (B.U. 1 marzo 2005, n. 23)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alle leggi finanziarie 2003 e 2004 in materia di usi civici e foreste, caccia, pesca, agricoltura e bonifica.

La legge è divisa in 5 titoli, suddivisi in capi, per un totale di 20 articoli.

Il titolo I (disposizioni in materia di usi civici, foreste ed economia montana) apporta modifiche alla l.r. 31/1994 (Norme in materia di usi civici); alla 23/1996 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati); alla 52/1978 (Legge forestale regionale); alla 2/1994 (Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani).

Il titolo II è dedicato a disposizioni in materia di agricoltura; oltre a disporre in merito alla regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati, modifica alcune leggi precedenti: la 31/2001 (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura), la 40/2003 (Nuove norme per gli interventi in agricoltura), la 12/2001 (Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), la 18/2004 (Abrogazione di norme del settore primario).

Il titolo III (Disposizioni in materia di bonifica), apporta modifiche alla l.r. 3/1976 (Riordinamento dei consorzi di bonifica). Il titolo IV infine (Disposizioni in materia di pesca) modifica la l.r. 19/1998 (Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto).

(b) Legge reg. 25 febbraio 2005, n. 7 (B.U. 1 marzo 2005, n. 23)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo.

La legge si compone di 19 articoli, organizzati in 6 capi.

Per i settori che interessano questa raccolta, citiamo il capo IV (Disposizioni in materia di artigianato) ed il capo V (Disposizioni in materia di commercio).

Quanto al capo IV, esso modifica la l.r. 70/1994 (Marchio vetro artistico di Murano) e la l.r. 16/2000 (Norme generali in materia di marchi regionali). Il capo V dispone modifiche alle leggi regionali 62/1999 (Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita), 15/2004 (Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto), 10/1999 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale), 10/2001 (Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche), 27/1999 (Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto).

(c) Legge reg. 25 febbraio 2005, n. 9 (B.U. 1 marzo 2005, n. 24)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005.

L'articolo 4 della legge autorizza la giunta a finanziare progetti finalizzati allo sviluppo e alla promozione di marchi di qualità nel settore delle produzioni lattiero-casearie. Beneficiari sono consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette, gli organismi associativi di produttori o trasformatori che svolgano un determinato ruolo, le imprese di trasformazione.

L'articolo 5 modifica la l.r. 31/2001 (Istituzione dell'agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, v. *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Veneto, 1.2 a*). l'articolo 7 istituisce una tassa sui controlli fitosanitari effettuati sulle partite di importazione di vegetali e prodotti vegetali.

L'articolo 28 dispone contributi finalizzati all'adeguamento alle normative tecniche di immobili destinati o da destinarsi a strutture per attività socio-turistiche.

(d) Legge reg. 26 novembre 2005, n. 19 (B.U. 29 novembre 2005, n. 112)

Disposizioni in materia di tributi regionali.

La legge (4 articoli) dispone agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili.

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa

VENETO 2006

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

1.1 *Plurisettoriali*

1.2 *Settoriali*

(a) *Legge regionale 30 giugno 2006, n. 10 (B.U. 4 luglio 2006, n. 60)*

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Veneto”.

La legge comprende 5 articoli.

Le modifiche consistono in particolare nell’inserimento dell’articolo 5 *bis*, che introduce l’individuazione, nella carta ittica, di zone *no kill* (ove la pesca viene esercitata con l’obbligo del rilascio immediato del pescato) e zone *trofeo* ove è consentito trattenere il pesce di misura).

2. *Leggi e regolamenti sull’organizzazione e sui procedimenti*

(a) *Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 (B.U. 31 gennaio 2006, n. 1)*

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 (“Piano faunistico venatorio regionale 1996-2001”).

I termini di cui al titolo della legge vengono prorogati al 31 luglio 2006.

La legge si compone di due articoli.

(b) *Legge regionale 16 marzo 2006, n. 5 (B.U. 21 marzo 2006, n. 27)*

Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale”.

Le modifiche apportate alla legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 3°, Veneto, 1.2 a*) consistono in sostituzione o inserimento di vari articoli.

La prima modifica riguarda il titolo stesso della legge, che diventa “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”.

Vengono poi riformulate le definizioni di distretto produttivo, metadistretto, aggregazione di filiera o di settore.

Vengono sostituiti, tra gli altri, l’articolo 3, relativo agli indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale, l’articolo 6, relativo al rappresentante del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale, l’articolo 7, relativo all’ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale e metadistrettuale, l’articolo 8 (procedure di ammissibilità del patto

di sviluppo distrettuale e metadistrettuale), l'articolo 13, relativo ai destinatari delle agevolazioni finanziarie.

Vengono inseriti l'articolo 10 *bis* (Azioni a sostegno dell'aggregazione di imprese), l'articolo 11 *bis* (Criteri di valutazione dei progetti per le aggregazioni di impresa), l'articolo 11 *ter* (Criterio di premialità), l'articolo 12 *bis* (Disposizioni in materia di acquisizione di beni materiali e immateriali), l'articolo 14 *bis* (Promozione economica distrettuale e metadistrettuale).

Viene infine abrogato l'articolo 16 (norma di prima applicazione).

La legge si compone di 20 articoli.

(c) Legge regionale 30 ottobre 2006, n. 20 (B.U. 31 ottobre 2006, n. 94)

Proroga dei termini in materia di pianificazione faunistico venatoria.

Con questa legge (due articoli), la validità del vigente piano faunistico-venatorio regionale è prorogata al 30 giugno 2007.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

(a) Legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 (B.U. 4 luglio 2006, n. 60)

Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici.

La legge si articola in 3 titoli, di cui il secondo comprende tre capi, per un totale di 19 articoli.

Sua finalità è la promozione della filiera legno-energia, mediante il sostegno alla produzione, raccolta, trasformazione e utilizzo della biomasse legnose per scopi energetici (titolo I).

Il titolo II è dedicato alle iniziative di sostegno: alla produzione della biomassa legnosa, alla meccanizzazione e al condizionamento del prodotto, alla diffusione di sistemi di riscaldamento a biomasse.

Il titolo III contiene disposizioni attuative, abrogative (l.r. 14/2003, Interventi agroforestali per la produzione di biomasse) e finanziarie.

4. Leggi finanziarie

(a) Legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (B.U. 7 febbraio 2006, n. 14)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006

L'articolo 10 di questa legge demanda alla giunta l'adozione di programmi di intervento per il controllo della diffusione di parassiti da quarantena su colture agrarie, forestali e verde ornamentale. Tali programmi comprendono azioni di monitoraggio, di lotta per l'eradicazione delle malattie, analisi di laboratorio e formazione di tecnici, predisposizione di materiale divulgativo per gli operatori agricoli.

L'articolo 13 dispone il finanziamento delle attività previste dal programma interregionale assistenza tecnica nel settore zootecnico.

L'articolo 16 dispone il finanziamento di azioni tese alla valorizzazione dei prodotti agricoli locali.

(b) Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 (B.U. 8 agosto 2006, n. 70)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di agricoltura, foreste, economia montana e caccia.

La legge è suddivisa in due primi capi, dedicati rispettivamente a disposizioni in materia di agricoltura e di foreste. Il primo capo è a sua volta suddiviso in sei sezioni, ed il secondo in tre; ognuna di esse modifica una diversa legge. Seguono poi i capi terzo, quarto e quinto. Gli articoli sono in tutto 31.

Fra le leggi che vengono modificate, quelle già schedate in questa raccolta sono:

l.r. 32/1999 (Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Veneto, 1.2 c);

l.r. 40/2003 (Nuove norme per gli interventi in agricoltura, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 3°*, Veneto, 1.1.2 a);

l.r. 13/2003 (Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta, *vedi Regioni e attività produttive, vol. 3°*, Veneto, 1.3 b).

(c) Legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (B.U. 15 agosto 2006, n. 72)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sport, turismo, formazione e cultura.

Dei quattro capi in cui è suddivisa la legge (11 articoli), il secondo è dedicato al turismo, e dispone alcune modifiche alla legge regionale 33/2002, Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo.

(d) Legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 (B.U. 26 dicembre 2006, n. 111)

Disposizioni in materia di tributi regionali

La legge comprende 9 articoli. Essa prevede la determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul metano; agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili e per nuove cooperative sociali; agevolazioni IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB; contiene poi norme di semplificazione gestionale in materia tributaria ed altre disposizioni in materia di IRAP.

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*

VENETO 2007

1. Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 16 agosto 2007, n. 24 (B.U. 21 agosto 2007, n. 73)

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2005, n. 13 “disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/cee del consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/cee” ” e della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”

La legge è composta di 11 articoli. Le modifiche principali apportate riguardano le motivazioni per le deroghe, la modifica o sospensione dei prelievi in deroga, i controlli e le sanzioni.

(b) L.r. 21 settembre 2007, n. 29 (B.U. 25 settembre 2007, n. 84)

Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La legge comprende 38 articoli, distribuiti su 8 capi. Con essa la regione persegue molteplici finalità: sviluppo e innovazione del settore, formazione e aggiornamento professionale degli operatori e dipendenti, tutela del consumatore, semplificazione delle procedure amministrative, salvaguardia e riqualificazione della rete degli esercizi di montagna e rurali, nelle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico, ambientale, nei centri urbani minori, e infine la promozione dell’enogastronomia e delle produzioni tipiche locali.

Il capo I, fra le norme generali, delimita il campo di applicazione e contiene alcune definizioni. Il capo II è dedicato ai requisiti per l’esercizio dell’attività; il III disciplina in particolare l’attività di somministrazione. Il IV interviene in materia di orari; il V, in materia di pubblicità dei prezzi e di attività accessorie (diffusioni sonore e di immagini). Il VI capo disciplina le sanzioni; il VII assegna alla regione l’emanazione di criteri cui i comuni si devono attenere nel determinare parametri e criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni, e assegna ai comuni l’emanazione di parametri e criteri di programmazione per l’insediamento di nuove attività di somministrazione.

Fra le norme finali del capo VIII, figura l’abrogazione delle leggi 40/94 e 38/96; cessano altresì di avere diretta applicazione in Veneto alcune norme statali.

2. Leggi e regolamenti sull’organizzazione e sui procedimenti

(a) L.r. 5 gennaio 2007, n. 1 (B.U. 9 gennaio 2007, n. 4)

Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012).

La legge si compone di 7 articoli e 5 allegati, che costituiscono il piano vero e proprio. Vengono definite le competenze della giunta e vengono abrogate 7 leggi regionali emanate tra il 2003 e il 2006, e tre articoli di altre leggi.

(b) L.r. 18 maggio 2007, n. 9 (B.U. 22 maggio 2007, n. 47)

Norme per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale.

La legge si compone 22 articoli distribuiti in 6 capi, e un allegato.

Il capo I definisce finalità, obiettivi ed oggetto. Per garantire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale, la regione favorisce l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze nonché l'interazione fra saperi e la loro finalizzazione allo sviluppo economico e alla qualità della vita; promuove la ricerca di base e applicata al sistema produttivo, mettendo in rete le istituzioni del settore e le imprese; facilita la brevettazione e il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca universitaria.

Il capo II (Disposizioni organizzative) istituisce e disciplina il Comitato di indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; un analogo Osservatorio; la commissione regionale per la valutazione della trasferibilità economica della ricerca universitaria e pubblica; la Spa Veneto Innovazione.

Il capo III disciplina la programmazione regionale; il IV individua gli strumenti e le tipologie di intervento con cui la regione persegue gli obiettivi della legge.

(c) L.r. 12 luglio 2007, n. 15 (B.U. 17 luglio 2007, n. 63)

Interventi per la tutela, la promozione e lo sviluppo della zona costiera del Veneto e per la creazione di zone di tutela biologica marina.

Finalità della legge (12 articoli) è la “salvaguardia, la protezione ed il ripopolamento delle risorse ittiche”: per questo vengono disciplinate l'istituzione di zone di tutela biologica; la diversificazione, la valorizzazione e la riconversione delle imprese di pesca verso la molluschicoltura, la maricoltura e il turismo marittimo, attraverso la concessione di finanziamenti e contributi.

3. Leggi e regolamenti di incentivazione

4. Leggi finanziarie

(a) L.r. 19 febbraio 2007, n. 2 (B.U. 23 febbraio 2007, n. 20)

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007.

L'articolo 45 dispone una modifica alla l.r. 8/2003 (Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale): viene inserito l'articolo 10 *ter*, relativo all'istituzione di un fondo di rotazione per la

concessione di finanziamenti agevolati per i progetti presentati all'interno dei patti di sviluppo distrettuale.

(b) L.r. 16 agosto 2007, n. 21 (B.U. 21 agosto 2007, n. 73)

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di imprenditoria, flussi migratori, attività estrattive, acque minerali e termali, commercio, artigianato e industria.

La legge si compone di 7 capi, per un totale di 20 articoli.

Il capo I, in tema di imprenditoria, modifica le ll.rr. 2/2007 (finanziaria regionale) relativamente alla Veneto Spa, e 57/1999 (Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta).

Il capo IV modifica 5 leggi in tema di commercio; il V, in tema di artigianato, detta disposizioni per la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione all'attività di acconciatore; modifica inoltre la l.r. 29/1991 (Disciplina dell'attività di estetista).

5. Leggi e regolamenti di semplificazione normativa